



Università
Ca'Foscari
Venezia

**Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, Finanza e Controllo**

ordinamento ex D.M.
270/2004

Tesi di Laurea

**Le perdite su crediti verso clienti nella
normativa civilistica e tributaria**

Relatore

Ch. Prof. Antonio Viotto

Corelatore

Ch. Prof. Maurizio Interdonato

Laureando

Sonia Faccin

Matricola 822427

Anno Accademico

2017 / 2018

Le perdite su crediti verso clienti nella normativa civilistica e tributaria

Indice

Introduzione	pag. 03
Capitolo I: Normativa civilistica	
1. Principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali	pag. 07
1.1 Valutazione e svalutazione dei crediti verso Clienti	pag. 10
1.2 Redazione del Bilancio secondo il principio di prudenza e competenza	pag. 12
1.2.1 Valutazione e svalutazione secondo l'art. 2426 del codice civile	pag. 16
1.2.2 Valutazione e svalutazione secondo l' OIC n. 15	pag. 23
1.3 Mancata svalutazione dei crediti verso Clienti ed il reato di falso in bilancio	pag. 32
Capitolo II: Normativa ILDD	pag. 37
2. L' art. 106 del TUIR: Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti	pag. 38
2.1.1 Trattamento dell'Iva nell'ambito della svalutazione dei crediti	pag. 41
2.2 Nuovo regime fiscale di cui all'art. 101 comma 5° TUIR – Circolare 26/E/2013 Agenzia delle Entrate (Perdite da inesigibilità)	pag. 43
2.2.1 Perdite su crediti di modesto ammontare	pag. 51
2.2.2 Perdite su crediti in caso di fallimento o procedure concorsuali	pag. 58
2.2.3 La deducibilità delle perdite su crediti derivanti da accordi di ristrutturazione dei debiti	pag. 63
2.3 Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi	pag. 67
2.3.1 Cessione pro soluto	pag. 69
2.3.2 Atto transattivo con il debitore	pag. 71
2.3.3 Rinuncia al credito	pag. 72
2.3.4 Cancellazione del credito	pag. 73
2.4 Crediti prescritti e perdita deducibile	pag. 75

Capitolo III: Nota di Variazione IVA – Art. 26 DPR 633/1972

3. Nota di variazione IVA	pag. 78
3.1 Nota di variazione IVA nelle procedure esecutive individuali	pag. 82
3.2 Nota di variazione IVA nelle procedure concorsuali	pag. 83
3.3 Nota di variazione IVA e direttiva comunitaria	pag. 88
Conclusioni	pag. 92
Bibliografia	pag. 98
Normative e giurisprudenza	pag. 114

Introduzione

Il presente elaborato tratterà delle perdite su crediti verso clienti visti dal lato della normativa civilistica e dal lato della normativa tributaria. Tratteremo dei crediti commerciali, quelli che rappresentano il diritto ad esigere il pagamento di una somma da un soggetto con il quale si è intrattenuta una relazione economica che coinvolge il core business, la gestione caratteristica, dell'impresa. Essi sono meglio conosciuti come *“crediti di funzionamento”*, *“tale categoria di crediti include i crediti verso terzi derivanti da operazioni commerciali con condizioni di pagamento normali rispetto alle condizioni di mercato del settore in cui opera”*¹. La normalità del pagamento viene ravvisata nella scadenza che non va oltre l'anno. Questi crediti vengono iscritti nell'attivo circolante alla voce C.II.1).

I diversi principi contabili, i diversi postulati e le diverse rationes con le quali sono state emanate la normativa civilistica, la normativa II.DD, e la normativa Iva, fanno sì che, con riferimento alle perdite su crediti, le stesse debbano essere applicate con risultati sia in termini economici che finanziari molto diversi. L'obiettivo di questo lavoro è di far emergere tali diversità.

Nel primo capitolo verrà trattata la normativa civilistica, cominceremo dai fondamentali principi che regolano la redazione del bilancio, trattando in particolar modo il principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. La clausola generale del bilancio dettata dall'art. 2423 2° comma detta i postulati più rilevanti per la redazione del bilancio: *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*. Il bilancio viene redatto anche secondo il principio di prudenza per evitare l'esposizione di utili non realizzati. Da questa prospettiva il bilancio d'esercizio viene visto come strumento informativo, verso i terzi interessati e verso i soci, dei fatti accaduti durante l'esercizio. Il principio contabile OIC11 definisce chi sono i destinatari del bilancio d'esercizio: *“i destinatari primari dell'informazione di bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori”*. In particolare i creditori utilizzano questo strumento

¹ Quagli A. D'Alauro G., *Contabilità e bilancio*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Febbraio 2014 p.315

per verificare l'eventuale prospettiva di recupero del proprio credito, per valutare la solvibilità o meno del creditore. Successivamente, entrando nel merito delle perdite su crediti, si farà riferimento al d.lgs. 139/2015 che, attuando il recepimento della direttiva europea 2013/34/UE, ha portato delle modifiche rilevanti che hanno cambiato la veste dell'art. 2426 del c.c. "*criteri di valutazione*" prevedendo che i crediti vengano valutati: "... 8) *i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; ...*". Un paragrafo del primo capitolo sarà dedicato, in particolar modo, alla mancata svalutazione di un credito inesigibile che integra il reato di falso in bilancio. Argomento quello del falso in bilancio molto dibattuto.

Il secondo capitolo tratterà nello specifico delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 83/2012 e dalle leggi seguenti, con specifico riguardo al nuovo regime fiscale dettato dall'art. 101 comma 5° del TUIR. La nuova formulazione del suddetto articolo ha previsto degli automatismi per la deduzione delle perdite su crediti che hanno la veste di "presunzioni legali" che non possono essere messe in discussione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sempre in merito a questo nuovo regime l'Agenzia delle Entrate con la circolare 26/E/2013 ha chiarito alcune incertezze applicative. Prenderemo in considerazione non solo le perdite che vengono generate da inesigibilità ma anche quelle che derivano da atti transattivi. Infine per poter mettere a confronto la normativa civilistica con quella delle ILDD si deve analizzare anche l'art. 106 del TUIR che tratta della svalutazione dei credi ed accantonamenti per rischi su crediti.

Nel terzo capitolo analizzo la normativa Iva, essa interviene, per quanto riguarda le perdite su crediti, con l'art. 26 – Variazioni dell'imponibile o dell'imposta contenuto nel d.P.R. 633/1972, dando precise indicazioni su quando è possibile emettere la nota di variazione per un credito non incassato. Si parte dal presupposto che ad essere inciso dell'Iva debba essere il consumatore finale e che la stessa deve essere neutrale. I casi ed i tempi entro i quali si può emettere la nota di variazione sono circoscritti e vincolati ad alcuni accadimenti. L'art. 26, secondo comma del d.P.R. 633/1972 ha recepito con una impostazione opposta gli articolo 90 e 105 della direttiva comunitaria 2006/112/CE allungando i tempi di emissione della nota di variazione ed allungando di conseguenza il momento in cui a farsi carico dell'Iva debba essere lo Stato dando ottemperanza così alla neutralità dell'Iva in capo al creditore che non l'ha incassata ma versata.

L'analisi delle due normative civilistica e delle II.DD, con un inciso per quanto riguarda l' Iva (con l'emissione della nota di variazione), permetterà di mettere in luce i diversi criteri in base ai quali esse vengono attuate a seconda ci si trovi di fronte ad un bilancio d'esercizio, alla determinazione dell'imponibile fiscale o al dover applicare correttamente il principio di neutralità dell' Iva. Verrà messo in evidenza come i diversi obiettivi conducono a strade diverse e al momento ancora non unificate.

Capitolo I: Normativa civilistica

1. Principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali
 - 1.1 Valutazione e svalutazione dei crediti verso Clienti
 - 1.2 Redazione del Bilancio secondo il principio di prudenza e competenza
 - 1.2.1 Valutazione e svalutazione secondo l'art. 2426 del codice civile
 - 1.2.2 Valutazione e svalutazione secondo l' OIC n. 15
 - 1.3 Mancata svalutazione dei crediti verso Clienti ed il reato di falso in bilancio

CAPITOLO I: NORMATIVA CIVILISTICA

1. Principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali

Il principio della sostanza sulla forma nasce *“dalla constatazione che, nonostante lo sforzo del legislatore a monte e dell'imprenditore a valle, vi siano casi nei quali non è possibile ricondurre la forma giuridica alla sostanza economica dei fenomeni esaminati, perché il legislatore ha espressamente dettato norme che non corrispondono alla sostanza economica dei fenomeni disciplinati.”*²

Il principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali è un nuovo postulato ed è stato introdotto con la modifica dell'art. 2423-bis, comma 1°, n. 1-bis, del codice civile operata dalla Legge numero 139 del 18 agosto 2015 art. 12, che recepisce la Direttiva europea³ e prevede quanto segue: *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*. Sofferamoci ora sui termini “forma” e “sostanza”. Con il termine forma si identifica l'inquadramento giuridico e contrattuale dell'operazione, con il termine sostanza si inquadra la funzione economica dell'operazione. A tal proposito è intervenuto anche l'OIC 11 confermando che *“ il postulato della rappresentazione sostanziale tende a ridefinire i confini dei contratti restringendoli oppure ampliandoli, laddove necessario, per far sì che vi sia la corretta distinzione degli elementi di bilancio sulla base della sostanza economica.”* Chi redige il bilancio deve iscrivere i valori tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto e non sulla base dei loro aspetti giuridico/formali. *“In generale nell'applicare questo principio è necessario chiedersi, in sede di rilevazione di un'operazione o di un contratto nel bilancio, gli effetti reali che questo ha provocato nella realtà aziendale”*⁴. Vanno tralasciati gli aspetti formali e vanno evidenziati i comportamenti economici effettivi dell'operazione derivanti dai diritti, dagli obblighi assunti e dalle condizioni rilevabili dai contratti. I contratti possono trarre la loro regolamentazione da normative sia specifiche che generali. Possono esserci contratti stipulati per singole operazioni o contratti che fanno parte di accordi più complessi. Per alcuni contratti l'essenza dell'operazione è chiara, mentre per altri, si deve procedere con la sua interpretazione per comprendere quale sia la vera

² Bocchini E., *Diritto della contabilità delle imprese 2 Bilancio d'esercizio*, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Quarta Edizione 2016 p.113

³ Direttiva 2013/34/UE.

⁴ De Mauro Anna Rita, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, Corr. Trib., 11/2017, pp.827-834

sostanza economica. Pertanto, come indicato dal principio OIC 11: *“la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.”*⁵. Dall’analisi potrebbe, pertanto, scaturire la necessità per uno stesso contratto di dover effettuare più registrazione o per più contratti un’unica registrazione. E’ lo stesso art. 2423-bis del c.c. che dà autonomia a questo nuovo principio separandolo dal principio di prudenza e continuità delle attività aziendali. Il principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali impone che nel valutare i crediti si tenga conto delle eventuali differenze che possono sorgere tra i tassi di interesse nominali ed il tasso effettivo relativi a tale posta (finanziaria). Ai fini della rilevazione iniziale dei crediti il principio contabile OIC15 specifica che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è rappresentato dal: *“passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e dei benefici”*⁶. Questa nuova interpretazione pone singolari problemi di rilevazione a fine anno, se prima solo con la spedizione del bene si doveva rilevare il credito verso il cliente oggi ci si dovrà prima chiedere se con la spedizione si sono trasferiti, sulla base delle clausole contrattuali, tutti i rischi ed i benefici derivanti dall’operazione. Quanto detto si applica dal 01 gennaio 2016.

E’ evidente, pertanto, come l’inserimento di questo principio abbia spostato la redazione del bilancio sul piano reale, le rilevazioni vengono effettuate sulla base alle operazioni effettivamente eseguite e non più sulla loro veste giuridica, che a volte si differenzia notevolmente dalla sostanza. Questo nuovo modo di rilevare le operazioni aziendali rende il bilancio ancora più “veritiero e corretto”.

Per i soggetti che redigono il bilancio, secondo i principi contabili OIC, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma assume rilievo anche ai fini della determinazione della base imponibile fiscale. Attraverso il principio di derivazione rafforzata introdotto dal D.L. 244/2016 (c.d. Decreto milleproroghe) si riconoscono, anche ai fini fiscali: *“le diverse qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni di talune operazioni effettuate in base alla corretta applicazione dei principi contabili ...*

⁵ OIC 11 – Principi Contabili Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, *Rappresentazione sostanziale (sostanza dell’operazione o del contratto)*, Marzo 2018 art. 27, p. 10

⁶ OIC 15 – Principi Contabili Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, *Crediti*, Dicembre 2016

rispetto alla rappresentazione giuridico-formale delle medesime."⁷. E' la circolare dell'Agenzie delle Entrate n. 7/E/2011 che chiarisce i concetti appena esposti:

- qualificazione: ovvero l'esatta individuazione dell'operazione posta in essere e degli effetti giuridico-economici-patrimoniali che ne derivano;
- classificazione: ovvero l'individuazione dell'esatta classe di esposizione in bilancio rispetto alla tipologia di onere o provento, (ricavo, costo, plusvalenza, interesse, minusvalenza...);
- imputazione temporale: ovvero l'individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali sono fiscalmente rilevanti e devono concorrere alla base imponibile per la determinazione delle imposte dell'esercizio.

A questo punto è doveroso un breve accenno al principio di derivazione rafforzata. Il suddetto decreto ha aggiunto all'art. 83 del TUIR il comma 1-bis con il quale estende, il principio di derivazione rafforzata, anche ai soggetti OIC, con l'esclusione delle micro imprese qualificate ai sensi dell'art. 2435-ter del c.c.⁸ Oltre alle micro imprese, Assonime è arrivata alla conclusione che anche: *"le società di persone siano di per sé escluse dall'ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata per scelta legislativa, al pari delle imprese individuali in regime di contabilità ordinaria"*⁹. L'Associazione è arrivata a tale conclusione rilevando che l'art. 13-bis, inserito in sede di conversione del D.l. 244-2016, concedendo una proroga di 15 giorni ai termini ordinari per la presentazione della dichiarazione dei redditi, faceva riferimento ai soli soggetti IRES. In sostanza, il Decreto mille proroghe ha esteso l'applicazione di tale principio, che era già in vigore per i soggetti IAS, anche ai soggetti OIC. In questo caso viene meno la necessità di gestire un doppio binario tra valori civilistici e fiscali. Tuttavia, nel caso in cui, la qualificazione contabile, l'imputazione temporale o la classificazione dell'operazione contabile non sia influenzata dal principio della sostanza sulla forma, si dovranno applicare i criteri dettati dal TUIR.

⁷ Faienza A.M., *Il "sistema tripartito" di determinazione del reddito ai fini IRES la derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter*, in Corr. Trib., 35/2017, pp. 2716-2722

⁸ Art. 2435-ter c.c.: "Sono considerate micro-imprese le società di cui all' articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità."

⁹ Ferranti G., *Il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC: le osservazioni di Assonime*, in Corr. Trib. 30/2017, pp.2347-2354

Per quanto riguarda i crediti verso clienti dobbiamo sottolineare che: il criterio del costo ammortizzato recepisce il principio della sostanza sulla forma e che, per questo motivo, attraverso il principio di derivazione rafforzata rileva ai fini della determinazione del reddito fiscale.

1.1 Valutazione e svalutazione dei crediti verso Clienti

L'art. 2424 del codice civile identifica lo schema dello stato patrimoniale, prevedendo nell'attivo dello stato patrimoniale la classificazione secondo la natura e la tipologia del debitore, in particolare esso prevede che nell'attivo circolante alla voce "*C.II-Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*" vengano suddivisi i crediti nelle seguenti voci:

- verso clienti;
- verso imprese controllate;
- verso imprese collegate;
- verso imprese controllanti;
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- crediti tributari;
- imposte anticipate;
- verso altri;

La scadenza, secondo il principio contabile OIC15, deve essere determinata sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, non si deve considerare la scadenza contrattuale ma quella oggettiva, determinata in base ai "*termini di fatto del realizzo*" ¹⁰.

Con questo elaborato prenderemo in considerazione i crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, quelli cioè sorti in relazione ad operazioni di vendita di beni e servizi relativi alla gestione caratteristica. Essi rappresentano il diritto ad esigere, ad una determinata scadenza, un determinato ammontare di disponibilità liquida.

Il momento di iscrizione in bilancio del credito corrisponde con la maturazione dei ricavi, ovvero lo scambio è stato effettuato ed è stato trasferito il diritto sostanziale sul bene, sono stati trasferiti i rischi ed i benefici. Come regola generale questo momento

¹⁰ Quagli A. D'Alauro G., *Contabilità e bilancio*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Febbraio 2014 p. 318

corrisponde con l'emissione della fattura di vendita/ricevuta fiscale. Il credito viene iscritto in questo momento al suo valore nominale.

Successivamente, in sede di redazione del bilancio gli amministratori sono tenuti in base al principio generale di rappresentazione veritiera del bilancio ad effettuare la stima del valore da attribuire ai crediti verso clienti detenuti in portafoglio, operando la puntuale rilevazione delle perdite e delle svalutazioni. Da questo momento i crediti vengono esposti al loro presunto valore di realizzo.

Il valore nominale dei crediti viene ulteriormente rettificato per tener conto di:

- resi e rettifiche di fatturazione;
- sconto ed abbuoni concordati in una fase successiva alla fatturazione;
- altre cause;
- perdite previste per inesigibilità;

Saranno quest'ultime che verranno iscritte in bilancio quali perdite su crediti e delle quali ci occupiamo in questo elaborato.

Anche se la normativa civilistica prevede un criterio di valutazione soggettivo, sono gli amministratori a dover analizzare i crediti e determinare il loro presumibile valore di realizzo e la loro esigibilità ovvero la concreta possibilità di incassare il credito scaduto. Questo criterio non può essere considerato un libero arbitrio concesso all'amministratore il quale deve sempre rispettare il principio generale di redazione del bilancio: rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione.

“Il criterio di valutazione dei crediti sulla base del presumibile valore di realizzo è un criterio di valutazione soggettivo, che non deve essere però interpretato come libero arbitrio concesso all'amministratore chiamato ad effettuare la valutazione stessa al fine di esporre i crediti a un valore di presunto realizzo, in linea con l'obbiettivo generale della rappresentazione veritiere e corretta”¹¹. Le poste di bilancio valutate arbitrariamente dall' Amministratore, influenzano il risultato economico d'esercizio in termini sia positivi che negativi (rendendolo fittizio). L'utile o la perdita civilistica così determinati influenzano a loro volta la determinazione del patrimonio netto. In questo modo viene compromessa la lettura veritiera e corretta del bilancio.

¹¹ Bava F., Busso D., Devalle A., Pisoni P., *La valutazione dei crediti verso clienti in bilancio*, Contabilità finanza e Controllo, 2/2012, p. 91

Nel corso degli ultimi anni, vista la crisi economica che ha colpito molte aziende soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, la valutazione dei crediti ha avuto un impatto significativo nella redazione dei bilanci, non rispettando i postulati di verità e correttezza. In particolare le valutazioni in parola sono state indirizzate verso la creazione di utili fittizi, onde evitare per le società di capitali, in particolare per le S.r.l., che il capitale sociale diminuisse oltre un terzo e si fosse costretti “senza indugio”¹², -e comunque in un tempo non superiore ai quattro mesi (termine ordinario in cui si approva il bilancio d’esercizio), - a convocare l’assemblea straordinaria per la ricostituzione del capitale sociale o a trasformare la società da responsabilità limitata in società di persone con le implicazioni negative che ciò comporta, quali la responsabilità con il patrimonio personale per le obbligazioni assunte, art. 2267 del codice civile.¹³ In questi casi si può ravvisare anche il reato di falso in bilancio.

La normativa civilistica con l’art. 2426 del codice civile indica i criteri di valutazione dei crediti, ma non fornisce indicazioni tecniche sul processo valutativo da adottare. Un contributo orientativo ci viene dato dall’OIC n. 15 “I crediti”, che analizzeremo in un apposito paragrafo.

1.2 Redazione del bilancio secondo il principio di prudenza e competenza

Prima di parlare della valutazione e svalutazione dei crediti verso clienti in base agli art. 2423 e ss, all’art. 2426 del codice civile ed in base al principio contabile OIC 15 dobbiamo prendere in considerazione altri due principi di redazione del bilancio ed, in particolare, il principio di prudenza ed il principio di competenza. E’ nell’art. 2423 bis del codice civile che ritroviamo, assieme ad altri principi emanati per la redazione del bilancio, i principi di prudenza e competenza¹⁴. Anche in questo caso il codice civile

¹² Art. 2447 c.c. “ Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.”

¹³ Art. 2667 c.c. “I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.”

¹⁴ Art. 2423 bis c.c.: “Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

non ci dice come applicare il disposto dell'articolo pertanto per la sua attuazione dobbiamo prendere in considerazione quanto segue: *“Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio.”*¹⁵

Questi due principi ci dicono che i crediti devono essere prudenzialmente iscritti in bilancio inizialmente al loro valore nominale per poi essere svalutati o eliminati nel caso in cui, dopo attenta valutazione da effettuare alla chiusura dell'esercizio, questi risultino di valore inferiore o inesigibili indipendentemente dalla loro definitiva realizzazione. Non ci devono essere accadimenti certi e definitivi che facciano diminuire il valore nominale del credito, questi accadimenti sono solo temuti. Al contrario la normativa tributaria prevede un elevato grado di certezza e precisione. Nella valutazione dei rischi e delle incertezze connesse all'andamento operativo aziendale, gli amministratori effettuano degli stanziamenti in previsione delle perdite future ed, in particolare, nel caso di specie attraverso l'istituzione di un fondo svalutazione crediti.

Il principio di prudenza rappresenta un elemento fondamentale nella redazione del bilancio e se applicato in modo arbitrario dai redattori del bilancio questo può influire negativamente con la riduzione di redditi e di patrimonio.

Già in questa fase della trattazione, vale la pena richiamare la normativa fiscale di cui si fornirà più ampia trattazione in seguito. In particolare, il principio di prudenza è stato recepito anche dal TUIR nell'art. 109 comma 1°: *“I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di*

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.”

¹⁵ OIC 11 – Principi Contabili Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, *Prudenza*, Marzo 2018 art. 19, p. 8

competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni". Risulta chiaro dalla lettura della norma che vi sono delle restrizioni e limitazioni rispetto alla legislazione civilistica e ai principi contabili nazionali OIC. In particolare, la determinazione certa dei ricavi vale anche per i costi, tale limitazione è stata prevista per evitare l'utilizzo inappropriato della disparità di trattamento tra le due poste di bilancio evitando che ci siano contribuenti troppo "prudenti". Nello stesso articolo del TUIR, inoltre, viene citato il principio di competenza, per il costo relativo alla perdita su crediti: nello stesso esercizio devono esserci sia l'elemento della certezza che quello della determinabilità del costo. Questi aspetti verranno trattati, come anticipato, nel secondo capitolo dedicato alla normativa II.DD.

Ritornando alle disposizioni civilistiche, il terzo comma dell'art. 2423 bis del c.c. così recita: *"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento ..."*. Il postulato della competenza è il principio fondamentale di redazione del bilancio: esso stabilisce che i costi ed i ricavi devono essere imputati a conto economico indipendentemente dalla manifestazione del loro pagamento o incasso, l'aspetto finanziario non deve essere tenuto in considerazione, essi vanno a determinare l'utile o la perdita del conto economico a prescindere se la manifestazione monetaria sia avvenuta nell'anno corrente o se avverrà nell'anno successivo o se non avverrà per insolvenza del creditore/debitore. Per quanto riguarda gli utili (ricavi) essi devono essere contabilizzati nel momento della loro realizzazione. Gli utili vanno rilevati solo se realizzati nell'esercizio di redazione del bilancio seguendo la via prudenziale della competenza economica. I costi, invece, intesi anche nella loro funzione di "rischi e perdite", vanno contabilizzati nell'esercizio di redazione del bilancio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, purché gli stessi siano di competenza. L'OIC 29¹⁶ con riferimento alle perdite su crediti determinate dal: *"deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio"* stabilisce che la perdita sia imputata per competenza nel bilancio già chiuso anche se i

¹⁶ OIC 29 - Principi Contabili Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, *Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio Tipologie*, Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, art. 59, p.10

fatti sono successivi. Vale, anche in questo caso, evidenziare come l'indicazione fornita dall'OIC, come vedremo nell'apposita sezione dedicata all'analisi fiscale, non è accolta dalla normativa tributaria che impone, invece, una competenza diversa. Va, tuttavia, evidenziato come l'impostazione dei principi contabili risulti più conveniente, in quanto alla data di chiusura dell'esercizio l'insolvenza del debitore è già nota: è stata, per così dire, formalizzata dalla sentenza di fallimento intervenuta l'anno successivo. In specie l'inesigibilità del credito era già conosciuta, il debitore risultava insolvente per non aver rispettato la data di scadenza del pagamento. Si saranno, pertanto, tentate delle azioni di recupero che non avranno portato a nulla. Il debitore dal canto suo avrà tentato con esito negativo altre procedure concorsuali o non le ha neppure tentate per l'impossibilità di far fronte ai propri impegni prima di arrivare alla sentenza del fallimento. E' opportuno precisare che vista la natura del credito che passa da incassabile a non più incassabile devono essere previsti negli esercizi precedenti degli stanziamenti svalutativi dello stesso in previsione del presunto valore di realizzo finale che porterà alla rilevazione di una perdita con, nel caso del fallimento, lo stralcio dal bilancio della posta.

L' OIC 11 stabilisce inoltre che: *“Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.”*. La correlazione tra costi e ricavi è necessaria al fine di evitare che gli amministratori spostino o anticipino costi o ricavi per “pilotare” l'utile o la perdita di esercizio in funzione del loro libero arbitrio danneggiando i terzi ed i soci. Va, al riguardo, infatti, sempre tenuto presente che il bilancio, in quanto depositato presso il registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, è un documento consultabile da chi collabora già con l'impresa e da chi vorrebbe intrattenere nuovi rapporti economici con l'impresa stessa. Informazioni non veritiere potrebbero portare in inganno i lettori del bilancio.

Un esempio di correlazione tra costi e ricavi datoci dai principi contabili OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell'OIC 18 *“Ratei e risconti” l'iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti al conto economico, al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri*¹⁷. I costi per essere considerati di competenza devono essere correlati ai ricavi, una volta imputati a bilancio ai ricavi andranno imputati i costi che sono ad essi associati. I costi non di competenza verranno rinviati al

¹⁷ OIC 11 – Principi Contabili Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, *Competenza*, Marzo 2018 art. 32, p. 11

futuro qualora contribuiscano alla realizzazione di ricavi futuri. Relativamente ai crediti lo stesso OIC 11 stabilisce che gli stessi sono rilevati in base al principio della competenza se il processo produttivo è ultimato e se c'è stato il passaggio sostanziale (e non anche formale) dei rischi e benefici.¹⁸ Nella prassi la data del passaggio di proprietà di un bene corrisponde con la data di spedizione dello stesso mentre per la prestazione di servizi la data si riferisce a quella in cui la prestazione è stata resa, mentre per i cicli produttivi in corso alla chiusura dell'esercizio si procederà con l'imputazione di una congrua quota dei risultati economici in corso di formazione. Nel nostro caso i principi contabili affermano che per le perdite su crediti dovute ad inadempimento del debitore esse, in ossequio dei postulati della prudenza e competenza, devono essere fatte gravare nell'esercizio in cui le stesse si potevano ragionevolmente prevedere.

1.2.1 Valutazione e svalutazione secondo l'art. 2426 del codice civile.

La modifica apportata dal d.lgs. n. 139/2015 in recepimento della Direttiva 2013/34/UE all'art. 2426 del codice civile ha stabilito nuovi criteri di valutazione da seguire nella redazione del bilancio di esercizio, in particolare con riguardo ai crediti verso clienti al comma n. 8° stabilisce che: *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”*. L'articolo preso in esame indica due modalità diverse di valutazione dei crediti: per i crediti con scadenza entro l'anno il criterio è quello del presunto valore di realizzo, mentre per i crediti con scadenza oltre l'anno si deve seguire il criterio del costo ammortizzato. Va precisato, tuttavia, che il valore massimo da indicare in bilancio resta il presunto valore di realizzo. Il redattore del bilancio pertanto ove previsto dovrà applicare il criterio del costo ammortizzato e successivamente valutare i crediti al presumibile valore di realizzo e se necessario procedere con la svalutazione. In questa fase si deve tenere in considerazione non solo

¹⁸ OIC 11 – Principi Contabili Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, *Competenza*, Marzo 2018 art. 31, p. 10

“Ad esempio, ai sensi dell'OIC 15 “Crediti” i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.”

l'inesigibilità del credito ma anche la sua eventuale diminuzione dovuta per effetto di resi, di sconti o abbuoni, di premi concessi sull'ammontare complessivo del volume d'affari raggiunto o di rettifiche di fatturazione per prezzi diversi da quelli pattuiti. Anche qui prevale il criterio della sostanza sulla forma se in questi ultimi casi si procede con l'emissione di una nota di accredito nell'anno successivo alla chiusura di bilancio in cui però compete, la stessa deve essere rilevata nell'anno di competenza economica. Per ciascun credito è previsto che, chi redige il bilancio, effettui innanzitutto una verifica tecnico-contabile per stabilire se: il credito esiste e la sua consistenza contabile, se esistono contestazioni in corso in merito all'importo del credito, se vi è la presenza di eventuali garanzie che assistono il credito e nel caso contrario si dovrà tenere in considerazione i presumibili oneri per il suo recupero. Successivamente si procede con l'effettuare una realistica e razionale stima dell'importo che potrà o meno essere incassato alla scadenza, tenendo in considerazione:

- la solvibilità del debitore intesa come la capacità di far fronte alle obbligazioni assunte: questo tipo di valutazione deve essere operata in base alle informazioni, alle notizie in possesso, ad ogni altro elemento utile ed in base alle pregresse esperienze. Non basta visionare il bilancio del debitore, bisognerà reperire notizie anche attraverso chi collabora con lui e attraverso gli altri operatori del settore in cui opera. Vista l'instabilità economica generatasi in questi ultimi anni si dovrà tener conto anche del rischio dei paesi in cui esso opera.
- la sua liquidità per stabilire le eventuali modalità temporali di incasso del credito a prescindere dagli accordi iniziali di pagamento.

Essendo il procedimento della valutazione dei credito molto oneroso, nella prassi solo i crediti di importo consistente vengono valutati singolarmente. Per i crediti di minor importo si procede con una stima sintetica, essi vengono raggruppati per categorie omogenee alle quali verrà applicata un'opportuna percentuale di svalutazione. In primo luogo i crediti devono essere, come suindicato, suddivisi tra crediti rilevanti e crediti di piccole dimensioni. E' chiaro che questo tipo di valutazione dipende dalla dimensione aziendale, dal settore in cui l'azienda opera e dalle informazioni in possesso sul debitore. Una seconda classificazione verrà fatta a seconda che il credito sia:

- vantato verso clienti sottoposti a procedure concorsuali;
- scaduto ed inesigibile;

- debba ancora scadere;

Per la prima fattispecie si dovrà procedere con un' analisi analitica e non per classi omogenee. A seconda della procedura concorsuale si dovrà poi determinare l'importo della svalutazione. In caso di fallimento l'amministratore dovrà, in base alle informazioni raccolte riferite alla situazione di insolvenza del debitore ed alla sua situazione patrimoniale e finanziaria, valutare il presunto valore di realizzo del credito. Dovrà, procedere poi negli anni successivi, con la rideterminazione di tale valore ponendo attenzione alle operazioni compiute dalla procedura fallimentare ed alle prospettive future di incasso, in quanto solo con la sua conclusione si avrà la certezza della perdita sia essa totale o parziale. Nel caso di concordato preventivo e dei piani attestati di risanamento, si potrà procedere con la svalutazione dei crediti partendo da un dato che la stessa procedura determina: la quota di credito al quale il creditore rinuncia. Successivamente con cadenza annuale, anche in questi casi, si dovrà procedere con la valutazione in merito al presunto valore di realizzo dello stesso. Bisogna ulteriormente considerare che, sia il concordato che il piano attestato di risanamento, se non andranno a buon fine, sfoceranno nel fallimento. Per questi motivi, il credito non verrà arbitrariamente ed interamente stralciato dal bilancio, in quanto, solo con la chiusura del fallimento si avrà la certezze delle somme recuperate o della totale perdita del credito. In questo conteso il Tribunale di Prato con la sentenza del 25 settembre 2012, Giudice Brogi, Curatela del fallimento Sash s.p.a. in liquidazione, interviene specificando che *"... le vicende concorsuali che riguardano il creditore non comportano delle ripercussioni automatiche in merito alla realizzazione del credito"* e *" i soli criteri che attengono al presumibile valore di realizzo del credito ... attengono pertanto alle vicende relative al debitore, che devono essere valutate in relazione all'anzianità del credito, alle garanzie dalle quali è assistito ed alla condotta pregressa del debitore, in termini di solvibilità"*¹⁹. Viene confermata la tesi secondo la quale nonostante la procedura concorsuale alla quale il debitore è sottoposto, la valutazione del credito vantato deve rispettare il postulato dell'art. 2426 del c.c.. Lo stesso pensiero viene ribadito con la Norma di comportamento n. 172 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano: *"L'apertura della procedura concorsuale rimane quindi un momento in cui si presume la sussistenza di una perdita, ma la sua quantificazione e*

¹⁹ Balzarini P., *Principi di redazione del bilancio d'esercizio e funzione dei principi contabili*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, Le Società 3/2013, pp. 269-288

rilevanza va determinata – nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2423, secondo comma e 2426, primo comma, numero 8 del codice civile e del principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis, comma 1, numero 4 del codice civile – da parte dell'imprenditore”²⁰. Per gli accordi di ristrutturazione del debito invece vale l'omologa da parte del tribunale che cristallizza la posizione debitoria, la parte di debito che viene rimessa dal creditore costituisce perdita certa su crediti e pertanto va rilevata in bilancio. Se ciò non avvenisse non si rispetterebbero i postulati di competenza economica, prudenza ed il principio di verità e correttezza dovuti nella redazione del bilancio (art. 2423 c.c.). Tale interpretazione delle norme va condivisa appieno: si devono sempre considerare le prospettive di realizzo del credito e non iscrivere in bilancio costi fittizi. Per quanto riguarda la seconda fattispecie “credito scaduto ed inesigibile”, il redattore del bilancio potrà procedere con una analisi analitica degli insoluti di importo elevato o con un'analisi sintetica che consiste nella valutazione per classi omogenee dei crediti. Si tratta di suddividere i crediti in base al tempo trascorso dalla scadenza della dilazione pattuita, in base alla rischiosità del cliente considerate le precedenti esperienze ed in base al rischio paese in cui opera. “Uno strumento efficace per la stima delle perdite su crediti è la tenuta di un'aggiornata evidenza dell'anzianità dei crediti divisi per classi temporali di scaduto, nonché un'adeguata procedura di indagine circa le motivazioni della mancata regolarizzazione dello scaduto stesso”²¹. Le motivazioni che hanno portato al mancato incasso sono rilevanti ai fini del calcolo della svalutazione del credito. Esse determinano se il credito è da considerarsi tra gli inesigibili o se invece, vi sono altre motivazioni, che riguardano la corretta realizzazione dell'oggetto del contratto. Una volta operata la suddivisione e l'analisi si procederà con la valutazione dello stanziamento da rilevare al fondo svalutazione crediti. Per i crediti non ancora scaduti non si procede con nessun tipo di svalutazione a meno che l'esperienza e le statistiche aziendali non facciano individuare una piccola percentuale di rischio. Questa percentuale potrà essere applicata a categorie omogenee di debitori e porterà alla rilevazione di una svalutazione. Gli attuali sistemi informativi sono in grado di individuare classi omogenee di crediti e suddividerli per categorie simili in base al tempo trascorso dalla scadenza pattuita per il pagamento, al rischio, al comportamento dei clienti per i crediti precedenti. Si possono anche generare delle statistiche circa le

²⁰ Norma di comportamento n. 172 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, *Perdite su crediti: deducibilità in caso di fallimento o procedure concorsuali*, Boll. Trib. 1/2009, p. 29

²¹ Avi M.S., *Il bilancio d'esercizio. Principi di redazione, norme civilistiche e principi contabili OIC*, Libreria Editrice Cafoscarina, 2017 p. 200

perdite subite in passato che possono aiutare nella determinazione delle categorie e che monitorando i clienti consolidati restituiscono dei parametri da utilizzare per la loro valutazione. In base all'esperienza, più tempo è trascorso dalla scadenza della dilazione e più la probabilità di recupero del credito si riduce. Una volta effettuata questa distinzione si deve applicare ai saldi contabili delle singole categorie una percentuale di svalutazione: l'importo risultante costituirà il fondo svalutazione crediti, che portato a riduzione diretta dei crediti darà il presunto valore di realizzo dei crediti stessi. La svalutazione così determinata influenzerà negativamente il risultato d'esercizio, verrà iscritta fra i costi alla voce B.10 d) *“Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide”*.

La scrittura contabile al 31/12/.. sarà:

B.10.d) CE		C.II.1) S.P.
Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti

Se volessimo invece stanziare una percentuale “forfettaria” di svalutazione per coprire il rischio globale di perdite per situazioni di insoluti non ancora manifeste si procederà alla seguente scrittura, calcolando la percentuale di svalutazione sul totale complessivo dei crediti al loro presunto valore di realizzo²²:

B.10.d) C.E .		C.II.1) S.P.
Svalutazione crediti	a	Fondo rischi su crediti

I fondi così costituiti dovranno essere, alla fine di ogni anno, rivisitati per verificarne la veridicità e la validità. Dovranno essere verificate le condizioni che hanno portato alla loro costituzione e se queste sono venute meno si dovrà procedere con la rettifica e la stessa portata tra i componenti positivi di reddito alla voce A5) *“Altri ricavi e proventi”*. La scrittura sarà la seguente:

C.II.1) SP		A.5)
Fondo svalutazione crediti	a	Altri ricavi e proventi

²² Simionato V., *La gestione dell'impresa in partita doppia Dalle rilevazioni contabili al bilancio d'esercizio*, RCS Libri Spa Giugno 2004 pp. 266-268

La funzione dei due fondi è quella di rettificare il valore nominale dei crediti per portarlo al loro presunto valore di realizzo e di essere utilizzati poi per stornare definitivamente i crediti divenuti inesigibili nel momento in cui la perdita diventa definitiva. Pertanto è indispensabile riverificare il totale degli stanziamenti alla fine di ogni anno per rispettare il postulato della veridicità e correttezza del bilancio. Come principio generale, per lo stanziamento del fondo svalutazione crediti, si deve tenere in considerazione che: *“Non è accettabile che tramite il fondo si miri a distribuire le perdite su crediti nei vari esercizi al fine di stabilizzare i risultati d’esercizio”*²³. Ancora una volta si devono rispettare i principi di corretta e veritiere rappresentazione del bilancio.

Oltre a queste tre fattispecie che possono far rilevare una perdita o una svalutazione su crediti ci si deve confrontare con lo stralcio dei crediti. Va precisato che lo stralcio dal bilancio del credito e quindi dalla contabilità, attraverso la rilevazione della perdita, preclude all’impresa l’eventuale azione di recupero successiva. Ciò in quanto le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore (art. 2709 c.c.). Le cause che possono determinare lo stralcio dei crediti sono:

- Inesigibilità certa e definitiva;
- Prescrizione del credito;
- Accordi tra creditore e debitore (transazione);
- Riconoscimento giudiziale di un valore inferiore del credito;
- Cessione del credito con la clausola pro-soluto, che comporta la cessione oltre che del diritto al credito anche di tutti i rischi inerenti.

In tutte queste situazioni è venuta meno in tutto o in parte la titolarità giuridica del diritto di credito e non devono più essere sottoposti a valutazione. In presenza di un fondo svalutazione crediti costituito con riferimento anche a queste poste negli esercizi precedenti, si utilizzerà il fondo fino a concorrenza e nel caso non fosse capiente si rileverà una perdita a conto economico (Voce B.14 oneri diversi di gestione). La scrittura contabile se il fondo è sufficientemente capiente sarà:

²³ Santesso E. Sostero U., *I principi contabili per il bilancio d’esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Il Sole 24 Ore S.p.a. Quinta edizione: aprile 2011 p. 463

C.II.1) S.P.		C.II.1) S.P.
Fondo svalutazione crediti	a	Crediti Vs. Clienti

Se invece il fondo non è sufficientemente capiente la scrittura contabile sarà:

Diversi	a	C.II.1) S.P.
		Crediti Vs. Clienti
C.II.1) S.P.		
Fondo svalutazione crediti		
B.14) C.E.		
Perdite su crediti		

Se la rilevazione delle perdite ragionevolmente prevedibili è stata fatta correttamente negli esercizi precedenti l'impatto nel conto economico dell'anno in cui l'insolvenza del debitore diviene definitiva sarà minima. Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le perdite su crediti previste nel futuro e di non far gravare l'intera perdita nell'anno in cui si manifesta definitivamente. Questo ragionamento è condivisibile in quanto va sempre applicato il principio della prudenza, non si può arbitrariamente per ragioni di convenienza far confluire tutta la perdita in un unico esercizio. L'esperienza e le informazioni ci possono far presagire le eventuali insolvenze del nostro cliente. I segnali di crisi dovuti allo squilibrio finanziario dei debitori si manifestano oggi, ma la perdita potrebbe essere definitiva in anni successivi. La crisi che ha colpito la nostra economia ha portato il manifestarsi di insolvenze non solo in capo ad un solo cliente ma in capo a più debitori. Le trattative che si instaurano nel tentativo di incassare il credito, posso prolungare il momento dell'effettivo incasso per molto tempo. Si tenta infatti sempre di dilazionare, rateizzare l'incasso dell'insoluto nella speranza di monetizzare. Questo porta all'allungamento dei tempi di recupero che possono durare anche anni o possono sfociare, nella quasi totalità dei casi, in una procedura concorsuale. La procedura corretta di redazione del bilancio sarebbe quella di prevedere degli stanziamenti al fondo svalutazione che vadano a coprire le future perdite e diano al bilancio la sua veste di "veridicità e correttezza". Molti Amministratori non hanno seguito questa strada ed è per questo motivo che in questi ultimi anni la valutazione dei crediti in bilancio ha assunto una particolare rilevanza. Talvolta accade che per evitare il default dell'impresa o la discordia tra soci ci sia una

scorretta valutazione di questa voce in bilancio, determinando un danno nei confronti dei terzi siano essi creditori, stakeholder o soci. A tal proposito è intervenuta la Cassazione con la sentenza del 18/03/2015 n. 5450²⁴ ricordando che i crediti devono essere iscritti in bilancio, ai sensi dell'art. 2426, comma 8° del codice civile *“secondo il valore presumibile di realizzazione”*, questo valore dovrà essere determinato anche e soprattutto in considerazione dell'andamento economico negativo riguardante le categorie omogenee di crediti considerate. Si dovrà procedere con attenzione e razionalità alla creazione delle categorie omogenee di crediti ponendo maggior attenzione a quelle colpite in modo particolare dalla crisi economica. *“Secondo la Corte di Cassazione, il criterio legale di valutazione dei crediti non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. Non possono essere iscritti in bilancio né i crediti “sperati”, né i crediti certi, liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione. Questi ultimi, devono essere iscritti per un importo corrispondente al valore che si presume di poter realizzare”*²⁵. Si ribadisce nuovamente che il bilancio annuale è lo strumento informativo principe della situazione economico-finanziaria e patrimoniale di un'azienda: esso si rivolge a tutti coloro che sono interessati da un rapporto economico o che vorrebbero instaurare uno con l'azienda, orientandone il processo decisionale. Pertanto, la Corte precisa che gli amministratori non possono violare i criteri di prudenza attraverso valutazioni irragionevoli. Durante il processo valutativo va tenuta in considerazione la situazione concreta ed il principio di razionalità e buona fede e quindi i crediti che difficilmente potranno essere onorati devono essere iscritti al valore che si presume di realizzare in base ad un prudentiale apprezzamento.

1.2.2 Valutazione e svalutazione secondo l'OIC n. 15

A seguito delle modifiche introdotte sempre dal d.lgs. n. 139/2015 già a far data per i bilanci che hanno iniziato l'esercizio sociale il 01 gennaio 2016 si è dovuto procedere a rilevare i crediti: *“secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore*

²⁴ Cassazione civile, Sez. I, 18 marzo 2015, n. 5450

²⁵ Bava F. Gromis Di Trana M., *La Cassazione chiarisce i criteri della valutazione dei crediti al “presunto valore di realizzo”*, in *Le Società rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale* 10/2015 pp. 1088-1100

temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”, alla stessa stregua anche il principio contabile preso in esame è stato revisionato.

L’OIC 15 disciplina in modo dettagliato i criteri di classificazione, valutazione e rilevazione dei crediti. Identifica inoltre anche le aziende che sono esonerate dall’applicare del criterio del costo ammortizzato²⁶ di nuova introduzione.

Procediamo con ordine:

- Rilevazione iniziale del credito e contabilizzazione. I crediti commerciali, di cui ci occupiamo, sono rilevati in base al principio delle competenza quando contemporaneamente si verificano le condizioni di – il processo produttivo di beni e servizi è stato completato – lo scambio è avvenuto, ossia si è verificato lo scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Questo momento coincide per i beni mobili con la spedizione o consegna, per i beni mobili ed immobili ove è previsto l’atto pubblico con la data di stipula del contratto di compravendita. Per le prestazioni di servizi quanto il servizio è reso e la prestazione è stata effettuata. Vengono iscritti nell’attivo circolante alla voce C.II con separata indicazione tra i crediti esigibili entro l’anno e quelli invece esigibili oltre l’anno.²⁷

²⁶ OIC 15 – Principi Contabili Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, *Crediti*, Dicembre 2016

“ Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle microimprese (art. 2435-ter c.c.)

46. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

47. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 32-45 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l’automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 “*altri proventi finanziari*”, lettera d). Nel caso in cui l’incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.

48. I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale.”

²⁷ OIC 15 – Principi Contabili Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, *Crediti*, Dicembre 2016

“Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:

- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
- della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto; e
- dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.”

Il valore di iscrizione iniziale rappresenta il valore nominale al netto di sconti abbuoni e premi.

- Valutazione dei crediti. Quanto prescritto dall'OIC 15 è in linea con quanto previsto dall'art. 2426 del c.c. e, pertanto, i crediti vanno valutati al loro valore presumibile di realizzazione. Si ritiene necessario rettificare attraverso l'istituzione di un fondo svalutazione il valore nominale del credito. Con questo meccanismo la perdita su crediti viene anticipata rispetto alla sua manifestazione concreta, la perdita non deve gravare interamente nell'esercizio in cui avrà manifestazione certa, ma in ossequio ai postulati della competenza, della prudenza e del principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui può essere previsto l'insorgere di dette perdite. La causa maggiore di svalutazione è determinata dalla inesigibilità del credito e dalle perdite che ne derivano. Il fondo deve essere stanziato in base al principio della competenza e capace di coprire sia le perdite manifestate per situazioni di inesigibilità sia per quelle che potrebbero manifestarsi. L'OIC 15 non dice nulla di più rispetto all'analisi effettuata per l'art. 2426 c.c. se non che per la valutazione dei crediti si possa utilizzare un procedimento sintetico di svalutazione applicando delle formule matematiche, come ad esempio una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti, o una percentuale che identifichi le perdite medie rilevate. La formula non deve essere applicata meccanicamente di anno in anno. Si deve verificare se i presupposti, sulla base dei quali è stata determinata, siano ancora in essere o se invece debba essere rettificata. In ogni caso concordo che si debba procedere con il metodo sintetico solo nel caso in cui non sia fattibile un'analisi per singolo credito, che restituirebbe sicuramente un valore di svalutazione più coerente alla realtà economico-finanziaria dell'azienda.
- Valutazione dei crediti secondo il principio del costo ammortizzato. Il d.lgs. 139/2015 ha introdotto per le imprese medio - grandi che redigono il bilancio ordinario e, in via facoltativa, sia per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) sia per le micro imprese (art. 2435-ter c.c.), il criterio del costo ammortizzato ed il processo di attualizzazione. Queste modifiche sono obbligatorie a partire dal 01 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 12, mentre per le contabilizzazioni pregresse valgono le vecchie regole. Non tutti i crediti sono assoggettati al criterio del costo ammortizzato. *“Il criterio del costo*

ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)." OIC 15 n. 33. Il comma 2° dell'art. 2426 c.c. rinvia per la definizione del costo ammortizzato ai principi internazionali.²⁸ Lo stesso fa il Principio contabile OIC 15. Tale principio è lo IAS 39 dove nel paragrafo 9 (sostituito dall'IFRS 9 a partire dall'esercizio 01 gennaio 2018) afferma che: *"il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale dell'attività o la passività finanziaria, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione per intervenuta diminuzione di valore o irrecuperabilità"*. Nella definizione viene indicato il criterio dell'interesse effettivo che è *"quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria."*²⁹. In sostanza si può dire che il tasso effettivo non è altro che il TIR ovvero il tasso di rendimento interno che rende uguali il valore di rilevazione iniziale con il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito. Una volta calcolato il tasso effettivo questo deve essere raffrontato con il tasso di mercato definito dall'OIC 15 n. 11 come quel tasso: *"che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione*

²⁸ Art. 2426, c.c.. comma 2° "Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. "

²⁹OIC 15 – Principi Contabili Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, *Crediti*, Dicembre 2016
"Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".

similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito". Se il tasso effettivo risultasse essere sensibilmente diverso da quello di mercato si dovrebbe utilizzare quest'ultimo. Nel caso di utilizzo iniziale del tasso effettivo e una sua sensibile variazione rispetto al tasso di mercato si dovrebbe continuare ad utilizzare questo. (Principio di continuità nell'utilizzo dei parametri di valutazione.)

Con questa metodologia e come precisato dallo stesso IFRS 9 i crediti sono inizialmente contabilizzati al "prezzo della transazione" ovvero al prezzo erogato ovvero al loro valore nominale al netto di eventuali premi, sconti, abbuoni inclusi i costi direttamente attribuibili alla transazione, in particolare essi sono definiti come "costi marginali" direttamente attribuibili al credito: "*Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario*"³⁰. Negli esercizi successivi viene applicato il criterio del costo ammortizzato definito come il valore iniziale dell'attività ridotto degli incassi effettuati a titolo di restituzione del capitale e diminuito dell'ammortamento effettuato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Ora, dovendo tener conto del fattore temporale e del fatto che il tasso nominale potrebbe significativamente divergere dal tasso desumibile dall'andamento di mercato, si dovrebbe procedere sia con il calcolo del costo ammortizzato che con l'attualizzazione.

Per capire meglio questi concetti di seguito si propongono due esempi (proposti dall'OIC 15) nei quali, per comodità, non verrà applicata l'Iva.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione:

Vendita di merci per euro 1000 in data 01/01/20X0, incasso semestrale in 24 mesi, si incasseranno pertanto 4 rate da 250 euro. Il tasso nominale semestrale è esplicitato nel contratto e non diverge significativamente da quello desunto dal mercato ed è pari al 1%. Non vi sono costi di transazione da tenere in considerazione, né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare. In questo caso il TIR (tasso di rendimento interno) equivale al tasso nominale:

$$(250+10) / (1,01)^1 + (250+7,5) / (1,01)^2 + (250+5) / (1,01)^3 + (250+2,5) / (1,01)^4 = 1000$$

³⁰ IAS 39.9 dal 01 gennaio 2018 IFRS 9

La seguente tabella fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi ed i flussi finanziari in corrispondenza con le scadenze delle rate:

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Flussi finanziari per interessi attivi espliciti calcolati al tasso di nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 1\%$	c	$d = a - c$
30/06/20X0	1.000,00	10,00	250,00	750,00
31/12/20X0	750,00	7,50	250,00	500,00
30/06/20X1	500,00	5,00	250,00	250,00
31/12/20X1	250,00	2,50	250,00	0,00

In contabilità si procederà con le seguenti scritture:

Rilevazione della vendita:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale della vendita di merci			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	1.000,00	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.000,00

Rilevazione per competenza, in base alla scadenza delle rate, degli interessi attivi ed incasso sia degli interessi che della rata:

30.06.20X0		Dare	Avere
Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	10,00	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		10,00
C) IV)	Disponibilità liquide	10,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		10,00
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione.

Teniamo gli stessi dati, in questo caso però siamo in presenza di attualizzazione in quanto il tasso effettivo desunto dall'andamento di mercato è pari al 3% ed è

significativamente diverso dal tasso nominale dell'1%. Gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4° del codice civile e pertanto si procede con:

il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di mercato 3%

$$(250+10) / (1,03)^1 + (250+7,5) / (1,03)^2 + (250+5) / (1,03)^3 + (250+2,5) / (1,03)^4 = 952,85$$

Ora si dovrebbero aggiungere i costi di transazione, che però nel nostro caso non ci sono, e procedere con il calcolo dell'interesse effettivo. Per noi l'interesse effettivo corrisponde con l'interesse di mercato.

In sede di iscrizione dei ricavi essi non saranno più pari a 1000 euro ma corrisponderanno con il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

La seguente tabella fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi ed i flussi finanziari in corrispondenza con le scadenze delle rate:

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3%	c	d	d = a + b - c - d
30/06/20X0	952,85	28,59	10,00	250,00	721,44
31/12/20X0	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30/06/20X1	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31/12/20X1	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

In contabilità si procederà con le seguenti scritture:

Rilevazione della vendita a valore attuale dei flussi:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale della vendita di merci			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	952,85	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		952,85

Rilevazione degli interessi attivi calcolati al tasso di mercato, rilevazione degli interessi semestrali al tasso nominale calcolati come nell'esempio sopra esposto.

Queste rilevazioni vanno sempre effettuate per competenza e quindi alla scadenza di ogni rata:

	30.06.20X0	Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale			
C) II) 1) Crediti verso clienti		28,59	
C) 16) d) Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti			28,59
C) IV) Disponibilità liquide		10,00	
C) II) 1) Crediti verso clienti			10,00
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV) Disponibilità liquide		250,00	
C) II) 1) Crediti verso clienti			250,00

Nel caso in cui gli interessi non fossero stati esplicitati in fase contrattuale, quindi pari a zero, ed il tasso desunto dall'andamento di mercato fosse stato del 3%, ed in assenza di costi di transazione, sarebbe stato quest'ultimo a dover essere applicato per il costo ammortizzato se gli effetti possono essere considerati rivelanti.

Il nuovo art. 2423 al comma 4° del codice civile stabilisce che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono ermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*. Ciò significa che l'utilizzo del tasso effettivo di interesse ha senso solo se porta informazioni utili ai lettori. *“Ne consegue che il ricorso al tasso di interesse effettivo ha senso fintantoché si fornisca un'informazione utile al lettore del bilancio e che le imprese possano non utilizzare il tasso di interesse effettivo- e quindi il costo ammortizzato – quando reputano irrilevanti gli effetti che si producono utilizzando tale criterio in luogo di spendere a conto economico i costi/ricavi di transazione e rilevare per competenza il tasso di interesse nominale”*³¹. Ciò accade nel caso in cui i costi di transazione sono esigui rispetto all'ammontare stesso della transazione.

³¹ Venuti M. De Mauro A.R., *Criterio del costo ammortizzato e processo di attualizzazione per i crediti e i debiti in bilancio*, in Corr. Trib. 12/2016 pp. 941-94

In questa sede va fatto un inciso che riguarda la normativa II.DD: in via generale l'art. 83 del TUIR come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 244/2016, dice che i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale inseriti nei nuovi principi contabili sono fiscalmente riconosciuti. Pertanto, con il criterio del costo ammortizzato trova applicazione il principio di derivazione rafforzata. La prima iscrizione di un credito verso clienti ad un valore differente dal valore nominale deve essere riconosciuta anche ai fini fiscali in forza del suddetto principio. Ciò deriva dal fatto che la determinazione del credito è stata effettuata sulla base del principio contabile OIC 15, tenuto conto del fattore temporale e del tasso effettivo. Di conseguenza sarà su tale valore che verrà effettuato il calcolo della svalutazione secondo l'art. 106 del TUIR. Tanto si ricava dalla relazione illustrativa del D.M. 3 agosto 2017 – IFRS OIC, che riconosce ai fini IRES la *“diversa qualificazione della prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale”*.

- Cancellazione dei crediti. In primis i crediti sono cancellati dal bilancio quando incassati o a seguito di rettifiche di fatturazione ed ogni altro evento che comporti l'estinzione del diritto ad esigere dal cliente o da altri soggetti l'importo dovuto in disponibilità liquide o in beni e servizi di pari valore. Secondo i principi contabili per poter cancellare un credito devono realizzarsi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
 - b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

I crediti possono essere cancellati dal bilancio a seguito di atti estintivi e possono essere ricondotti *“sia al realizzo dei crediti e cioè al loro trasferimento a titolo definitivo a soggetti terzi, sia alla loro sopravvenuta insussistenza presso lo stesso creditore a seguito della prescrizione del diritto, della remissione del credito, della stipula di atti transattivi con il debitore, ecc.”*³². In tutti questi casi si parla di perdite su crediti inscrivibili alla voce B.14) del conto

³² Circolare Assonime n. 15 del 13/08/2013 punto 1.2.2

economico, tuttavia la sentenza della Corte di cassazione, Sez. tributaria, 20 maggio 2011 n. 11217 precisa che il minor credito conseguente ad una definizione pattizia tra debitore e creditore non può essere considerata una perdita su crediti. La suprema corte pone in evidenza che: *“L’eventuale minor introito ... discende dalla determinazione del credito”* ed *“è il portato di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando un credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo”*. Giustamente come ha affermato la Corte non si parla di perdita su credito in quanto si sta determinando l’ammontare del credito in base a motivazioni che non discendono dal contratto o dai fatti che hanno dato origine al credito stesso. Si potrà parlare eventualmente di *“sopravvenienza passiva”*.

1.3 Mancata svalutazione dei crediti verso Clienti ed il reato di falso in bilancio

La Corte di cassazione penale, Sez. V, con la sentenza nr. 29885 del 16 giugno 2017 ha condannato un imprenditore per bancarotta impropria da falso in bilancio per non aver svalutato un credito in bilancio che, secondo i corretti principi contabili, avrebbe dovuto essere svalutato del 90%. Ciò aveva permesso all’azienda di proseguire l’attività senza prendere atto che il patrimonio netto era divenuto negativo e che era necessaria una ricapitalizzazione oppure la messa in liquidazione.

In particolare, *“La Corte territoriale aveva, infatti, osservato, con motivazione priva di vizi logici, che la permanenza nel bilancio della fallita del credito verso la società D.M. Impianti, in realtà inesigibile fin dal 2007, senza operare la dovuta svalutazione almeno del 90 % - secondo principi contabili che non sono affatto irrilevanti come sostiene la difesa ma che sono, invece, dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione: Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 – aveva consentito alla stessa di proseguire l’attività senza prendere atto che il patrimonio netto era divenuto negativo e che era quindi necessario o provvedere alla sua ricapitalizzazione o alla sua liquidazione (o*

alla richiesta di fallimento).”³³. La condotta dell'imprenditore trova qualificazione nell'art. 223, comma secondo n. 1, della Legge Fallimentare.³⁴ Correttamente viene sanzionata la condotta di chi ha cagionato il dissesto intendendo per dissesto lo squilibrio economico che ha portato al fallimento, contravvenendo alle disposizioni di legge e cagionando per questo motivo danno ai terzi. Si entra qui di nuovo nel campo delle “valutazioni”, la prima sentenza della Corte di Cassazione Penale (n. 33774/2015) aveva affermato che le valutazioni di poste inesistenti o l'attribuzione di un valore ad una realtà insussistente costituissero fatti materiali non rispondenti al vero e non valutazioni, di conseguenza dovevano essere escluse dal falso valutativo. Con la sentenza n. 890/2016 del 12 gennaio 2016 la Corte di Cassazione Penale ha rilevato l'opposto: le valutazioni possono ritenersi false ogni volta che violino criteri di valutazione determinati dalla disciplina civilistica, dalle Direttive e Regolamenti di diritto Comunitario o da prassi contabili generalmente accettata quali i principi contabili nazionali OIC. Rileva il falso valutativo ogni volta che il redattore del bilancio/Amministratore ha consapevolmente, e senza dare giustificazione in Nota Integrativa, discostato le valutazioni dalle norme civilistiche per indurre i lettori del bilancio in errore.

Il falso valutativo “*deve riguardare dati informativi essenziali, idonei ad ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari*” e la potenzialità ingannatoria “*ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale*”. L'alterazione dei dati del bilancio – spiega la sentenza – “*non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il c.d. falso qualitativo avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero l'impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di “voci”, pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio*”.

Sulla base di queste argomentazioni, indubbiamente più razionali sul piano sistematico e teleologico, le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto:

³³ Cass. Penale, Sez. V, Sentenza n. 29885 del 16 giugno 2017, “Motivi della decisione”

³⁴ Legge Fallimentare 232 del 11 dicembre 2016, art. 223, comma 2°, n. 1 “hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli art. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile”

“Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.³⁵ La Corte di Cassazione con la sentenza 22474/2017 ritorna sull’argomento ribadendo che la ratio della normativa sul falso in bilancio va a tutelare la veridicità e la completezza delle informazioni societarie avendo ben presente che, tali falsità, vanno ad influire sul patrimonio della Società, sul patrimonio dei soci su quello dei creditori e dei terzi. Il bilancio è un documento in cui confluiscono dati certi come i costi di acquisto e dati stimati come il valore netto di realizzo dei crediti e dati congetturali come il calcolo degli ammortamenti che richiedono una valutazione, il bilancio *“non contiene fatti ma il racconto di essi”*³⁶, pertanto è suscettibile della soggettività delle valutazioni fatte dagli Amministratori che hanno come limite la normativa civilistica ed i principi contabili. In sostanza oggi possiamo ritenere che se gli importi indicati nel bilancio sono stati iscritti senza rispettare i termini sopra indicati, siamo in presenza di falso in bilancio penalmente rilevante. Come abbiamo già detto più volte in questo elaborato il bilancio è lo strumento informativo per eccellenza attraverso il quale si acquisiscono informazioni di tipo finanziario, patrimoniale ed economico e deve essere redatto secondo i principi di - chiarezza nella sua esposizione e comprensione - di una rappresentazione veritiera e corretta. Non si può ottenere una verità oggettiva per il fatto che alcune poste devono essere valutate ma dai redattori del bilancio si può pretendere che essi valutino tali poste attraverso una verità relativa che evidenzi un dato il più coerente possibile con la realtà aziendale e che rispetti i criteri imposti dalla legge. Sono questi criteri che ci permettono di stabilire la veridicità o falsità di tali poste. Non si può tuttavia essere troppo rigorosi il principio contabile OIC 11 dispone che *“errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili”* in quanto *“il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o delle previsioni”*. Tuttavia tali deviazioni *“trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e*

³⁵ Benussi C., *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 45

³⁶ Iorio A., *Il concorso tra falso in bilancio e reati tributari*, Corr. Trib. 9/2018 pp. 665-670

*sul loro significato per i destinatari*³⁷. Torniamo sempre sullo stesso punto il dato di bilancio deve essere più attendibile possibile, il più possibile vicino alla realtà aziendale e rilevato a norma di legge per garantire una corretta informazione ai terzi. A ciò sono tenuti i redattori del bilancio onde evitare di incorrere in responsabilità penali. La Legge 27 maggio 2015, n. 69 identifica quali sono i soggetti sui quali far valere la responsabilità penale delle false comunicazioni sociali, ma questi devono anche aver compiuto il fatto e non basta l'identificazione della loro funzione formale. Essi sono coloro che svolgono:

- attività tipiche relative alla documentazione contabile della Società;
- gestiscono l'impresa;
- amministrano la società;
- rivestono ruoli di controllo;

La loro condotta è identificabile in:

- condotta di tipo commissivo: esposizione consapevole nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali rilevanti (non si tratta pertanto di un semplice errore) non corrispondenti al vero, ledono l'interesse giuridico tutelato.
- Condotta omissiva: non vengono fatte le comunicazioni sociali imposte per legge sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria.

La condotta è tale da indurre le persone in errore. Questa fattispecie viene considerata come un reato di pericolo e di conseguenza non servirà dimostrare il danno effettivo cagionato. Il reato è configurabile come delitto e quindi il carico sanzionatorio sarà più elevato.

Qui però non tratteremo della parte sanzionatoria.

Ritornando all'argomento trattato, perdite su crediti, essendo i crediti una posta "valutativa" essa si configura nel falso in bilancio se consapevolmente indicata errata o se volutamente omessa o non stralciata secondo i corretti principi contabili ai quali la legge fa riferimento.

³⁷ Pascolin A., *Esistono ancora soglie di punibilità nel falso in bilancio? Il principio di revisione ISA Italia n. 320 e la sua possibile applicazione*, in *Il Diritto Fallimentare* 6/2016 p. 1551

Capitolo II: Normativa II.DD

- 3. L' art. 106 del TUIR: Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti
 - 2.1.1 Trattamento dell'Iva nell'ambito della svalutazione dei crediti
- 2.3 Nuovo regime fiscale di cui all' art. 101 comma 5° TUIR – Circolare 26/E/2013 Agenzia delle Entrate (Perdite da inesigibilità)
 - 2.3.1 Perdite su crediti di modesto ammontare
 - 2.3.2 Perdite su crediti in caso di fallimento o procedure concorsuali
 - 2.3.3 La deducibilità delle perdite su crediti derivanti da accordi di ristrutturazione dei debiti
- 2.4 Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi
 - 2.4.1 Cessione pro soluto
 - 2.4.2 Atto transattivo con il debitore
 - 2.4.3 Rinuncia al credito
 - 2.4.4 Cancellazione del credito
- 2.4 Crediti prescritti e perdita deducibile

CAPITOLO II: Normativa II.DD

Premessa

Prima di trattare l'argomento perdite su crediti dal lato della normativa II.DD. dobbiamo ricordare i due precetti fondamentali sui quali si basa il diritto tributario:

- la nostra Costituzione stabilisce con l'art. 23 che: *“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*;
- sempre la nostra Costituzione stabilisce con l'art. 53 che: *“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e al secondo comma “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”*.

Ciò significa che nella determinazione del reddito fiscale siamo vincolati non più a rilevazioni solo prudenziali ma a rilevazioni certe indicate dalla legge e dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate che ci danno l'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria in merito all'applicazione della normativa e che nulla ci sarà chiesto, a livello di tassazione se non in base alla capacità contributiva che verrà rapportata al carico fiscale in progressione al reddito che produciamo. Teniamo presente inoltre che nella determinazione del reddito fiscale le poste devono essere certe o determinabili in modo oggettivo.

La disciplina fiscale della deduzione delle perdite su crediti è stata oggetto di importanti modifiche ad opera prima del d.l. 83 del 22 giugno 2012 (il c.d. “decreto crescita”, convertito poi con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), dal d.lgs. 147 del 14 settembre 2015 ed in via interpretativa attraverso la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 26/E/2013, che hanno sostanzialmente delineato i casi in cui tali perdite sono fiscalmente rilevanti dando ad alcuni la qualità di “presunzione legale”. Ciò significa che l'Agenzia delle Entrate, in un eventuale controllo, poco può fare in merito al recupero del costo. Sono stati inseriti i requisiti di certezza e di precisione, richiesti affinché una perdita possa considerarsi deducibile. Tale intervento normativo è stato introdotto in un momento in cui, a causa del perdurare della crisi economica, le situazioni di inesigibilità erano in deciso aumento e l'intervento era necessario per dar chiarezza all'intera disciplina fiscale dei crediti.

2. L'art. 106 del TUIR: Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti.

L'art. 106 del TUIR detta le regole per poter effettuare la svalutazione in misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dall'inesigibilità potenziale dei crediti.³⁸. Questo articolo regola la fattispecie delle svalutazioni generiche, le cosiddette svalutazioni per "masse". Si tratta di poste meramente prudenziali ancorché vincolate da limiti quantitativi che si esprimono in determinate percentuali di detrazione. Esse consentono la rilevazione di costi ed oneri futuri, se di competenza dell'esercizio, adeguando il reddito fiscale a quello economico. Il suddetto articolo riconosce, per i crediti commerciali, una svalutazione pari allo 0.50% del loro valore nominale o di acquisizione, escludendo quelli coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e servizi che danno origine ai ricavi, fino al raggiungimento del 5% del valore nominale complessivo dei crediti iscritti in bilancio alla fine dell'esercizio. La parte eccedente andrà a formare il reddito dell'anno successivo. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12379/2002 ha affermato, confermando quanto stabilito anche dal 1° comma dell'art. 106 del TUIR, che: *"sono esclusi dalla deduzione i crediti, che siano coperti da garanzia assicurativa, quelli cioè assicurati contro il rischio di insolvenza, e, nel caso di assicurazione parziale, nei limiti dell'importo effettivamente assicurato"*. In particolare, la Corte qui sta già portando delle limitazioni alla base imponibile sulla quale calcolare la percentuale dello 0.50%: essendo il credito "blindato" da una copertura assicurativa e prevedendo in modo certo che il credito verrà onorato o direttamente dal cliente o tramite la copertura assicurativa, si ritiene corretto il pensiero della Corte ovvero che il valore nominale del credito, in presenza di tale fattispecie, non deve far parte della base imponibile di calcolo. La prima condizione essenziale perché un credito possa far parte della base di calcolo è che lo stesso deve essere iscritto

³⁸ Art. 106 TUIR Svalutazioni dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti-“ 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' più' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.”

in bilancio, escludendo quindi tutti i crediti che sono stati cancellati dal bilancio anche se non ancora incassati. Non viene fatta un'analisi credito per credito come invece previsto dai principi contabili, ma si procede con il calcolo di una svalutazione su un ammontare complessivo che rispecchia il valore nominale dei crediti. Questo calcolo tiene in conto, in via prudenziale, del valore nominale dei crediti e procede con una stima vincolata allo 0.50% di svalutazione degli stessi, senza tenere in considerazione la rischiosità che ognuno di essi porta con sé. L'ammontare così ottenuto potrebbe discostarsi molto da quanto previsto dai principi contabili, che invece prevedono delle stime e delle analisi più realistiche. Partendo dal presupposto che chi redige il bilancio lo rediga secondo i postulati di veridicità e correttezza, la soluzione proposta dai principi contabili sembra la più coerente con la realtà aziendale. Una volta effettuato il calcolo e confrontato con quanto rilevato in bilancio, secondo i principi contabili, ci si potrebbe trovare di fronte a due fattispecie di situazioni: una in cui si è costretti a rettificare l'utile o la perdita civilistica in quanto il costo "svalutazione" risulta troppo elevato secondo i dettami del TUIR e una, nel caso contrario, dove si è costretti, a rettificare l'utile o la perdita perché il valore della "svalutazione" ai fini fiscali è maggiore.

Nel dettaglio fanno parte della base imponibile di calcolo:

- i crediti derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- i crediti derivanti dalla cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I crediti fin qui descritti nascono dall'attività diretta dell'impresa dal suo core business;

- i crediti cambiari presentati allo sconto purché risultanti dal bilancio e non garantiti da assicurazione il cui costo sia stato dedotto. Sono altresì computabili i crediti presentati allo sconto e ceduti con la formula pro-solvendo³⁹, purché a fine anno si richieda all'Istituto bancario, ove sono stati ceduti, la certificazione degli effetti presentati allo sconto e non ancora onorati;
- importi documentati di ricevute bancarie, ricevute all'incasso, ricevute al "salvo buon fine" trattandosi di crediti ordinari ovvero di finanziamenti a breve termine

³⁹ Pro solvendo: il cedente oltre a garantire la sussistenza e validità del credito si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore: se quest'ultimo non paga, a ridare i soldi al cessionario ci penserà il cedente

concessi in varie forme tecniche, tipicamente apertura di credito, sconto, riporto, anticipazione, dalle banche alla propria clientela affidata, che riguardano crediti commerciali;

- i crediti derivanti dalla cessione di azioni o quote di società di capitali ed enti, obbligazioni ed altri titoli di serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non sono compresi tra i beni il cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i crediti garantiti da pegno o ipoteca "sempre che tale garanzia non abbia originato un costo (quale il premio assicurativo), essendo in tal caso quest'ultimo deducibile ed il credito non computato ai fini dell'accantonamento (Ris. n. 70/1993; Ris. n. 217/1979)"⁴⁰.

Sono esclusi dal computo:

- le vendite di beni strumentali e di immobilizzazioni finanziarie.
- I crediti per interessi di mora che riguardano crediti non giudicabili a rischio di insolvenza. La Corte di Cassazione, sez. trib., 22 novembre 2009, n. 24526, tuttavia, a questo riguardo è arrivata alla conclusione che: "*Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora vantati nei confronti di una P.A. sono deducibili dal reddito d'impresa*". Quest'ultimi pertanto rientrano nel computo della base imponibile.
- Non applicano l'art. 106 del TUIR le imprese minori di cui all'art. 66 del TUIR, le imprese cioè che applicano il regime di contabilità semplificata.
- I crediti ceduti con operazioni di factoring o con lo sconto di cambiali cedute, per questi crediti si ha il trasferimento delle titolarità giuridica del credito (cessione pro-soluto).

In sostanza tutti i crediti che non sono coperti da garanzie e/o assicurazione, che non hanno trasferito anche solo sostanzialmente la loro titolarità ad altro soggetto fanno parte dell'ammontare sul quale calcolare forfettariamente lo 0.50% di accantonamento per svalutazione dei crediti da far confluire in apposito fondo:

⁴⁰ Moscatelli M.T., *Commentario Breve alle Leggi Tributarie Tomo II TUIR e Leggi complementari*, 2010 CEDAM Editore.

B.10.d)

C.II.1) S.P.

Svalutazione Crediti

a

Fondo svalutazione Crediti

Tra l'art. 106 e l'art. 101 del TUIR deve esistere un collegamento: con il primo accantoniamo in via prudenziale la svalutazione dei crediti, con il secondo rileviamo la perdita sui crediti stessi nel momento in cui se ne ha la certezza. Il secondo comma dell'art. 106 del TUIR ci dice quando il Fondo svalutazione crediti va utilizzato: *“Le perdite su crediti ... sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi”*⁴¹. Ciò significa che in primo luogo si procederà con la verifica dell'ammontare del credito, non più incassabile, del quale abbiamo la certezza e che ha le caratteristiche previste dall'art. 101 comma 5° del TUIR per essere imputato a perdita e si procederà poi con la sottrazione del fondo e, se non capiente, con l'imputazione dell'importo residuo a perdita su crediti. L'Agenzia delle Entrate ha confermato con la Risoluzione 127/E/2006 quanto già stabilito dall'art. 106 del TUR, che con riferimento alle perdite su crediti esse: *“sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi”*.

Il Contribuente al verificarsi delle condizioni per poter dedurre la perdita su crediti già computata in altro esercizio ma non dedotta fiscalmente ha l'obbligo di dedurlo non potendo rinviare ulteriormente tale deduzione.

Per le scritture contabili si veda il paragrafo 1.2.1.

2.1.1 Trattamento dell'Iva nell'ambito della svalutazione dei crediti

L'art. 106 del TUIR definisce la base di calcolo per la svalutazione dei crediti, intendendo quelli: *“che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 85”*. In particolare, secondo l'art. 85 citato: *“Sono considerati ricavi: ...”*. Si parla, quindi di ricavi. E l'Iva?. La prassi vuole che a fine

⁴¹ Art. 106 TUIR Svalutazioni dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti- 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

anno per determinare la base di calcolo dove applicare lo 0.50% di svalutazione dei crediti, si prenda a riferimento il valore nominale risultante dal bilancio. Nel bilancio vengono iscritti i crediti comprensivi di Iva. Ciò significa che anche l'importo riferito all'Iva viene svalutato. Nella considerazione che attualmente solo nel caso di procedure concorsuali definitive si può emettere la nota di variazione Iva, la svalutazione effettuata sull'intero importo del credito è da considerarsi corretta. La neutralità dell'Iva trova il suo naturale corso solo nel momento in cui, nei confronti di un credito inesigibile e sottoposto a procedure concorsuali, si può emettere la nota di variazione e far ricadere sull'Erario l'onere del tributo. Negli altri casi l'Iva diventa un "costo" non recuperabile ed è corretto che sia portato a perdita su crediti. Si deve tenere in considerazione che il creditore ha assolto l'Iva e l'ha versato alle casse dell'Erario. Pertanto, se non siamo in presenza di procedure concorsuali definitive l'Iva viene svalutata come componente del credito inesigibile. Se successivamente per ritorno in bonis del debitore ci fosse l'incasso del credito stralciato e portato a perdita, si dovrà rilevare una sopravvenienza attiva sia per la parte imponibile che per la parte dell'Iva portata a perdite. Tutt'altro discorso deve essere fatto per le perdite su crediti per cui l'art. 26 del d.P.R. 633/1972 prevede l'emissione della nota di variazione Iva. In questi casi si devono effettuare delle valutazioni in merito all'effettiva possibilità di incassare il credito divenuto inesigibile, dovendo aspettare il termine delle procedure per avere l'importo che verrà effettivamente incassato o non incassato. Con la procedura di concordato preventivo, concordato fallimentare e fallimento, non si ha la certezza della perdita fino alla sentenza finale ed il riparto finale dell'attivo "monetizzato". I tempi della procedura sono molto lunghi possono arrivare fino ai dieci anni. Neppure con la procedura esecutiva individuale si ha la certezza della perdita, se non alla fine delle stesse. Anche l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, che sembra il più coerente e strutturato sulla reale situazione economico-patrimoniale-finanziaria del debitore, si deve aspettare il termine della procedura per avere la certezza che lo stesso sia stato portato a conclusione e non si sia tramutato in fallimento. Non vi è chiarezza. Ci si potrebbe trovare di fronte alla situazione in cui l'Amministrazione Finanziaria, in caso di verifica, faccia una variazione in aumento del reddito civilistico della parte di Iva svalutata o portata a perdita, considerandola, invece, un credito nei confronti dell'Erario, che verrà riconosciuto con l'emissione della nota di variazione Iva. Tuttavia, questa ipotesi, sulla base della normativa attualmente in vigore, è fattibile solo nei casi previsti dall'art. 26 del d.P.R. 673/1972 e sulla base di mere valutazioni, visto

che la certezza della perdita la si avrà solo nel momento in cui ci sarà la chiusura definitiva delle procedure concorsuali. Volendo operare in questo senso le valutazioni dovranno essere fatte sulla base degli “elementi certi e precisi” e una volta determinato il valore scorporare l’Iva ed imputare a svalutazione/perdita solo l’imponibile. Negli altri casi non possono essere mosse contestazioni visto che il tributo in questione non può, in base alla normativa, essere fatto ricadere sull’Erario, rientra pertanto tra le perdite/svalutazioni.

In mancanza di prescrizioni, anche da parte dei principi contabili, è prassi comune procedere con la svalutazione ed imputazione a perdita del credito nel suo complesso (imponibile ed iva), posticipando eventualmente la rilevazione della sopravvenienza attiva al sorgere di nuovi elementi.

2.2 Nuovo regime fiscale di cui all’ art. 101 comma 5° TUIR – Circolare 26/E/2013 Agenzia delle Entrate (Perdite da inesigibilità)

Il Decreto n. 147/2015 è stato emanato per attuare quanto prevedeva la Legge 11 marzo 2014 n. 23 recante la Delega al governo “per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” sostenendo nell’art. 12, lett. a: *“l’introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti”* e *“l’estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovra indebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati”*⁴². Nella nuova formulazione dell’art. 105 comma 5° del TUIR, viene ribadito che le perdite su crediti *“sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, ... se il debitore e` assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”*, ma viene anche aggiunto che le perdite su crediti sono deducibili anche *“se il debitore ... ha concluso un ... piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e` assoggettato a procedure estere equivalenti,*

⁴² Fiorentino S. Lombardi O., *Il nuovo regime delle perdite su crediti*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 05/2017 pp. 1944-1965

previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni". Il legislatore ha previsto una clausola generale "elementi certi e precisi" e una clausola specifica " assoggettamento a procedure concorsuali". Ha in sostanza delimitato la possibilità di rilevare perdite su crediti ad eventi circoscritti e precisi, evitando la soggettività del redattore del bilancio.

Per rafforzare questo principio con la sentenza n. 9218 del 21 aprile 2011 la Cassazione, sezione Tributaria, ha confermato che le perdite su crediti devono essere dedotte:

- allorquando sussistono gli elementi certi e precisi di tale perdita, ovvero, come ha stabilito l'Amministrazione Finanziaria, quando emerge la definitività della stessa;
- nell'esercizio di competenza, che coincide, come ribadito dalla Cassazione, con quello in cui si manifestano, per la prima volta, i suddetti elementi certi e precisi.

43

Leggendo il comma 5° dell'art. 101 del TUIR⁴⁴ si deduce che è stata ampliata la categoria delle perdite su crediti che possono essere dedotte dal reddito d'impresa se

⁴³ Borgoglio A., *Le perdite su crediti sono deducibili quando diventano certe*, in IL FISCO 20/2011 pp. 3206-3209

⁴⁴ Art. 101 co. 5 del TUIR "Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

5bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio."

riconducibili a “criteri legali” di cui il legislatore ha individuato a priori le circostanze legittimanti ex-lege alla loro deducibilità fiscale. Per essi valgono sempre gli elementi di certezza e precisione e sono:

- crediti di modesta entità;
- crediti prescritti;
- crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei corretti principi contabili;
- crediti vantati nei confronti di un creditore assoggettato a procedura concorsuale, o che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o ha pubblicato presso il Registro delle Imprese, un piano attestato di risanamento, ovvero è interessato ad una procedura estera equivalente, in un scambio con il quale si ha un adeguato scambio di informazioni. Nell’articolo viene precisato, inoltre, che il debitore si considera assoggettato “alle procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione”.

Sempre l’art. 13 del d.lgs. n. 147 del 2015 che introduce il nuovo 5° comma-bis nell’art. 101, recita: *“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del 5° comma, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”*. Tale disposizione contiene un’importante precisazione temporale che determina la competenza fiscale.

Infine, il medesimo decreto n. 147, all’art. 13, 3° comma interpreta il 5° comma dell’art. 101 del TUIR in base al quale *“le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito*

dal bilancio in applicazione dei principi contabili". Anche qui, con questa precisazione, viene determinato il fattore temporale che determina la competenza fiscale.

Analizziamo ora gli elementi "certi e precisi" imposti dalla norma. L'introduzione di questi elementi è dovuta al fatto di voler togliere al contribuente l'arbitrio di scegliere il periodo d'imposta più vantaggioso ove far confluire la perdita. La perdita deve essere precisa nella sua determinabilità e nel suo ammontare ai sensi dell'art. 109 del TUIR, che determina l'esercizio di competenza ed il loro ammontare: "*Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.*". Viene nuovamente ribadito in via generale il principio di previa imputazione a conto economico. Viene nuovamente ribadito che le spese devono essere afferenti ai ricavi e proventi (principio di inerenza dei principi contabili). Vengono nuovamente ribaditi i concetti di precisione e certezza che sono elementi essenziali per la determinazione del costo. Per definire la certezza della perdita, oltre alla competenza temporale di imputazione a reddito imponibile fiscalmente, si deve verificare la sua esistenza. Ci viene in aiuto la circolare 26/E del 2013. Si considera certa una perdita quando è considerata "definitiva". Per le perdite su crediti derivanti da un processo valutativo la "definitività" sussiste solo in presenza di un'insolvenza non temporanea del debitore. La temporanea incapacità di assolvere alle obbligazioni a causa di problemi finanziari da parte del debitore non è sicuramente un elemento di certezza avente il criterio di definitività, in quanto la momentanea incapacità di pagare potrebbe risolversi in breve tempo e riportare il debitore nella situazione di solvenza. Questo tipo di perdita pertanto rientra tra quelle "potenziali". L'*"insolvenza non temporanea del debitore come, ad esempio il decreto che accerti lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore o di persistente assenza del*

*debitore ai sensi dell'art. 49 del codice civile.*⁴⁵ oltre alla denuncia del furto d'identità da parte del debitore ex art. 494 del codice penale, sono elementi che vanno a definire lo stato di insolvenza definitivo e certo del debitore.

Il carattere permanente dell'irrecuperabilità può essere meglio elencato in queste circostanze:

- protesto dei titoli di credito utilizzati dal creditore per l'incasso;
- impossibilità di notifica degli atti giudiziari;
- irreperibilità del debitore;
- oggettiva convenienza alla rinuncia al credito;
- infruttuoso esito delle azioni esecutive. Con la R.M. n.16/e/2009 l'Amministrazione Finanziaria era intervenuta per chiarire che anche se l'atto di pignoramento è risultato negativo, in presenza di una situazione di temporanea illiquidità, questo non era sufficiente per legittimare la deduzione. Secondo l'Amministrazione Finanziaria c'era bisogno di una complessa ed articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore. Il pensiero dell'Amministrazione, anche se il caso in esame riguardava una ASL e quindi un ente pubblico che non può fallire, è proponibile anche nei riguardi di un'azienda/imprenditore del mondo privato, in quanto la momentanea difficoltà del debitore non definisce la certezza della perdita. Essendo una difficoltà momentanea il suddetto credito può essere incassato in un momento successivo.

Di parere contrario la sentenza della Cassazione n. 16330/2005⁴⁶ con la quale i giudici hanno dato valenza ai fini della deducibilità alle procedure esecutive non andate a buon fine.

In questo caso parlando di un processo valutativo l'elemento di prova deve essere prodotto dal Contribuente. In base al principio dell'onere probatorio⁴⁷ il contribuente è tenuto a provare con documenti analitici la certezza della perdita e la sua precisa determinazione, inoltre deve provare che ha portato in deduzione dal reddito la perdita nel momento in cui per la prima volta si sono manifestati gli elementi certi e precisi

⁴⁵ Mignarri e., *Deducibilità delle perdite su crediti Alcune annotazioni sulla circ. n. 26/E del 1° agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate*, in *Il Fisco* 35/2013, pp. 5389-5396

⁴⁶ Cass. Sez. Penale Tributaria n. 16330 del 03/08/2005

⁴⁷ Art. 2697 del codice civile stabilisce che chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento

previsti dalla norma. A sostegno di quanto sopra si riporta uno stralcio della recente sentenza della Cassazione n. 23330/2017, con la quale si conferma tale principio: *“l’anno di competenza per operare la deduzione delle perdite su crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale modo gli elementi “ceri e precisi” della loro irrecuperabilità.⁴⁸”*. Gli elementi di prova della certezza e precisione devono essere rappresentati da più elementi e possono essere forniti con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario. Essi devono essere gravi, precisi e concordati coerentemente con i principi enunciati dall’art. 2729⁴⁹ del codice civile in materia di presunzioni semplici. Di seguito un elenco di elementi probatori:

- l’esito negativo di azioni esecutive quali ad esempio il verbale di pignoramento negativo;
- l’infruttuoso invio di diffide ed intimazioni ad adempiere al pagamento dovuto fatte direttamente o attraverso un legale;
- il protesto dei titoli (es. assegni bancari, cambiali, pagherò tornati di gran moda durante il periodo di crisi economica);
- documentazione attestante la mancanza di beni mobili ed immobili in proprietà del debitore sui quali rivalersi;
- dichiarazione del debitore di non poter adempiere ad un invito a stipulare un concordato stragiudiziale per il rientro del debito anche in forma dilazionata;
- la lettera del legale incaricato alla riscossione del credito dove constata l’impossibilità di recupero del credito;
- le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di riscossione crediti, in grado di dimostrare la definitività della perdita;
- l’inutilità o la non convenienza economica ad esperire azioni esecutive di recupero per incapacienza del patrimonio del debitore.

Ci potremmo trovare nella situazione in cui procedere con un’azione esecutiva (il cui esito è chiesto ai fini probatori) risulti troppo gravosa per l’azienda. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che l’antieconomicità della prosecuzione delle attività di recupero del credito è verificata *“ogni volta in cui i costi per l’attivazione delle procedure di recupero risultano uguali o maggiori all’importo del credito da*

⁴⁸ Cass.Civile Sez. Trib. N. 23330 del 06/10/2017

⁴⁹ Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

recuperare".⁵⁰ I costi per le attività di recupero tuttavia devono essere dimostrati attraverso preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero del credito o attraverso lettere di legali che attestino, in modo puntuale, di aver eseguito la rigorosa comparazione dei suddetti preventivi e che questi sono in linea con i prezzi mediamente applicati dal mercato. Oltre a quanto detto si deve produrre una documentazione in merito alla valutazione complessiva effettuata sullo stato di insolvenza del debitore dove viene valutata la situazione economico-patrimoniale che deve essere assoluta e definitiva. Nel periodo di crisi appena trascorso sono state molte le aziende cadute in "difficoltà finanziarie" a causa delle insolvenze dei propri clienti e hanno dovuto valutare se intraprendere o meno azioni legali per il recupero del credito, valutando non tanto il costo dell'azione rispetto all'ammontare del credito, bensì il costo da sostenere rispetto alla propria capacità di onorare poi il proprio debito rispetto l'obbligazione assunta. Valutazione che si fondava soprattutto sulla possibilità o meno di incassare il credito scaduto. Pertanto, a seguito di una valutazione negativa effettuata dall'Amministratore, nei confronti dell'azione da intraprendere le stesse non venivano messe in atto. Di conseguenza l'elemento probatorio andava a cadere. Non si poteva far altro che procedere con la svalutazione secondo la normativa civilistica (ripresa poi da quella fiscale) in attesa degli eventi futuri. Molti sono stati anche i casi di dissesto finanziario causati dal mancato pagamento di un Ente Pubblico. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per specificare cosa accade in presenza di un debitore Pubblico: la circolare 23/E/2013 ricorda che *"l'infruttuosa attivazione delle procedure concorsuali nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedura concorsuali non è da sola sufficiente a dimostrare l'impossibilità futura del recupero del credito"*⁵¹. Tale limitazione nasce dal fatto che un Ente pubblico è un soggetto pagatore e considerato un "buon pagatore", anche se non rispetta i termini di scadenza del pagamento e gli stessi sono molto dilazionati nel tempo. Sulla base di questo presupposto, cioè della impossibilità di rilevare la perdita su crediti per questa tipologia di debitori e nella considerazione del fatto che durante la crisi alcuni imprenditori sono stati costretti a chiudere la propria azienda per fallimento, nonostante le prospettive economiche future fossero "rosee", in quanto non solvibili nei confronti dei propri fornitori perché l'Ente Pubblico non assolveva alle proprie obbligazioni, sarebbe opportuno un intervento normativo nel senso di poter far compensare almeno

⁵⁰ Circolare Agenzia Entrate n. 26/E/2013

⁵¹ Circolare Agenzia delle Entrate 26/E del 01 agosto 2013

in parte tali crediti con le imposte che il contribuente deve all'Erario in quanto debitore e contribuente. Si potrebbe così risolvere un problema che incide e ha inciso notevolmente sul tessuto economico e sociale del territorio ove ha ed aveva sede l'azienda.

Prima di analizzare le principali modifiche apportate all'articolo in esame, è doveroso fare un breve accenno al trattamento dei crediti in valuta estera.

Anche per questa fattispecie di crediti devono sussistere gli elementi certi e precisi. Sono assoggettati allo stesso trattamento al quale sono sottoposti i crediti "nazionali". Per determinare l'entità della perdita costituiscono validi elementi i documenti prodotti dagli organi nominati nell'ambito della procedura estera. A tal proposito la C.M. n. 39/E/2002 (par. 3) stabilisce che deve essere dimostrato il carattere definitivo della perdita su crediti: *"conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE (istituto per i servizi assicurativi del Commercio Estero)"*.

Tali elementi tuttavia per la Corte di Cassazione sentenza n. 23863 del 19 novembre 2017, non sono necessari. *"Non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal legislatore, che le perdite contestate risultino (solo e comunque) documentate in modo certo e preciso."*

Tuttavia, se il debitore è residente o localizzato in un paese non facente parte delle white list, ma facente parte di un Paese con regime fiscale privilegiato si deve dimostrare: l'effettiva attività commerciale del debitore estero, la concreta realizzazione dell'operazione economica, l'effettivo interesse economico. (art. 111 commi 10° e 11° del TUIR). Si rendono necessari, pertanto, gli elementi probatori della perdita su crediti. Contabilmente il valore da iscrivere in bilancio è quello riferito al tasso di cambio del giorno in cui viene effettuata l'operazione. A fine anno, secondo la normativa civilistica, si procederà con la valutazione del credito sulla base del tasso di cambio in vigore. Le eventuali variazioni di adeguamento della voce "credito" andranno rilevate, ai fini civilistici, come utile/perdita su cambi.

La normativa fiscale, tuttavia, all'art. 110, comma 3° del TUIR, prevede che gli utili e le perdite su cambi rilevate nel conto economico sulla base delle valutazioni eseguite a fine anno, non abbiano rilevanza fiscale, l'assumeranno solo nel momento in cui saranno effettivamente realizzate. Pertanto rispetto all'utile civilistico andrà operata una variazione in aumento. Il valore da assumere per il computo della base di calcolo per

l'accantonamento al fondo svalutazione crediti sarà, pertanto, il valore di prima iscrizione in bilancio (valore nominale). In conclusione le disposizioni del TUIR sono le stesse sia per i crediti in valuta estera che per i crediti nazionali.

Procediamo ora con la trattazione delle modifiche principali introdotti dal nuovo art. 101 comma 5° TUIR.

2.2.1 Perdite su crediti di modesto ammontare

La disposizione normativa che interessa le perdite su crediti di modesto importo produce i suoi effetti dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge 134/2012 del 07 agosto 2012. La circolare dell'Agenzia 26/E del 2013 chiarisce che l'anno 2012 per il contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è l'anno dal quale può *“essere dedotta la perdita relativa ai crediti di modesta entità per i quali risulti trascorso il periodo di sei mesi dalla scadenza prevista dalla norma”*.

Come abbiamo già detto l'art. 101 comma 5° del TUIR prevede dei meccanismi automatici di deduzione delle perdite su crediti quando: *“il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito.”* Sono considerati di modesta entità i crediti di importo non superiore ad euro 5000 per le imprese di rilevanti dimensioni (sono tali le imprese individuate a norma dell'art. 27 comma 10° d.l. n. 185/2008)⁵² e di euro 2500 negli altri casi. Ai fini della determinazione dei crediti di modesto ammontare, la circola dell'Agenzia delle Entrate 26/E/2013 ha dato utili indicazioni:

- anche in questo caso va considerato il valore nominale del credito al netto di eventuali incassi parziali. Non si devono tenere in considerazione né le svalutazioni civilistiche né quelle fiscali eventualmente effettuate. Non si computano gli interessi moratori eventualmente addebitati né gli oneri accessori addebitati in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera

⁵² d.l. 185/2008 Art. 27 co. 10° convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.

autonoma rispetto al valore del credito. Si tiene conto dell'Iva. Se siamo in presenza di un credito acquisito si deve tenere in considerazione il corrispettivo di acquisto (Art. 106 comma 2° del TUIR). Sul punto anche Assonime nella circolare 15 del 2013 dà le stesse indicazioni.⁵³

- Per il computo del limite dei 5000 o 2500 euro si deve far riferimento al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere. L'importo del credito può essere considerato singolarmente se riguarda un rapporto giuridico autonomo rispetto agli altri. In altri termini se da un singolo rapporto giuridico viene generato un solo credito scaduto da almeno sei mesi si valuterà solo questo. Se il rapporto giuridico ha prodotto più crediti si sommeranno tutti i crediti scaduti (esempio contratti di somministrazione). I crediti che nascono da uno stesso rapporto giuridico sono sottoposti a tutela legale unitaria e sono, anche per questo motivo, omogenei dal punto di vista di eventuali garanzie. Sono presi in considerazione nel loro complesso per un'eventuale valutazione economica, per le azioni di recupero che si possono o meno intraprendere, infine è per questi motivi che vanno valutati assieme ai fini della determinazione dell'elemento "modesto importo".

Ai fini della deducibilità ed in considerazione della lieve entità dei crediti si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali valutando l'operazione antieconomica in considerazione del fatto che intraprendere azioni di recupero potrebbe comportare il sostenimento di oneri eccessivi rispetto all'importo che ragionevolmente si potrebbe incassare.

Per quanto riguarda il principio di competenza, sempre la Circolare dell' Agenzia delle Entrate 26/E/2013 afferma che: *"Per quanto concerne, invece, il rispetto del principio di competenza, si fa presente che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico. In altri termini, qualora l'impresa - in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di*

⁵³ Assonime Circolare 15 del 2013 par. 2.3 "in ogni caso il valore da considerare pare essere quello lordo da IVA, ma "residuo" nel netto cioè, per esempio, di incassi parziali o rettifiche varie, come risulta dalla data della valutazione. Per quanto concerne gli interessi di mora, qualora siano imputati civilisticamente, poiché risultano imponibili solo al momento dell'incasso, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR pare coerente non si debbano considerare nel limite di cui si discute. In modo analogo non dovrebbero essere considerati in questa base gli oneri accessori (spese legali, amministrative, ecc.), che potrebbero essere addebitati al debitore, ma che nulla hanno a che vedere con il rapporto originario."

redazione del bilancio - imputi la perdita nel conto economico relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d'imposta di imputazione a conto economico. Peraltro, qualora la perdita sui crediti in esame sia stata imputata nel conto economico relativo ad un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente - perché non avente i requisiti per la deducibilità - la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo d'imposta di maturazione del semestre"⁵⁴, in sostanza tale perdita su crediti deve essere rilevata a conto economico quando si realizzano i due requisiti essenziali: imputazione a conto economico nel rispetto dei principi contabili e maturazione della scadenza dei sei mesi. In presenza di un fondo di svalutazione per masse si pone il problema delle deduzione o dell'utilizzo del fondo. Sempre la circolare dell'Agenzia delle Entrate 26/E del 01 agosto 2013, ha chiarito che nel caso di svalutazioni effettuate "per masse" la perdita su crediti deve essere imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate. "Nella circolare 14/E del 04 giugno 2014 era stato, inoltre, ribadito che nel periodo d'imposta in cui si realizzano i requisiti per la deduzione automatica delle perdite su crediti di modesto importo l'intero ammontare degli stessi crediti che trovano capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte "deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'art. 101 del T.U.I.R.""⁵⁵ Doverosa questa precisazione per evitare che il Contribuente individui il periodo di imposta a lui più favorevole per l'imputazione e deduzione delle perdite su crediti.

Contabilmente potremmo trovarci di fronte a tre diverse casistiche:

- l'ammontare dei crediti di modesto importo è inferiore all'ammontare del fondo svalutazione dei crediti accantonato;
- l'ammontare dei crediti di modesto importo è superiore all'ammontare del fondo svalutazione dei crediti accantonato, ma l'eccedenza è uguale o inferiore all'accantonamento per svalutazione crediti accantonato nell'esercizio in corso;
- l'ammontare dei crediti di modesto importo è superiore all'ammontare del fondo svalutazione dei crediti accantonato e dell'accantonamento per svalutazione crediti effettuato nell'esercizio in corso.

In tutti questi casi si dovrebbe procedere come segue:

⁵⁴ Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 01/08/2013

⁵⁵ Ferranti G., *Svalutazione dei crediti: perdite deducibili anche nell'esercizio di cancellazione dal bilancio*, in Corr. Trib. 40/2015 pp. 4028-4032

1. le svalutazioni per masse effettuate negli esercizi precedenti andrebbero utilizzate per prime e portate a diretta diminuzione della perdita su crediti rilevata in modo analitico nel corso dell'esercizio;
2. vanno individuati i crediti di modesto importo per i quali esiste il requisito di anzianità e per i quali secondo la norma esistono i requisiti per poter essere dedotti a titolo di perdite su crediti;
3. le svalutazioni crediti già transitate a conto economico vanno utilizzate nel seguente modo:
 - utilizzo della quota di svalutazione per masse dedotta nei precedenti esercizi a norma dell'art. 106 del TUIR, che residua a fine esercizio dopo l'utilizzo effettuato in corso d'anno per la copertura di perdite su crediti;
 - utilizzo della quota di svalutazione per masse contabilizzate ma non ancora dedotta nei precedenti esercizi a norma dell'art. 106 del TUIR perché eccedente il limite del 5%, che residua a fine esercizio dopo l'utilizzo effettuato in corso d'anno per la copertura di perdite su crediti;
 - utilizzo delle eventuali svalutazioni per masse effettuate nell'esercizio.
4. Ai fini del calcolo del limite di deducibilità del 5% della svalutazione contabilizzata nell'esercizio andrebbe utilizzato il valore nominale dei crediti al netto dei crediti di modesto importo dedotti a titolo di perdita.

E' chiaro che siamo in presenza di un regime a "doppio binario". I crediti di modesto importo presenti in bilancio, ma portati a perdite tramite la svalutazione, sono fiscalmente irrilevanti, pertanto la parte del fondo utilizzata, nel rispetto della previa imputazione a conto economico della perdita su crediti di modesto importo, prende la natura di fondo già dedotto (a titolo di perdita su crediti) e non più assoggettato all'art. 106 del TUIR. Questo fondo ai fini del 101 comma 5° del TUIR è divenuto perdita su crediti ed ora fa riferimento ad un singolo credito. La svalutazione così effettuata costituisce una deduzione definitiva. Nel caso il credito venisse incassato si dovrebbe rilevare una sopravvenienza attiva tassabile.

Esempio: Alfa vanta un credito nei confronti di Beta di euro 2000 scaduto da oltre 6 mesi. Effettua la svalutazione a conto economico del credito di modesto importo. Il fondo svalutazione crediti è pari a 10000 euro dedotto fiscalmente per 1500 euro:

si procede con l'utilizzo del fondo svalutazione crediti già dedotto negli anni passati:

C.II.1) S.P.		C.II.1) S.P.
Fondo svalutazione crediti dedotto	a	Fondo svalutazione minicrediti
1500,00 euro		1500,00 euro

Per la parte mancante si utilizza il fondo svalutazione crediti tassato (Cioè formato con accantonamenti non dedotti fiscalmente, esso è la parte del fondo svalutazione crediti civilistico che eccede quello "non-tassato" ai fini dell'art. 106 del TUIR):

C.II.1) S.P.		C.II.1) S.P.
Fondo svalutazione crediti tassato	a	Fondo svalutazione minicrediti
500,00 euro		500,00 euro

Nel caso più semplice in cui non esiste un fondo svalutazione si procede con la rilevazione diretta della perdita su crediti:

B.14) C.E.		C.II.1) S.P.
Perdita su crediti	a	Credito Vs. Beta
2000,00 euro		2000,00 euro

Esempio: Beta al 31/12/xx ha iscritto in bilancio un credito di euro 170 nei confronti di Gamma, il credito è scaduto da oltre 6 mesi ed è fiscalmente deducibile. Il fondo svalutazione crediti è complessivamente pari a 70 di cui 50 fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106 del TUIR e 30 fiscalmente in deducibile. Si decide di svalutare il credito ma non di stralzarlo dal bilancio.

La perdita è coperta inizialmente con il fondo svalutazione crediti dedotto:

C.II.1) S.P.		C.II.1) S.P.
Fondo svalutazione crediti dedotto	a	Fondo svalutazione minicrediti
50,00 euro		50,00 euro

Per la parte rimanente va utilizzato il fondo tassato:

C.II.1) S.P.		C.II.1) S.P.
Fondo svalutazione crediti tassato	a	Fondo svalutazione minicrediti
20,00 euro		20,00 euro

Per la parte di utilizzo del fondo tassato si procederà nella dichiarazione dei redditi con una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Per la parte rimanente si procede con una specifica svalutazione fino ad arrivare al totale del credito portato a perdita:

B.10) C.E.		C.II.1) S.P.
Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione minicrediti
100,00 euro		100,00 euro

Ipotizzando un incasso pari a 50 nell'esercizio successivo si dovrebbe procedere con le seguenti scritture:

Diminuzione in S.P. del valore del minicredito:

C.IV.3) S.P.		C.II.1) S.P.
Denaro e valori in cassa	a	Credito Vs. Beta
50,00 euro		50,00 euro

Storno del fondo svalutazione minicrediti:

C.II.1) S.P.		C.II.1) S.P.
Fondo svalutazione minicrediti	a	Fondo svalutazione crediti
50,00 euro		50 euro

Fiscalmente in dichiarazione dei redditi si dovrà procedere con la rilevazione in aumento di una sopravvenienza attiva per l'importo di euro 50,00 in precedenza dedotto come perdita su credito.

Se invece si procede con lo stralcio del credito dal bilancio, si rileveranno le seguenti scritture:

La perdita è coperta inizialmente con il fondo svalutazione crediti dedotto:

C.II.1) S.P.		C.II.1) S.P.
Fondo svalutazione crediti dedotto	a	Fondo svalutazione minicrediti
50,00 euro		50,00 euro

Per la parte rimanente va utilizzato il fondo tassato:

C.II.1) S.P.		C.II.1) S.P.
Fondo svalutazione crediti tassato	a	Fondo svalutazione minicrediti
20,00 euro		20,00 euro

Per la parte di utilizzo del fondo tassato si procederà nella dichiarazione dei redditi con una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Per la parte rimanente si procede con la rilevazione della perdita su crediti e lo stralcio del credito:

B.14) C.E.		C.II.1) S.P.
Diversi	a	Credito Vs. Beta
Perdite su crediti		170,00 euro
100,00 euro		
Fondo svalutazione minicrediti		
70,00 euro		

Nel caso in cui invece la svalutazione sia stata fatta analiticamente prendendo in considerazione il singolo credito, si dovrà procedere tenendo in considerazione le svalutazioni già effettuate:

- I crediti di modesto importo sono stati svalutati integralmente ed imputati a conto economico nell'esercizio o in quelli precedenti senza però che tale perdita sia stata dedotta ai fini fiscali. Si procederà con la deduzione della perdita nel periodo d'imposta dove siano decorsi i sei mesi dalla scadenza.
- I crediti di modesto importo sono stati svalutati parzialmente ed imputati a conto economico nell'esercizio o in quelli precedenti senza però che tale perdita sia stata dedotta ai fini fiscali. Come per la situazione precedente si procederà con la deduzione della perdita nel periodo d'imposta in cui siano decorsi i sei mesi dalla scadenza. Il contribuente detraerà come perdita la svalutazione già effettuata e nell'esercizio in cui diventa deducibile anche la quota restante come svalutazione o perdita. A tal proposito è intervenuta anche Assonime ribadendo, con la circolare n. 18 del 2014⁵⁶, che il contribuente non ha la facoltà di dedurre

⁵⁶ Circolare Assonime n. 18 del 2014 "in presenza di una svalutazione già imputata a conto economico e della sopravvenuta sussistenza dei presupposti degli elementi certi e precisi, così come individuati anche in via presuntiva dalla norma fiscale, non è possibile sostenere che l'impresa abbia la facoltà di optare o meno per la deduzione della perdita ex art. 101, comma 5, TUIR. Il principio di derivazione dell'imponibile dalle risultanze del bilancio, infatti, non consente di ammettere che i componenti negativi

o meno la perdita se per questa sono maturate le condizioni per la sua detraibilità.

Al 31/12/xx sorge anche un altro tipo di problema, un problema valutativo, nel caso in cui non siano ancora maturati i sei mesi dalla scadenza, tuttavia, il credito non sia più recuperabile e tale irrecuperabilità è definitiva. Come si procede? Si tiene in considerazione il meccanismo della deduzione automatica che si può operare solo nell'esercizio successivo o si porta in deduzione nell'esercizio in chiusura? Si ritiene che sia possibile dedurre la perdita nell'esercizio in chiusura essendo soddisfatti i requisiti di certezza e precisione, in questo caso ricadrà sul contribuente l'onere della prova. Si ritiene anche che nel caso contrario in cui, alla data del 31/12/xx siano trascorsi i sei mesi dalla scadenza, ma che ci sia ancora una possibilità di recupero del credito non si debba rilevare la perdita al 31/12/xx e rinviarla ad esercizi successivi. *“La Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con la sentenza 29 ottobre 2010, n. 22135, che la disposizione dell’art. 101 va interpretata “nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli “elementi certi e precisi” della sua irrecuperabilità”* Ciò, in quanto, qualora si operasse diversamente, *“si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza”*⁵⁷. Pertanto sia nel primo che nel secondo caso, sopra esposto, è corretto dedurre la perdita nell’anno in cui si ha la certezza che sia definitivamente inesigibile e non vi siano margini di recupero.

2.2.2 Perdite su crediti in caso di fallimento o procedure concorsuali

Se a carico del debitore è stata aperta una procedura concorsuale a norma dell’art. 101 comma 5° del TUIR non devono essere provati gli elementi di precisione e certezza per poter portare in deduzione la perdita su crediti, siamo anche qui in presenza di un automatismo per la deduzione previsto dalla normativa. Con l’assoggettamento alle procedure concorsuali il debitore è considerato insolvente. Tuttavia la certezza della

iscritti in bilancio e che soddisfano le condizioni e i limiti per il loro riconoscimento possano essere considerati fiscalmente irrilevanti o essere dedotti facoltativamente in un altro esercizio”

⁵⁷ Provaggi .G., *La “certezza e precisione” degli elementi per la deduzione di perdite e svalutazioni di crediti*, in Corr. Trib. 22/2013 pp. 1723-1731

perdita non è assoluta. Nel caso della procedura fallimentare chiusa senza riparto e nel caso di procedure esecutive rimaste infruttuose, infatti, il creditore può rivalersi a norma dell'art. 2740 del codice civile⁵⁸ sul debitore se questi è venuto in possesso di nuovi mezzi per poter adempiere alle obbligazioni. Le procedure concorsuali alle quali far riferimento sono:

- Concordato preventivo.
- Liquidazione coatta amministrativa.
- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- Fallimento.

Ad esse è stato aggiunto l'accordo di ristrutturazione dei debiti ed il piano attestato di risanamento.

- Tutte le procedure estere equivalenti.

Per il periodo di competenza in cui rilevare la perdita, l'Amministrazione un tempo riteneva che lo stesso fosse identificato con la chiusura della procedura. Oggi, con la modifica intervenuta all'art. 101 del TUIR, la stessa è identificata con la sentenza dichiarativa del fallimento, con il decreto che ammette alla procedura di concordato preventivo, con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e con il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, ovvero con il momento in cui la procedura viene aperta. Tuttavia dobbiamo procedere con una attenta lettura del 5° comma del suddetto articolo: *“Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”*. In particolare ci dobbiamo soffermare sull'articolo partitivo **“dalla data”** che introduce un complemento di tempo. L'interpretazione che appare sostenibile è nel senso che, da quel momento in poi, si può portare a conto economico la perdita. E' evidente che se applichiamo il criterio della prudenza e della competenza si dovrà procedere nei vari esercizi, e fino alla chiusura della procedura, con la rilevazione di una

⁵⁸ Art. 2740 c.c. “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”

quota di svalutazione che corrisponda alla quota inesigibile del credito, che diventa certa e determinata in quell'esercizio. Va sottolineato che in tutti gli esercizi si rilevano gli elementi di certezza e precisione, tuttavia, rimanendo sempre una probabilità di incasso anche se parziale del credito, è solo con la sentenza di chiusura del fallimento che si potrà procedere con la cancellazione del credito e la rilevazione dell'eventuale perdita residua. In questo momento, come già visto in precedenza, si procederà con lo storno del fondo svalutazione appositamente stanziato per questo singolo credito e per differenza si rileverà la perdita. Dello stesso parere la Cassazione Sez. Tributaria Sentenza 12831 del 04/09/2002. I principi affermati dalla Corte sono i seguenti: *“l'art. 101, comma 5, del Tuir non costituisce norma speciale in deroga al dettato dell'art. 109, comma 1, in relazione alla regola generale di deducibilità di un componente negativo di reddito; l'art. 101, comma 5, del Tuir. stabilisce una presunzione semplice – e non una presunzione di natura legale – dell'esistenza degli elementi certi e precisi necessari per la deduzione di una perdita su crediti, quando questi siano relativi a soggetti sottoposti a procedura concorsuale; tale presunzione semplice va verificata a decorrere dalla data sin cui la procedura stessa si è aperta e permane lungo tutta la sua durata”*⁵⁹. Le due disposizioni normative vanno, quindi, combinate ed applicate congiuntamente. La sentenza fa riferimento al fatto che non si può porre un obbligo al contribuente di rilevare l'intera perdita ad inizio della procedura, in quanto le variabili che influiscono sul recupero o meno del credito sono molteplici. Inoltre, non sempre il contribuente viene a conoscenza dell'apertura della procedura nei termini ordinari. Spesso è costretto, infatti, ad insinuarsi al passivo in ritardo. Pertanto per i motivi suindicati all'imprenditore viene data la facoltà e non l'obbligo di dedurre la perdita dall'inizio della procedura concorsuale nel rispetto tuttavia dei principi contabili che non permettono allo stesso di dedurre la perdita arbitrariamente nell'esercizio a lui più favorevole. Nella determinazione della competenza vanno considerate le vicende della singola procedura, gli eventuali incassi parziali e tutti gli elementi relativi alle possibilità di incasso ed il presunto valore di realizzo. A distanza di anni la Cassazione, Sez. trib. Sentenza 22135 del 29/10/2010, ribadisce gli stessi concetti: *“il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquisisca certezza che il credito non può essere soddisfatto, perché in quel momento si*

⁵⁹ Folli M., Piazza M., *Deducibilità delle perdite su crediti in caso di fallimento o di procedure concorsuali*, in *Il Fisco* 10/2009 pp.1509-1517

materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione" ⁶⁰. Anche l'Agenzia delle Entrate nella circola 23/E/2013, con riferimento alle procedure concorsuali, si è espressa indicando che la quantificazione della perdita deve essere frutto di un *"razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili nazionali"*. Fin qui abbiamo stabilito quanto (l'importo della perdita) e quando per competenza vanno rilevate le perdite in caso di procedure concorsuali, ma se si viene a conoscenza dell'attivazione della procedura dopo la chiusura dell'esercizio? L'art. 2423-bis del c.c. impone agli amministratori di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di quest'ultimo. Anche in questo caso ci supportano i principi contabili. L'OIC 29 chiarisce che la dichiarazione di fallimento del debitore rientra tra i fatti da inserire in bilancio anche se conosciuti dopo la chiusura del bilancio. Ne deriva, pertanto, che se la sentenza di fallimento è dichiarata nell'anno x già nell'anno x-1 si può rilevare la perdita in quanto la sentenza accerta lo stato di insolvenza del debitore che già esiste. Ovviamente le rilevazioni vanno fatte entro la data di approvazione del bilancio per la normativa civilistica ed entro la dichiarazione dei redditi per la normativa fiscale in deroga alla disposizione di carattere generale dettata dall'art. 22 del d.P.R. 600/1973 che impone la rilevazione dei fatti aziendali in ordine cronologico entro i 60 giorni dal loro avvenire. Se questo pensiero può essere condiviso a livello di redazione del bilancio civilistico (presunto valore di realizzo), non lo è per quanto riguarda la normativa fiscale. Il dettato dell'art. 101 comma 5° del TUIR stabilisce che si possono dedurre le perdite su crediti dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento e non prima. Per rilevare la perdita al 31/12 dell'anno x-1 l'amministratore dovrà provare gli elementi di certezza e precisione imposti dalla norma in via "ordinaria" e non più in via "automatica" secondo il principio di assoggettamento alle procedure concorsuali, dovrà provare l'esistenza nel periodo d'imposta in chiusura di elementi probatori atti a determinare con precisione e certezza la perdita.

Vediamo nel dettaglio le varie procedure concorsuali:

⁶⁰ Tancredi M., *L'esercizio di competenza per dedurre le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali*, in Corr. Trib. 2/2011 pp.153-157

- In caso di fallimento vale la sentenza dello stesso, con le modalità sopra descritte.
- Con il concordato preventivo l'imprenditore che versa in stato di crisi può proporre, alla stessa stregua di un accordo di ristrutturazione dei debiti (che approfondiremo in un apposito paragrafo), un accordo ai suoi creditori per superare la crisi ed evitare il fallimento. In questo caso, non vi è un vincolo numerico di creditori che devono sottoscrivere l'accordo e deve essere soddisfatto il requisito della maggioranza. L'assoggettamento alla procedura richiesto per l'individuazione della competenza è la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Non è possibile frazionare pro quota la perdita lungo tutta la procedura perché solo in questo momento si verificano gli elementi certi e precisi della irrecuperabilità del credito. La questione tuttavia non si esaurisce in questo momento. Durante tutto l'arco di tempo in cui si sviluppa la procedura il contribuente deve monitorare la percentuale di credito a lui spettante, deve verificare che venga rispettata e nel caso venga ridotta, ed il credito non sia più recuperabile per quella parte, deve procedere con la rilevazione di un'ulteriore perdita.
- La liquidazione coatta amministrativa è disposta dal Ministro competente nel settore di appartenenza dell'impresa ed è una procedura concorsuale. Essa viene applicata a categorie specifiche di enti ed imprese individuate dalle leggi speciali e si tratta della messa in liquidazione dell'azienda. L'attivo viene monetizzato e successivamente vengono pagati i debiti. Anche in questo caso per la competenza vale la data del provvedimento. Per tale istituto sono previste delle forme di pubblicità rivolte ai terzi: la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto disposto, l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e le altre eventuali forme di pubblicità previste dal Ministro che ha emesso il provvedimento. Il provvedimento può essere revocato nel caso in cui il giudice rilevi lo stato di insolvenza e la procedura si trasformi in fallimento. In questo caso dovranno essere apportate le modifiche contabili del caso. Ed assoggettare il credito per la sua deducibilità a quanto previsto in caso di procedura fallimentare.
- L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese assume le stesse caratteristiche appena viste per la liquidazione coatta amministrativa solo che il fine non è la chiusura dell'azienda ma il suo risanamento. Competente a decidere

l'ammissione delle imprese all'amministrazione straordinaria è il Tribunale su ricorso del debitore, del pubblico ministero o d'ufficio.

- Con il piano attestato di risanamento è l'imprenditore che, con il consenso dei creditori, attua un piano per il risanamento dell'impresa in crisi attraverso accordi negoziali realmente conclusi con i debitori. Si tratta di un atto estintivo del debito. Il piano attestato di risanamento viene definito come procedura concorsuale minore in quanto non è previsto l'intervento del Tribunale e non è obbligatorio l'assoggettamento al regime pubblicistico. Tuttavia per la competenza è solo nel caso in cui il piano di risanamento venga pubblicato nel registro delle imprese che si può dedurre la relativa perdita, in quanto la pubblicazione imprime alla procedura il carattere della certezza. Nel caso in cui ciò non avvenga si dovranno dimostrare gli elementi certi e precisi attraverso l'attestazione del professionista o attraverso l'atto di ratifica delle adesioni dei creditori all'atto stragiudiziale. Anche qui nel caso in cui il piano non raggiunga il successo sperato si apre la procedura fallimentare.

In tutti i casi esaminati come ha precisato la Circolare dell'Agenzia 26/E/2013, i documenti idonei a dimostrare la congruità del valore di stima della perdita dedotta sono tutti i documenti redatti od omologati da un organo della procedura di natura contabile e finanziaria, quali ad esempio:

- L'inventario redatto dal curatore;
- Il piano del concordato preventivo presentato ai creditori,
- La situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa
- La relazione del commissario giudiziale all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

2.2.3 La deducibilità delle perdite su crediti derivanti da accordi di ristrutturazione dei debiti

In presenza di accordi di ristrutturazione dei debiti opera l'automatismo di deducibilità a prescindere dalla verifica della definitività degli elementi certi e precisi. La funzione

degli accordi è principalmente quella di garantire la continuità aziendale. Negli ultimi anni si è assistito spesso alla sottoscrizione da parte dei creditori degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Essi sono preferibili rispetto ad una procedura fallimentare. Il creditore che vanta un credito di rilievo preferisce sostenere la perdita di una parte di esso e riscuotere in tempi certi la restante parte, piuttosto che insinuarsi in un fallimento che non dà certezze rispetto sull'esito finale e sull'eventuale incasso, e cosa non da poco, sui tempi della procedura stessa. Potrebbero sottostare anche delle motivazioni commerciali, nuovi accordi presi con il cliente, o nuovi accordi finanziari che inducono il creditore alla sottoscrizione dell'accordo. Il costo della procedura di un fallimento risulta essere più rilevante rispetto ad un accordo di ristrutturazione dei debiti. In questo secondo caso i crediti chirografari (solitamente un credito commerciale è un credito chirografario non sostenuto da garanzie come lo sono invece i crediti privilegiati) vengono tenuti in considerazione alla stregua degli altri, mentre in una procedura fallimentare essi vengono considerati dopo tutta una serie di crediti prededucibili e privilegiati con residue possibilità di recupero del credito stesso. Ovviamente tutto questo è possibile se il debitore con il suo patrimonio e le sue prospettive economico/finanziarie è in grado di sostenere il piano di pagamento che viene concordato. Ciò è possibile se ci sono, ad esempio, nuovi accordi commerciali, nuove commesse, l'ingresso di un nuovo socio portatore di capitali, la ricapitalizzazione da parte dei soci che credono ancora nell'impresa e nelle sue capacità commerciali ed economiche future.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è regolamentato dall'art. 182-bis⁶¹ della Legge Fallimentare ed è considerato una procedura negoziale ibrida della crisi d'impresa ed è uno strumento equiparato alle procedure concorsuali previste dalla precedente formulazione dell'art. 101 del TUIR. L'atto ha la struttura di un accordo stragiudiziale alla stregua di un contratto di diritto privato che si conclude con la fase giudiziale di omologa. Gli accordi di ristrutturazione sono: *“piani di definizione della propria posizione debitoria con cui un soggetto, avente i requisiti per l'ammissione al concordato preventivo, pattuisce con i creditori le modalità e i termini di rientro dalla*

⁶¹ Legge Fallimentare art. 182-bis “L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei”

propria esposizione nel loro confronti: tali accordi devono essere omologati dal Tribunale per acquisire definitività e validità rispetto ai valori interessati.”⁶². Gli elementi essenziali per poter effettuare l'accordo sono:

- lo stato di crisi dell'imprenditore. Viene ridefinito dalla Legge n. 155 del 19/10/2017 Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con l'art. 2 – Principi generali introduce: “ *una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*”, “ *Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*” . In sostanza l'imprenditore si trova nella situazione che precede lo stato di insolvenza che porta al fallimento, ma è ancora in grado di risanare la sua posizione. Gli elementi che determinano l'inevitabilità della perdita sono i seguenti:
- la domanda deve essere redatta dal debitore; sulla base dell'art. 161⁶³ della Legge Fallimentare è la stessa che viene presentata per il concordato preventivo. I documenti che l'imprenditore va ad allegare vanno ad identificare e a riconoscere lo stato di crisi nel quale versa. I documenti relativi alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa permetteranno ai giudici di esprimere un giudizio sulla fattibilità o meno dell'accordo.
- L'accordo per essere valido deve essere sottoscritto almeno dal 60% dei creditori, che riconoscono il loro credito nei confronti del debitore e sono disposti a rinunciarvi parzialmente pur di incassarne una parte e non considerarlo perso in toto.
- La relazione redatta da un professionista che attesta la fattibilità del piano presentato e sulla veridicità dei dati aziendali.

⁶² Orsi E., *La deducibilità fiscale delle perdite su crediti da accordi di ristrutturazione dei debiti*”, in Il Fisco 09/2009 pp.1334-1342

⁶³ Legge Fallimentare art. 161 “La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale;...il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”

Se non fossero bastati gli elementi sopra richiesti per l'identificazione della certezza della perdita, l'omologa e la relazione del professionista ci danno la precisione, identificando la parte di credito a cui rinunciano i creditori che va stralciata dal bilancio. Va precisato che con l'omologa il Tribunale cristallizza la posizione dei debitori che hanno dato il loro consenso. Non si ritiene plausibile posporre la deduzione della perdita in bilancio. Gli elementi di certezza e precisione nascono e si cristallizzano con l'omologazione dell'accordo, in quanto con quest'atto, se non bastassero gli elementi sopra descritti, l'imprenditore si priva della titolarità della parte di credito alla quale rinuncia. Se ciò avvenisse si è nella fattispecie di mancato rispetto del principio di competenza economica, di prudenza, veridicità e correttezza previsti dalla normativa civilistica. La decorrenza della normativa è prevista con il bilancio relativo al 2012. In esso possono confluire sia le perdite rilevate nell'anno, che quelle rilevate negli anni precedenti e non dedotte, se in quest'anno c'è stata l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Cosa succede ai creditori che non hanno sottoscritto l'accordo? Il debitore nei loro confronti è tenuto al pagamento totale del credito vantato. Ciò è quanto ha stabilito la modifica apportata all'art. 182-bis dalla Legge 134 del 07 agosto 2012 adducendo come motivazione della revisione della legge fallimentare il favorire la continuità aziendale: *"all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

... d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei ((nel rispetto)) dei seguenti termini:

a) entro ((centoventi)) giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro ((centoventi)) giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione". Tutto ciò in quanto il Creditore non ha accettato la sottoscrizione dell'accordo, pertanto il diritto che vanta sul credito rimane intatto," ciononostante rientra attraverso il suddetto articolo nell'accordo e potrà alla stregua degli altri creditori portare a perdita il proprio credito. In questo caso il creditore non avendo una percentuale precisa e certa di inesigibilità dovrà effettuare, secondo i corretti principi contabili, una presunzione di realizzo tenendo in considerazione che c'è, anche, la probabilità che la procedura si trasformi in concordato preventivo o

fallimento, l'accordo in questo caso dà al creditore solo la certezza dello stato di crisi del debitore. Nel caso non ci fosse questa probabilità ed il piano attestato venisse messo in atto senza disguidi o ritrattazioni di genere, per il creditore non aderente è garantito il pagamento totale da parte del debitore del credito vantato. Pertanto non deve rilevare nessuna perdita.

Nel caso in cui in un periodo d'imposta successivo all'omologa dell'accordo, lo stesso non sia rispettato e venga pagata una somma minore, si dovrà procedere alla rilevazione di un componente negativo di reddito. Ciò è dovuto al fatto che, ad esempio, su un credito vantato di 100, sia stato imputato a perdita un valore di 70 (valore previsto di pagamento dall'accordo 30), ma in realtà la procedura ha pagato solo il 20, si rende necessario rilevare un ulteriore componente negativo pari a 10. Nel caso opposto in cui venga incassato un valore superiore rispetto all'accordo, si dovrà rilevare un componente positivo di reddito. E' stata, a suo tempo, rilevata una perdita maggiore. Se alla chiusura dell'esercizio di omologa dell'atto è intervenuta la dichiarazione di fallimento o l'ammissione al concordato preventivo il credito deve essere assoggettato alle disposizioni che regolano queste procedure.

2.3 Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi

Si tratta delle perdite su crediti derivanti non da un processo valutativo, ma da un atto di natura realizzativa con effetti giuridici che producono l'estinzione o il realizzo del credito. Anche in questo caso si è sottoposti al regime dell'art. 101 comma 5° del TUIR e si deve pertanto verificare l'esistenza degli elementi certi e precisi. Secondo la prassi dell'Amministrazione e della Cassazione l'onere della prova per la sussistenza della perdita ricadeva sul contribuente: era lui che doveva provare l'inesistenza del credito. L'Amministrazione Finanziaria è meno severa sulla ricerca di rigorose prove formali in presenza di crediti di importo minore, in quanto prevale il fatto che azioni di recupero potrebbero essere più onerose del credito stesso o comunque comporterebbero un aggravio di oneri per l'impresa. Quanto detto è stato superato dalla modifica effettuata all'art. 101 del TUIR dalla legge di stabilità 2014. Se gli atti realizzativi sono previsti dai principi contabili si presume ex-lege la sussistenza degli elementi certi e precisi. Gli atti realizzativi idonei assoggettabili all'art. 101 comma 5° del TUIR sono:

- Cessione del credito, ovvero l'alienazione dello stesso a titolo definitivo. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 stabilisce che, per la *“cessione a titolo definitivo, si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto.”* In questo caso, si ritiene che l'Istituto bancario abbia fatto delle valutazioni sulla tipologia di credito acquisita attendibili. Inoltre, si ritengono soddisfatte le condizioni di deducibilità della perdita quando questa risulta di importo inferiore alle spese che si sarebbe dovuto sostenere per il recupero del credito, sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo per il recupero del credito (una raccomandata di sollecito). La cessione si esplica principalmente in due tipologie:
 - cessione pro solvendo con la quale il cedente rimane gravato del rischio di inadempimento da parte del debitore trasferendo solamente il diritto al credito. In questo caso il cedente continua a rilevare la svalutazione su crediti. Ed è inciso dell'eventuale perdita. Regola questo tipo di cessione l'art. 1266 del c.c.⁶⁴
 - Cessione pro soluto di crediti commerciali dove vengono trasferiti sia i diritti di credito che il rischio su di esso. La perdita generata dall'alienazione è definitiva. Regola questo tipo di cessione l'art. 1267 del c.c.⁶⁵

⁶⁴ Art. 1266 c.c.: “il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”

⁶⁵ Art. 1267 c.c. “Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.”

- Atto di rinuncia ovvero la remissione del debito. Il creditore ritiene di voler desistere dall'attività di recupero del credito perché troppo onerosa o in vista di benefici economici futuri.
- Transazione, questo istituto è regolato dall'art. 1965 del codice civile: *“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro [1304] .Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”*

Con la cessione, la remissione e con l'atto transattivo la titolarità del credito è trasferita o estinta ed il credito è cancellato dai libri sociali e dal bilancio dell'impresa.

Vediamo ora alcune fattispecie di atti realizzativi.

2.3.1 Cessione pro soluto

L'articolo del codice civile che regola la cessione del credito è il 1260: *“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.”* Le motivazioni che possono portare il cedente ad alienare il diritto al credito possono essere molteplici: possono riferirsi alla necessità di monetizzare poste dell'attivo per un momento di illiquidità, senza dover aspettare la scadenza naturale del credito, ovvero, per scongiurare i rischi di illiquidità causati da insolvenze momentanee di altri debitori solitamente solvibili, ovvero possono trovare giustificazione nel fatto di non riuscire ad incassare il credito e sia il tempo che il costo di azioni legale sarebbero troppo elevati, pertanto, si preferisce vendere il diritto al credito ad un importo inferiore e monetizzare oggi ciò che non si sa se si riuscirà ad incassare domani. E' diffusa la prassi di cedere il diritto al credito ad una Società di Factoring con la formula pro soluto. Con la convenzione di factoring un soggetto denominato factor si obbliga, verso il corrispettivo di una commissione a gestire per un imprenditore o una Società la riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria

attività. Con la soluzione di vendita pro soluto, la posta di bilancio viene definitivamente stralciata. Con essa, infatti, come sopra accennato, si trasferiscono tutti i diritti del credito (flusso finanziario che lo ha derivato) e tutti i rischi. Come ribadito dal principio contabile OIC 15 siamo in presenza del trasferimento della titolarità del credito sia a livello sostanziale che formale. La differenza tra prezzo di cessione pattuito e valore di iscrizione genererà o una perdita o un utile. La maggior parte delle cessioni fatte pro solvendo vengono pattuite ad un prezzo che risulta inferiore al valore iscritto in bilancio (determinato come differenza tra il valore nominale e le svalutazioni effettuate) e, pertanto, nella maggior parte dei casi si rileverà una perdita sia a livello civilistico (iscritta alla voce B.14) che a livello fiscale. Fiscalmente la perdita è deducibile perché sono stati rispettati i principi contabili. L'Amministrazione Finanziaria può, tuttavia, controllare l'operazione nel merito della perdita rilevata se questa risulta troppo elevata ai sensi ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 per confutare che non si tratti di un'operazione elusiva. E' noto che il suddetto articolo annovera tra le fattispecie costituenti possibili operazioni elusive anche la cessione di crediti. Statisticamente i casi di cessione pro soluto del credito, dove, si è manifestato un comportamento antieconomico ed elusivo sono degni di considerazione pertanto, l'Agenzia, con la Risoluzione 29 febbraio 2008, n. 70, citando la sentenza della Cassazione n. 13181/2000 ha affermato che: *"la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovanti in atto."* Anche l'Agenzia ha, pertanto, ritenuto che per questa tipologia di atti la deduzione non sia automatica ma si debbano dimostrare gli elementi "certi e precisi". In questo senso anche la Commissione Trib. Reg. di Roma sez. XII che con la sentenza n. 1791 del 30/03/2017 stabilisce che. *"le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultano da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni "pro soluto", l'onere di allegare e documentare gli elementi de quibus", (...)"*. Il corrispettivo pattuito, quindi, non può essere simbolico, deve essere determinato in base alla prospettive di recupero ed in base ai valori di mercato, altrimenti sarà suscettibile di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Anche in questo caso per i crediti commerciali di modesto importo ceduti, la dimostrazione degli elementi di certezza e precisione è meno rigorosa, in quanto in alcuni casi l'azione di recupero risulta antieconomica. Con l'alienazione pro soluto si possono vendere crediti scaduti e non ancora scaduti. Per la seconda fattispecie c'è stato

l'intervento di Assonime con le circolari n. 18/2014 e n. 20 del giugno 2014 con le quali ha specificato che il trattamento della perdita è uguale sia che il credito sia scaduto che non scaduto alla data di cessione degli stessi. Ha precisato inoltre che non vanno rilevati gli eventuali interessi impliciti contenuti nell'ammontare del corrispettivo concordato se non previsti esplicitamente dal contratto. Tanto ha affermato anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 04 giugno 2014.⁶⁶

2.3.2 Atto transattivo con il debitore

Come accennato, il presente atto è regolato dall'art. 1975 del codice civile ed è un contratto consensuale tra le parti. Bisogna, tuttavia, distinguere: se la lite è riferibile alla fornitura o alla prestazione di servizi, nel qual caso siamo in presenza di una rideterminazione del corrispettivo pattuito inizialmente che dà origine ad una sopravvenienza passiva; se invece la lite riguarda il mancato pagamento dovuto ad una situazione di crisi del debitore siamo in presenza di una perdita su crediti. Non vi sono inadempienze a livello contrattuale, ma una modifica bilaterale del rapporto contrattuale e si addivene ad una transazione ove le parti si fanno concessioni reciproche. L'atto transattivo prevede che ci siano due elementi essenziali: la volontaria manifestazione delle parti e la rinuncia reciproca. La transazione può avvenire: nell'ambito di un processo, nel qual caso l'accordo è provato senza ulteriori esigenze probatorie o in via stragiudiziale (caso più frequente nella prassi). La perdita su crediti è deducibile nell'esercizio in cui viene sottoscritto l'accordo/atto transattivo, in quanto con esso si soddisfano i requisiti di certezza e precisione e si attesta l'inconsistenza del patrimonio del debitore, l'antieconomicità di proseguire con azioni giudiziarie e si determina con precisione la parte di credito che non può più essere soddisfatta. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 sottolinea il fatto che la perdita derivante da quest'atto non può essere dedotta se il creditore e il debitore appartengono allo stesso gruppo. Negli altri casi sì. Inoltre deve risultare da documenti quali ad esempio l'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore o la presenza di debiti insoluti nei confronti di terzi, la difficoltà finanziaria del debitore e l'inconsistenza del suo patrimonio. La

⁶⁶ Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/e/2014: "coerentemente all'ottica di semplificazione e di avvicinamento del dato fiscale alle risultanze di bilancio, che ispira la disciplina in esame introdotta dalla legge di stabilità 2014, tale eventuale qualificazione, basata sulla lettera del contratto, assuma rilevanza anche ai fini fiscali, con la conseguenza che solo l'eventuale componente finanziaria esplicitata in bilancio sconterà le limitazioni previste dall'art. 96" del Tuir.

deducibilità delle perdita su crediti può essere sostenuta anche da ragioni di convenienza economica. Secondo la Cassazione sentenza n. 10256/2013⁶⁷ e sentenza n. 23863/2007⁶⁸ le ragioni che stanno alla base di un'operazione apparentemente antieconomica possono essere rinvenute nella strategia commerciale tendente a mantenere buoni rapporti con il debitore per poter acquisire nuove commesse ed ordinativi. Più semplicemente “porto a casa adesso” una parte di credito non sapendo cosa mi prospetti il futuro, mi accordo “portando a casa” una parte di credito oggi perché un'eventuale procedura giudiziale porterebbe in ultima istanza al fallimento del debitore con la conseguenza che il mio credito andrebbe “perso”. Se ci fossero degli inadempimenti rispetto agli obblighi assunti dal debitore con la transazione, il creditore dovrà riscrivere il credito in stato patrimoniale e in contropartita una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui c'è stato l'inadempimento dovuto al mancato rispetto dell'accordo.

2.3.3 Rinuncia al credito

Il contribuente può decidere di desistere dall'attività di recupero del credito e di procedere con la remissione dello stesso. E' l'art. 1236 del codice civile che norma tale atto: *“La dichiarazione del creditore di rimette il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiara in un congruo termine di non volerne approfittare”*. La remissione è un atto unilaterale e produce i suoi effetti quando viene comunicata al debitore al quale tuttavia viene lasciato, per correttezza, un congruo tempo entro il quale può dissentire sull'atto non volendo per motivi “personali” oltre che economici approfittare del creditore, che lo sta liberando dall'obbligazione. Sulla base di questo atto ci dobbiamo confrontare con il principio di inerenza. La rinuncia deve riguardare un credito inerente all'attività d'impresa, non deve apparire cioè come una liberalità. L'inerenza è verificata se si dimostra l'inconsistenza del patrimonio del debitore e l'inopportunità delle azioni esecutive. La scelta dell'imprenditore che compie un atto di rinuncia sottostà normalmente a ragioni economiche. Egli valuta il fatto, che procedendo con un'azione esecutiva, si può sfociare in un fallimento che non porta nessun beneficio economico/finanziario,

⁶⁷ Cass. Civile, Sez. VI, Sentenza 10256 del 27/02/2013

⁶⁸ Cass. Civile, Sez. VI, Sentenza 23863 del 29/11/2007

perderebbe il rapporto economico instaurato con il debitore e non avrebbe nessuna certezza relativamente all'incasso del credito vantato. Con la rinuncia invece mantiene tale rapporto e porta un beneficio in termini commerciali alla sua attività. Nel decidere la rinuncia di un credito, si valutano le scelte imprenditoriali complessive, che sono inserite nella strategia aziendale a lungo termine e che rispondono a criteri di ragionevolezza ed economicità. La rinuncia ad un credito commerciale va rilevata come perdita su crediti nell'esercizio di sottoscrizione dell'atto unilaterale.

2.3.4 Cancellazione del credito

A questo punto è doveroso sottolineare che, sia con riferimento all'operazione di cancellazione del credito dal bilancio secondo i corretti principi contabili, che con riferimento all'operazione di rinuncia del credito, che con riferimento alla prescrizione del credito, si sta eliminando questa posta dal bilancio a seguito di una volontaria "decisione" presa dal consiglio di amministrazione. Qui siamo in presenza di perdite su crediti per le quali gli amministratori, a suo tempo, potrebbero anche aver deciso di non esperire alcuna azione legale,⁶⁹ a seguito di motivazioni che riguardano la sfera economica e contrattuale dell'impresa. Le motivazioni che portano alla cancellazione, rinuncia o nel lasciar prescrivere un credito, sono le medesime: valutazione del rapporto economico con il debitore in vista di futuri accordi, inopportunità di esperire azioni legali. Questi comportamenti possono essere intesi dall'Amministrazione Finanziaria, come antieconomici. Pertanto per evitare che l'Amministrazione consideri queste operazioni come "elusive", a fine anno, quando il consiglio di Amministrazione decide per la cancellazione del credito, dovrebbe, quantomeno, attraverso la redazione di un "Verbale del consiglio di Amministrazione" motivare tale decisione e, se possibile, produrre delle "prove" a supporto, quali: almeno un sollecito di pagamento sottoforma di raccomandata, nuovi contratti, nuove opportunità di collaborazione che possono riguardare anche la realizzazione di nuovi prodotti, preventivi troppo onerosi relativi ai costi da sostenere in caso di azione legale.

La motivazione sottostante alla decisione di "eliminazione del credito", come pocanzi detto, può essere duplice: azione legale antieconomica e/o nuovi rapporti commerciali, l'uno non esclude l'altra.

⁶⁹ Inerzia del creditore

Siamo in presenza di cancellazione del credito dal bilancio, ogniqualvolta, in applicazione dei principi contabili, noi eliminiamo dal bilancio un credito: Art. 101, comma 5°, TUIR. *“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”* così modificato dalla legge 147/2013 (Detta legge di stabilità 2014). Si ribadisce, nuovamente, che il legislatore ha proseguito l’opera di semplificazione introducendo la presunzione ex-lege, tale per cui se la cancellazione del credito avviene nel rispetto dei principi contabili, gli elementi certi e precisi sono sussistenti. La cancellazione avviene, secondo il principio contabile OIC 15, così modificato, quando si estinguono totalmente o parzialmente i diritti contrattuali sui flussi finanziari che hanno derivato il credito, ovvero quando la titolarità è trasferita e con essa tutti i rischi inerenti al credito. In sostanza il credito esce dalla sfera giuridica del titolare non solo formalmente, ma soprattutto sostanzialmente e viene meno il diritto alla riscossione del credito. L’aspetto sostanziale va indagato nelle clausole contrattuali. L’entrata in vigore del principio modificato era stata prevista dal 31 dicembre 2014. I crediti che devono essere rimossi dal bilancio sono riscontrabili nelle seguenti ipotesi:

- pagamento quale conseguenza naturale dell’esecuzione delle clausole contrattuali;
- cessazione;
- transazione;
- remissione o rinuncia al credito;
- prescrizione.

Quando ci troviamo in presenza di questa tipologia di atti, la situazione economica-patrimoniale e finanziaria del debitore non è mai “catastrofica”; non è sul baratro dello stato di insolvenza che lo porterebbe al fallimento. Siamo in presenza di una crisi più o meno ampia. Con questi accordi che cancellano in parte o totalmente il credito vantato si vuole far sì che la controparte rimanga attiva economicamente per salvaguardare i rapporti economici futuri. E’ chiaro che si deve intravedere la possibilità di risanamento del debitore altrimenti i tentativi fatti per agevolarlo risulteranno vani e lo porteranno inevitabilmente al fallimento.

2.4 Crediti prescritti e perdita deducibile

La prescrizione è un' istituto previsto dall'art. 2934 del codice civile: *“ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”*, nel caso dei crediti commerciali essi si prescrivono in 10 anni sempreché non vi siano state delle interruzioni come previsto dall'art. 2943 del codice civile: *“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”*. Le raccomandate inviate per sollecitare il pagamento e lettere simili costituiscono un atto di costituzione in mora del debitore ed interrompono la prescrizione. Va precisato, inoltre, che ci sono anche delle categorie di crediti che prevedono prescrizioni più brevi, come ad esempio per i crediti derivanti da spedizione e trasporto che si prescrivono se effettuati sul suolo italiano in un anno, i crediti derivanti da somministrazione di beni e servizi con pagamenti periodici che si prescrivono in cinque anni. La prescrizione vale indipendentemente dall'importo del credito vantato. La scelta di cancellare dal bilancio il credito ritenuto prescritto definitivamente comporta:

- l'impossibilità di esercitare azioni legali per il recupero del credito;
- il diritto di credito non può più essere esercitato, banalmente se si aprisse la fase fallimentare non ci si potrebbe insinuare al passivo.

Alla fine dell'anno gli amministratori devono, pertanto, oltre a valutare il presumibile valore di realizzo del credito stabilire anche se lo stesso è prescritto. Se sussistono gli elementi per considerarlo prescritto, soprattutto se non vi sono atti che interrompono la prescrizione e fanno ripartire il conteggio, esistono anche gli elementi “certo e preciso”, previsti dall'art. 101 comma 5° del TUIR e quindi deducibile perdita su crediti. Il periodo d'imposta in cui il diritto si prescrive costituisce l'esercizio in cui è deducibile la perdita dato che l'anno successivo non sarà più possibile azionare il diritto del credito. Se il creditore in un successivo periodo d'imposta spontaneamente dovesse procedere con il pagamento del credito prescritto, il creditore deve rilevare una sopravvenienza attiva imponibile.

E' il Decreto Legge n 83 del 2012 che riconosce gli elementi certi e precisi anche nel caso di prescrizione del credito. La prescrizione del diritto cristallizza la perdita nel suo

ammontare e la rende definitiva. La norma introdotta tuttavia è una norma interpretativa che va a confermare la prassi seguita dalle imprese di portare a deduzione il credito prescritto nell'ultimo anno di prescrizione. Per questo motivo eventuali crediti già prescritti prima del 2012 non possono essere dedotti.

Ovviamente per tutte le tipologie di atti di cancellazione dei crediti la scrittura in partita doppia e l'imputazione della perdita a conto economico deve tenere in considerazione delle eventuali svalutazioni effettuate, sia analiticamente che per masse dei crediti stessi e classificati nella voce B.14) del conto economico.

CAPITOLO III: Nota di Variazione IVA – Art. 26 DPR 633/1972

3. Nota di variazione IVA

3.1 Nota di variazione IVA nelle procedure esecutive individuali

3.2 Nota di variazione IVA nelle procedure concorsuali

3.3 Nota di variazione IVA e direttiva comunitaria

CAPITOLO III: Nota di Variazione IVA – Art. 26 DPR 633/1972

3 Nota di variazione IVA

Quando parliamo di note di variazione Iva dobbiamo partire dal presupposto che stiamo operando sull'imponibile di una fattura già emessa. La variazione potrebbe essere sia in aumento che in diminuzione rispetto all'imponibile originale e può derivare da un mero errore di individuazione dell'imponibile o dell'imposta o dal verificarsi di eventi successivi. Una volta identificato il motivo per cui potremmo emettere una nota di variazione Iva, ci dobbiamo porre il problema del termine entro il quale possiamo emettere il nuovo documento integrativo della fattura originariamente emessa. Le note di variazione che ci riguardano sono quelle in diminuzione. Esse sono facoltative a differenza di quelle in aumento la cui emissione è invece obbligatoria. Le variazioni in diminuzione possono derivare direttamente dal soggetto che emette la fattura, il quale si accorge di aver emesso un documento con un importo o con un'imposta maggiore di quello effettivo (in alcuni casi la fattura potrebbe anche essere considerata emessa per "operazione non esistente"), oppure possono derivare da accordi sopraggiunti tra le parti o a seguito di procedure concorsuali. Secondo quanto stabilito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 89/E/2002⁷⁰ *"le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali, anche se il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare le variazioni in diminuzione"*. Per rispettare il principio della neutralità dell'Iva chi emette e chi riceve la nota di variazione deve registrarla e contabilizzarla. Il presupposto per l'emissione della nota di variazione Iva, come abbiamo detto, è il venir meno di un'operazione economica ed essa, tuttavia, è assoggettata alla sussistenza di specifiche condizioni al fine di poter assumere rilevanza ai fini dell'Iva. Tali operazioni possono essere individuate tra le seguenti:

- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione ed altri eventi simili del vincolo contrattuale sottostante il rapporto;

Queste fattispecie determinano la caducazione degli effetti del contratto originariamente stipulato tra le parti.

⁷⁰ Circolare Agenzia delle Entrate n. 89/E del 18/03/2002

- mancato incasso in tutto o in parte del corrispettivo pattuito contrattualmente a seguito di procedure concorsuali o di procedure individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis ovvero di un piano attestato ed art. 67, comma 3°, lettera d) della Legge Fallimentare.

Fattispecie che si identifica non con il mancato rispetto dei termini contrattuali, ma con il mancato incasso del corrispettivo che corrisponde ad un inadempimento contrattuale e non al venir meno dell'operazione soggetta all'imposta.

La percentuale dell'Iva da applicare nel momento dell'emissione della nota di variazione ovviamente è quella vigente all'epoca dell'emissione della fattura. Nel documento "Nota Variazione Iva" va inoltre inserita la seguente dicitura: "Documento di accredito emesso ai sensi dell'art. 26, del d.P.R. 633/1972, al solo fine di recuperare l'imposta Iva. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto". Questa dicitura è molto importante, in quanto con essa ci si mette al riparo da eventuali azioni giudiziarie che si volesse mettere in "campo" una volta che il debitore è tornato *in bonis*. Se non lo si facesse, si dovrebbe considerare il credito cancellato dal bilancio a seguito dell'esito negativo della procedura concorsuale e non si potrebbe più esperire l'azione di recupero. Come già accennato le scritture contabili fanno prova dell'esistenza del credito.

Presupposti essenziali per l'emissione della nota di variazione in caso di procedura concorsuale o procedure esecutive:

- deve essere stata emessa una fattura: la norma non è applicabile alle operazioni effettuate senza l'emissione della fattura dai soggetti di cui all'art. 22 del d.P.R. 633/1972, i cui incassi vengono annotati globalmente nel registro dei corrispettivi, e non è applicabile alle fatture annullate. La stessa deve essere poi stata annotata nel registro vendite. Detta limitazione è valida per il principio di neutralità in quanto possono "correggere" gli effetti fiscali solo coloro che operano pienamente con il meccanismo di detrazione e rivalsa dell'Iva. L'Iva è un'imposta sul consumo che deve gravare sul consumatore finale e quindi al di fuori dell'esercizio di imprese arti e professioni.
- Il debitore è assoggettato a procedura concorsuale ed il creditore partecipa alla procedura.
- Il credito è rimasto insoddisfatto.

- Nel caso di cessione del credito ad un terzo, la nota di accredito potrà essere emessa solo dal primo creditore che deve aver fatto l'insinuazione al passivo.

La disciplina della nota di variazione Iva ha subito numerosi interventi da parte del legislatore soprattutto con riguardo alle procedure concorsuali o esecutive individuali. E' stato il decreto Semplificazioni (Legge 175/2014) che ha introdotto gli accordi omologati di ristrutturazione del debito ed i piani attestati di risanamento tra le ipotesi per poter emettere la nota di variazione Iva. La legge stabilità 2016 - Legge 208 del 28/11/2015 art. 1 comma 126° - 127° era stata emanata in senso più favorevole verso il contribuente, il quale poteva emettere la nota di variazione Iva a partire dalla data in cui il debitore veniva assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data di decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare o a causa di procedure individuali rimaste infruttuose. Sorprendentemente la normativa Iva si allineava a quella prevista dall'art. 101 comma 5° del TUIR e teneva in considerazione il particolare momento di crisi "allungando una mano" verso gli imprenditori. La disposizione normativa doveva entrare in vigore dal 01 gennaio 2017 per le procedure concorsuali che assoggettavano il debitore successivamente alla data del 31 dicembre 2016. Purtroppo questa modifica normativa non è mai entrata in vigore. Questo intervento normativo accoglieva il principio in base al quale il creditore aveva diritto di portare in detrazione l'Iva scaturita dalla nota di variazione nel momento in cui il debitore era assoggettato a procedura concorsuale, senza dover aspettare il suo esito finale. La circostanza in esame sanciva in modo inequivocabile lo stato di crisi del debitore e dava una ragionevole certezza sul fatto che il credito insoluto non sarebbe stato pagato o per l'intero o in parte. Veniva permesso pertanto al creditore di emettere la nota di variazione Iva già in questo momento.

L'articolo che attualmente regola la materia è l'art. 26 ed è contenuto nel d.P.R. 633/1972 e dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 232/2016 art. 1 comma 567°, al comma 2°, stabilisce che: *"Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.*

267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.” (Nel registro degli acquisti come se fosse una normale fattura d'acquisto oppure con il segno negativo nel registro delle vendite). E al comma 3° precisa: “La disposizione di cui al comma 2 non può' essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può' essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.”. La modifica effettuata estende, per le procedure concorsuali la data in cui è possibile emettere la nota di variazione Iva e ribadisce, anche, che in caso di accordi tra le parti, il limite rimane quello di un anno dall'emissione della fattura. Per le procedure concorsuali, i tempi di recupero dell'imposta versata e mai incassata, attraverso l'emissione della nota di variazione Iva, (tenendo conto che la procedura fallimentare può durare anche anni), non sono ragionevoli, considerando non solo i tempi ma anche le residue possibilità di incasso nel riparto finale, soprattutto per i crediti commerciali che non sono privilegiati ma chirografari. L'emissione della nota di variazione Iva per un credito di dubbia solvenza e di importo consistente, potrebbe portare una boccata d'aria al creditore che “porterebbe a casa” quanto già versato allo stato in qualità di sostituto con un esborso finanziario che non è stato creato dal flusso finanziario al quale si riferisce. Durante la crisi appena passata, questo anticipo di emissione di nota di accredito avrebbe potuto agevolare anche il creditore che subendo l'insolvenza dei suoi clienti si è ritrovato in crisi di liquidità.

Dobbiamo sempre aver ben presente che l'Iva ha il requisito della neutralità e deve colpire il consumatore finale. Nel caso in cui questo non rispetti le proprie obbligazioni a seguito di procedure concorsuali è l'Erario che se ne deve far carico. La mancata entrata in vigore della legge 208/2015 sembra rispondere a logiche di bilancio dello stato che così prolunga i tempi in cui si dovrà far carico dell'Iva non riscossa dal contribuente, facendo pesare nel frattempo a livello finanziario l'onere sul creditore. Lo scopo presumibile del legislatore è quello di evitare e/o rinviare il più possibile la

contrazione del gettito che deriverebbe dal recupero dell'Iva con l'emissione della nota di variazione. Questa esigenza è prevalsa sulla necessità di conformarsi alla giurisprudenza europea sul tema Iva e sul fatto che molte aziende, a causa della crisi finanziaria, si trovino in stato di illiquidità per il fatto di essere creditore di clienti morosi.

3.1 Nota di variazione IVA nelle procedure esecutive individuali

Le procedure esecutive sono quelle procedure che vengono eseguite per realizzare la pretesa del creditore. Il debitore ai sensi dell'art. 2740 del codice civile risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il creditore servendosi del processo esecutivo può, attraverso l'esecuzione forzata sui beni del debitore, realizzare il proprio diritto di credito. Il procedimento dell'esecuzione forzata si esplica in tre fasi: la prima riguarda il pignoramento; la seconda riguarda la vendita all'asta del bene pignorato; la terza prevede l'attribuzione al creditore del prezzo della vendita (che può soddisfare in tutto o in parte il credito vantato). E' questo il momento che assume rilievo per l'applicazione ai fini dell'emissione della nota di variazione dell'art. 26 del d.P.R. 633/1972. Nel caso in cui il credito sia soddisfatto parzialmente o non soddisfatto si dovrà emettere la nota di variazione Iva per differenza o per il totale. Il creditore non completamente soddisfatto dalla procedura potrà in futuro agire aggredendo ulteriori beni che sopraggiungessero nel patrimonio del debitore. In questo caso dovrà emettere una nota di variazione in aumento e versare all'Erario quanto dovuto. Ribadisce quanto finora esposto anche la circolare n. 77/E/2000⁷¹ dove afferma che *“il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene ad esistenza quando il credito del cedente del bene o del presentatore non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l'insussistenza di beni da assoggettare all'esecuzione.”*

La nota di variazione Iva viene emessa quando le procedure individuali sono rimaste infruttuose ed è il comma 12° dell'art. 26 del d.P.R. 633/72 che stabilisce quali procedure si considerano infruttuose *“in ogni caso”*, ovvero:

⁷¹ Circolare Agenzia delle Entrate n. 77/E del 17 aprile 2000

- in caso di pignoramento presso terzi risulti dal verbale redatto dell'ufficiale giudiziario che non vi sono beni da pignorare;
- in caso di pignoramento di beni mobili risulti dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario che non vi sono beni da pignorare o che vi è stata l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o risultava irreperibile;
- dopo tre volte che l'asta per la vendita dei beni pignorati è andata deserta, il creditore decida di interrompere le procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Consigliabile una lettera del legale che consiglia l'abbandono per onerosità da tenere a prova dell'abbandono.

Queste disposizioni sono state emesse a favore del contribuente che può emettere la nota di variazione Iva quando la procedura esecutiva individuale ha dato esito negativo. E' comprensibile che sia solo questo il momento in cui si può emettere la nota di variazione Iva: è in questo momento, infatti, che si ha la certezza dell'incasso totale o parziale del credito; le procedure esecutive individuali hanno tempi più ragionevoli rispetto alle procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo ed il concordato fallimentare.

3.2 Nota di variazione IVA nelle procedure concorsuali

Il legislatore fiscale ha circoscritto gli eventi per potere emettere la nota di variazione Iva identificandoli con il mancato pagamento del corrispettivo dovuto a situazioni di incapienza del patrimonio del debitore debitamente attestate dalla procedura concorsuale. Con la Circolare 77/E/2000 il ministero delle finanze ha precisato che con *“l'eliminazione delle parole dell'avvio la condizione dell'infruttuosità, che prima sorreggeva le sole procedure esecutive, deve intendersi, ora, riferita anche alle procedure concorsuali. La suddetta disposizione risponde, quindi, ad esigenze equitative ed è volta a consentire al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare, attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione in conseguenza dell'insolvenza del debitore e dell'infruttuosità dell'azione esecutiva, sia essa individuale che collettiva, esperita nei confronti dello stesso debitore, l'imposta versata anticipatamente all'Erario”*... *“Per quanto attiene, in particolare, all'ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste*

infruttuose, dell'importo fatturato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili una volta ultimata la ripartizione dell'attivo."

La stessa circolare individuava le procedure concorsuali e nel contempo dettava i termini per l'emissione della nota di variazione Iva:

- procedura fallimentare e liquidazione coatta amministrativa: alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure in assenza al termine per proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento;
- concordato preventivo: nel momento in cui gli obblighi assunti vengono adempiuti;
- concordato fallimentare: alla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.

A prima vista la nota di variazione Iva non trova applicazione in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Non vi è il presupposto previsto dalla disposizione in esame che è lo stato di insolvenza del debitore. Nel caso dell'amministrazione straordinaria vengono messe in atto tutta una serie di operazioni che portano al risanamento dell'azienda nel presupposto della continuità aziendale E, quindi, anche in questo caso non si parla di stato di insolvenza. Con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, poi abrogate dalla Legge di Bilancio 2017, il suddetto istituto era stato ricompreso tra le procedure che giustificano l'emissione della nota di variazione Iva. Assonime con la circolare 01/2017⁷² ha ritenuto che avendo la Legge di Stabilità 2016 valenza interpretativa, la sua abrogazione non inciderebbe sulla possibilità di riconoscere rilevanza anche alla procedura appena vista. Si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. A favore delle tesi di Assonime rileva il fatto che l'art. 1 del d.l. n. 270 del 08 luglio 1999 definisce al comma 1°: *"L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità' conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività' imprenditoriali"*. Si tratta, pertanto, di una procedura concorsuale inserita "in generale" nell'art. 26 comma 2° del d.P.R. 633/1972. Il piano di ristrutturazione può indicare i tempi e le modalità di

⁷² Assonime circolare n. 01 del 25 gennaio 2017

soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di ridefinizione mediante accordo che normalmente coincidono con una rinegoziazione del corrispettivo pattuito ed una sua diminuzione. In sostanza, una sorta di piano attestato di risanamento, si ravvisa anche in questo caso elementi ricompresi nell'art. 26 del d.P.R. 633/1972 sopracitato. Come indicato anche dalla direttiva europea in questo caso dovrebbe rilevare l'effettivo corrispettivo ricevuto dal creditore e non quello fatturato. Quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E/2000 è stato ribadito anche successivamente dalle Circolari 155/E del 12/10/2001, 161/E del 07/10/2001 e dalla circolare 89/E del 18/03/2002 ed è stato condiviso anche dalla Cassazione con le sentenze n. 1541 del 27 gennaio 2014 e con la sentenza n. 27136 del 16 dicembre 2011, secondo cui *“condizione per poter effettuare la variazione in ipotesi di omesso adempimento del credito (...) è che ciò si sia verificato a seguito di infruttuose procedure esecutive individuali o concorsuali. Il fondamento logico di detta seconda condizione consiste di certo nel fatto che l'esito infruttuoso della procedura esecutiva fornisce la ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore. Conseguentemente da ciò che la procedura esecutiva deve avere avuto non solo effettivamente inizio (con il pignoramento in caso di esecuzione individuale e la sentenza di fallimento in caso di esecuzione concorsuale) ma anche definitiva conclusione, sicché sia certo l'esito infruttuoso dell'esecuzione giudiziale e non vi sia dubbio alcuno sull'incapienza (totale o parziale) del patrimonio del debitore e sulla definitività dell'insoluto. Almeno in senso relativo, poiché nulla esclude che il debitore possa tornare in bonis in una successiva epoca, ma in questo caso sarà possibile - dopo l'effettuazione della variazione in diminuzione in applicazione della menzionata disciplina - operare una nuova conseguente variazione in aumento, rettificando quella in diminuzione già effettuata e registrando l'incasso del credito”*. Dall'interpretazione della norma risulta che la stessa è in forte contrasto con la normativa Europea soprattutto sul fronte della tempistica prevista per poter emettere la nota di variazione Iva.

In caso di fallimento è possibile emettere la nota di variazione Iva solo dopo la chiusura dello stesso (alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, se non esiste il piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento).

I comportamenti contabili generalmente adottati sono i seguenti:

- svalutazione del credito per la sola parte imponibile;
- svalutazione dell'intero importo, Iva compresa, con successiva rilevazione di sopravvenienza attiva all'atto dell'emissione della nota di variazione. Questa seconda ipotesi è quella che meglio si può attuare nella considerazione che l'amministratore deve valutare l'esigibilità del credito nel suo complesso.

Dai presupposti sopra elencati per l'emissione della nota di variazione Iva in caso di fallimento sembra vincolante l'insinuazione al passivo. Il curatore nel caso ricevesse una nota di variazione Iva emessa da un creditore non ammesso al passivo deve rispedire il documento al creditore e chiederne l'annullamento. Ciò vale anche quando il curatore a seguito di un pagamento parziale riceve la nota di variazione per l'intero importo. "E' altresì raccomandata una segnalazione dell'accaduto all'Agenzia delle Entrate"⁷³. Nel caso di mancata ammissione all'insinuazione al passivo se ne dovranno valutare le motivazioni. Se la mancata ammissione deriva da risoluzione contrattuale ad esempio per vizi della merce ai sensi dell'art. 1492 del codice civile allora sarebbe possibile emettere la nota di variazione Iva. Se invece la mancata ammissione deriva dal fatto che il credito è inesistente, allora non si potrebbe emettere la nota di variazione Iva. In questa seconda ipotesi bisognerebbe verificare se effettivamente il credito è inesistente, dato che il curatore rileva l'elenco dei creditori da inserire nell'elenco degli ammissibili al passivo sulla base di quanto rilevato dalle scritture contabili del debitore o, se non esiste, perché le stesse non sono state tenute correttamente e, nel qual caso, ci si dovrebbe opporre alla mancata insinuazione dimostrando il contrario. A tal proposito mi chiedo se il creditore che non si è insinuato al passivo, perché il credito da lui vantato era di importo minore ed i costi per l'insinuazione troppo gravosi, non possa lo stesso emettere la nota di variazione Iva, in quanto i presupposti per l'emissione della stessa si sono verificati anche per lui: il credito è rimasto insoddisfatto e ci sono gli elementi certi e precisi che lo definiscono tale. Ovviamente nel caso di una procedura fallimentare "fruttuosa" dovrà fare solo un "mea culpa" nel senso che se si fosse insinuato al passivo sarebbe stato soddisfatto. A questo punto se il debitore è tornato *in bonis* procederà con altre azioni esecutive.

⁷³ Ravazzin C., *Fiscalità della Crisi D'impresa*, IPSOA Editore Gruppo Wolters Kluwer 2014

Nel caso delle suddette procedure concorsuali, ove il creditore si avvalga della possibilità di emettere la nota di variazione per il recupero dell'Iva mai incassata, ma versato all'Erario, il debitore non è tenuto alla rettifica dell'Iva a suo tempo operata che pertanto rimarrà a carico della procedura quale debito concorsuale ed in ultima istanza a carico dell'Erario. Come confermato dall'Agenzia delle Entrate, tecnicamente gli organi della procedura sono tenuti a registrare la nota di variazione Iva ed includere il credito Iva vantato dall'Amministrazione Finanziaria nel riparto finale per consentire la sua evidenziazione nel caso in cui il debitore fallito torni *in bonis*. La procedura concorsuale perciò non vede aumentare la sua esposizione passiva. Nel caso in cui successivamente il creditore incassi l'Iva per sopravvenuta disponibilità del debitore dovrà emettere una nota di variazione in aumento e versarla all'Erario.

Nel caso in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento, il curatore decida di sciogliersi dai contratti preesistenti all'apertura della procedura, i quali sono perfezionati ma non esauriti (in particolare quelli previsti dall'art. 72 all'art. 83 della Legge Fallimentare), i creditori che avevano già emesso fattura anticipatamente potranno legittimamente emettere nota di variazione Iva per il recupero dell'imposta e successivamente insinuarsi allo stato passivo del credito generato dalla sola prestazione generata.

Nell'ipotesi in cui il curatore chiuda la procedura concorsuale prima della discussione dello stato passivo per insufficienza di attivo (art. 102 Legge Fallimentare) il creditore può emettere la nota di variazione Iva.

Nel caso in cui: *“l'istanza presentata al competente Tribunale per la dichiarazione di fallimento del proprio cliente ... - che abbia già esperito azione esecutiva infruttuosa o notificato un precetto con esito negativo - venga rigettata per mancanza di prova certa delle presupposte prestazioni, e, quindi, del relativo credito vantato nel procedimento per la dichiarazione di fallimento previsto dall'articolo 15 e dall'articolo 22 della legge fallimentare”*⁷⁴ il contribuente può: *“esercitare la variazione in diminuzione dal momento del definitivo accertamento dell'infruttuosità dell'esecuzione documentato dagli organi della procedura”*. Il contribuente ha esperito l'azione di insinuazione al passivo (anche se con esito negativo), ha esperito l'azione esecutiva risultata infruttuosa

⁷⁴ Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 195/E del 16 maggio 2008

e quindi in base a questi elementi può alla fine del fallimento emettere la nota di variazione Iva.

Per il credito da azione revocatoria non si ha diritto all'emissione della nota di variazione in diminuzione se successivamente all'azione del curatore non sia stata fatta l'insinuazione al passivo in relazione alle somme restituite alla procedura. Il creditore revocato è legittimato all'emissione della nota di variazione se è stato ammesso allo stato passivo del fallimento e se la procedura si è rilevata infruttuosa anche parzialmente. In questo caso può emettere la nota di variazione Iva e portare in diminuzione l'imponibile della prestazione originaria.

3.3 Nota di variazione IVA e direttiva comunitaria

La giustificazione dell'Iva, come già enunciato, sta nel fatto di tassare il consumo e nel rendere neutrale il prelievo, nelle fasi precedenti, nei confronti dei soggetti passivi di diritto: gli operatori professionali. Il presupposto dell'Iva è costituito dall'eventuale saldo positivo che si genera dall'esercizio della rivalsa e dall'averla subita, il saldo generato dai debiti e dai crediti che scaturiscono dalle operazioni imponibili attive e passive. La fattura (documento obbligatorio) in questo contesto rileva un ruolo fondamentale: è il titolo che legittima la rivalsa effettuata dal cedente nei confronti dell'acquirente che lo legittima a sua volta ad operare la detrazione. Oltre a questo l'obbligo di fatturazione è dovuto per il controllo e la documentazione delle operazioni effettuate ai fini dell'Iva.

La normativa comunitaria con l'art. 90 par. 1 e 2, VIII Dir. enuncia il principio secondo il quale, in caso di risoluzione del contratto, l'imposta è recuperata *ipso iure* senza imporre all'impresa ulteriori oneri dimostrativi. Secondo invece l'interpretazione delle normative nazionale, risolto il contratto per inadempimento, il creditore insoddisfatto deve sobbarcarsi l'onere del tentativo di un'esecuzione giudiziale che spesso risulta costosa, inutile ed infruttuosa, a tutto ciò si aggiunga che il creditore ha già anticipato alle casse dell'Erario l'Iva fatturata. Anche se siamo in presenza di un tributo armonizzato che realizza l'imposizione sui consumi nell'ambito dell'Unione Europea e che dovrebbe incidere sui consumatori finali, evitando di caricare ulteriori oneri sugli operatori economici, gli operatori nazionali sono costretti ad anticipare all'erario l'Iva

sulle fatture non ancora incassate e sono anche esposti al rischio di non recuperare l'imposta sulle fatture insolute.

L'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 rappresenta l'attuazione nazionale del suddetto articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE che prevede: *“in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1”*. La Corte di giustizia ha chiarito che: *“tale facoltà di deroga, strettamente limitata a quest'ultima ipotesi, si fonda sull'assunto che in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. Ne consegue che l'esercizio di tale facoltà di deroga deve essere giustificato, affinché i provvedimenti adottati dagli Stati membri si fini della sua attuazione non compromettano l'obiettivo di armonizzazione fiscale perseguito dalla sesta direttiva.”*⁷⁵. Con questo articolo si vuole garantire la neutralità dell'imposta e la precisa corrispondenza tra operazioni imponibili e realtà economica (corrispettivo realmente percepito). Nel suddetto art. 90 si deve ravvisare il principio generale secondo il quale tutte le volte in cui c'è una riduzione certa e definitiva del corrispettivo percepito per una singola operazione, questa riduzione dovrà avere un riconoscimento giuridico anche ai fini dell'Iva. Il potere di “rettifica” previsto dai giudici della Corte europea si fonda intorno al fatto che l'imposta deve gravare unicamente sul consumatore finale: *“Di conseguenza la base imponibile dell'Iva che deve essere riscossa dalle autorità fiscali non può essere superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e sul quale è stata calcolata l'Iva dovuta in definitiva da tale consumatore”*⁷⁶ deve essere pertanto garantito al contribuente la facoltà di poter recuperare l'Iva versata in tutti i casi in cui il tributo assolto si rilevi indebitamente acquisito dall'Erario. In un successivo intervento della Corte nella sentenza C-588/10 del 26/01/2012 essa si focalizza sui tempi di recupero dell'Iva fatturata e versata all'Amministrazione Finanziaria, che non possono essere tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile il suo recupero. Se ciò accadesse i principi di neutralità e proporzionalità imporrebbero allo stato membro di permettere al soggetto passivo di provare con “altri mezzi” che ha dato prova di aver utilizzato la

⁷⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1997, causa C-330/95

⁷⁶ Causa C-317/91 Corte di Giustizia UE

diligenza necessaria per accertare che il debitore è in possesso della nota di rettifica e che l'operazione è stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni annunciate dalla nota di rettifica e quindi di permettergli di emettere la nota di variazione Iva. La normativa italiana non si è adeguata a quella comunitaria. Il creditore è costretto ad aspettare il termine per le osservazioni sul riparto finale o nel caso non ci si, aspettare quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento, per poter emettere la nota di variazione Iva e recuperare l'imposta a suo tempo versata. Questa situazione preclude ad esempio la possibilità ad un eventuale contribuente che volesse chiudere la sua partita Iva di poterlo fare, o decide di perdere il recupero dell'Iva o aspetta la fine del fallimento. Condizionare la legittimità dell'emissione della nota di variazione Iva alla chiusura di una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, se da un lato la si può condividere perché in base ai presupposti nazionali si realizza la certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore, dall'altro lato non la si può comprendere perché annulla il principio posto dalla comunità europea. Viene, inoltre, esclusa in primo luogo la rilevanza di ogni altra ipotesi di perdita totale o parziale e si posticipa senza ragione il momento di emissione della nota di variazione Iva. Nelle conclusioni relative alla causa C-246/16 che coinvolge l'Italia (la questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria di Siracusa⁷⁷), l'Avvocato generale dichiara che l'art. 26, comma 2°, d.P.R. 633/1972 non è compatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui riconosce al creditore insoddisfatto la facoltà di rettificare la base imponibile solo al termine della procedura concorsuale, costituendo tale misura una "limitazione sproporzionata" (Il principio di proporzionalità è illustrato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e stabilisce che il contenuto e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità perseguita.). Inoltre afferma l'incompatibilità dell'assetto normativo nazionale sulla base del principio di neutralità dell'imposta. Devono essere tenuti in considerazione i diritti dell'imprenditore che funge da tramite, egli incassa un'imposta non sua che deve versare all'Erario avendola incassata a suo nome, da ciò deriva che l'imposta non può essere fatta gravare sull'imprenditore quando non la incassi. La neutralità si verifica con il pagamento integrale dell'imposta nel caso contrario non si verifica. Da qui sorge l'obbligo e non la facoltà, da parte degli Stati membri, di mantenere indenne il contribuente per la parte di imposta non riscossa.

⁷⁷ La commissione Tributaria di Siracusa ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea che ha chiesto se sia corretto far aspettare per più di dieci anni un contribuente la conclusione, e quindi l'infruttuosità, come previsto dall'Art. 26 del DPR 633/1972, di una procedura concorsuale a cui è assoggettato il debitore per poter recuperare l'imposta (Iva) versata a suo tempo.

Un'ulteriore principio su cui si basa l'Iva e quello della tassazione nominale, l'imposta è esigibile anche se il cliente non la paga al fornitore. La Corte di giustizia afferma in merito a tale principio che *“tale tecnica di esigibilità dell'imposta si basa chiaramente sulla presunzione secondo la quale, di solito, a seguito di una cessione o di un'altra prestazione il corrispettivo pattuito verrà pagato in tempi brevi”*. La Corte afferma inoltre che i due sistemi il primo che tassa il corrispettivo effettivamente pagato (diritto sostanziale) ed il secondo che tassa il corrispettivo pattuito si devono conciliare, la conciliazione viene garantita dall'art. 90 delle Direttiva Iva. Lo stesso ragionamento vale per le procedure esecutive individuali. Ricordiamo che i fallimenti nel nostro ordinamento posso durare anche più di 10 anni. A questo proposito è intervenuta la Sentenza 887 del 23/11/2017 Corte di Giustizia UE Sezione e Collegio 1 dichiarando che: *“L'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.”* La sentenza ha nuovamente rafforzato l'idea che ci deve essere un cambiamento nella normativa nazionale, si attende pertanto un intervento del legislatore nazionale e si auspica che adegui quest'ultima ai principi comunitari effettuando un “passo indietro”.

E nel caso in cui il credito sia di modesto importo tale da non giustificare il costo di una procedura concorsuale? E se dalle informazioni in possesso degli amministratori facessero emergere la conclamata inesigibilità del debitore? O l'incapienza del suo patrimonio? In questi casi non si può allora emettere la nota di variazione Iva? Per usare le parole della Corte il diritto ad emettere la nota di variazione Iva non può essere negato ogni volta che via sia la *“ragionevole probabilità che il debito non sia saldato”*, d'altro canto basterebbe assoggettare l'art. 26 del d.P.R. 633/1972 alle stesse condizioni poste per l'art. 101 del TUIR, per avere gli elementi di “certezza e precisione” automatici o meno, che permetterebbero di poter emettere la nota di variazione Iva sulla base di una perdita definitiva. Le ragioni Erariali sarebbero comunque tutelate considerando che in caso di ritorno *in bonis* del debitore e la riscossione del credito vi è l'obbligo e non la facoltà di emettere una nota di variazione in aumento.

Conclusioni

La normativa Iva è in netto contrasto sia con la normativa civilistica che con quella tributaria, dalla quale discende. L'art. 26 del d.P.R. 633/1972 che regola la nota di variazione Iva non si allinea alle predette norme sia nei tempi che nei modi. L'emissione della nota di variazione è circoscritta a pochi casi. Il contrasto sussiste anche nei confronti della direttiva comunitaria. Per l'anno 2017 il legislatore ci aveva quasi illuso, aveva portato un allineamento sia con le regole che disciplinano la normativa fiscale, art. 101 del TUIR, sia con la Direttiva comunitaria. Il dietrofront effettuato con l'abrogazione della Legge di bilancio 2016 n. 208 del 28 novembre 2015 non si spiega e non si comprende. La variazione della normativa sembrava volesse essere un ulteriore strumento di aiuto alle imprese in crisi che così avrebbero potuto rientrare di parte dell'Iva versata e mai incassata a fronte di procedure concorsuali in tempi ragionevoli. Si deve notare inoltre che non è prevista l'emissione della nota di variazione nel caso in cui esistano solo gli elementi "certi e precisi" previsti dalla norma civilistica, e contemplati anche da quella tributaria, non è prevista neppure nel caso di crediti di "modesto importo" dove l'azione di recupero sarebbe pregiudizievole dal lato economico per l'azienda. Ci sono troppe limitazioni per non far recuperare l'Iva versata dal creditore sul quale non dovrebbe gravare per il principio di rivalsa, neutralità e per il fatto che deve colpire il consumatore finale. In realtà colpisce l'azienda "intermediaria" che viene colpita dall'esborso finanziario. Il tutto porta a pensare che la questione riguardi solo il fatto relativo al gettito ed al bilancio dello Stato, se si emette la nota di variazione in diminuzione si diminuisce l'importo d'imposta da versare. Si può solo auspicare un urgente intervento da parte del legislatore tributario nazionale che non tenga in considerazione, come già accennato, solo il gettito che da essa proviene, ma che la allinei alla direttiva comunitaria ed alla normativa tributaria con riferimento alle "perdite su crediti", più coerenti con la realtà economica e finanziaria dell'azienda.

Nel versante civilistico tributario invece esiste un collegamento tra le due norme previsto dalla legge.

Ciò che collega la normativa civilistica e quella II.DD sono i principi di competenza, inerenza e previa imputazione a conto economico. Per le micro imprese, per le società di persone e per le ditte individuali, che non sono sottoposte al principio di derivazione rafforzata si ha sempre come punto di partenza l'utile o la perdita civilistica che,

attraverso le variazioni in aumento o in diminuzione, imposte dalla normativa tributaria, diventano imponibile fiscale sul quale determinare le imposte dovute. Questo meccanismo “ponte” deve essere applicato anche con riguardo alle perdite su crediti, in quanto le due normative non sempre coincidono. E’ il legislatore stesso che con l’art. 83 del TUIR stabilisce che: *“Il reddito complessivo e’ determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.”*, confermando i due diversi modi di determinazione dell’utile o della perdita d’esercizio a seconda, come detto nell’introduzione, ci si trovi di fronte ad un bilancio d’esercizio civilistico sorretto dai principi di veridicità correttezza e corretta informazione verso i terzi o alla determinazione dell’imponibile fiscale per il calcolo delle imposte che sorreggono il gettito fiscale a disposizione dell’Erario. Le variazioni fiscali costituiscono il mezzo attraverso il quale il risultato civilistico diventa reddito tassabile, stabilisce il “principio di derivazione” che porta a predisporre la dichiarazione dei redditi ed il successivo calcolo delle imposte. Invece, per i soggetti, diversi dalle micro imprese, dalle società di persone e dalle ditte individuali, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, rispettando i principi contabili nazionali, dettati dall’ OIC, vige il principio di derivazione rafforzata. E’ il D.M. 3 agosto 2017 che stabilisce per i soggetti OIC adopter l’applicazione dell’art. 2, co. 1, del D.M. n. 48/2009 (già previsto per i soggetti IAS), attraverso il quale riconosce la rappresentazione degli elementi reddituali e patrimoniali in bilancio secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Ne consegue che le disposizioni dell’art. 109 co.1 e 2 del TUIR non sono applicabili a tali soggetti: *“con la deroga al primo comma dell’art. 109, l’imputazione per competenza dei componenti reddituali non espressamente disciplinati dal TUIR non è più subordinata alla loro certezza e determinazione oggettiva; con la deroga al secondo comma, poi, i criteri di natura giuridico-formale attinenti all’individuazione dell’esercizio di competenza dei componenti positivi o negativi ... vengono sostituiti dai criteri di competenza delineati dai principi contabili nazionali”*.⁷⁸ Pertanto, per i soggetti sottoposti al principio di derivazione rafforzata, l’imputazione temporale avviene, salvo specifiche deroghe stabilite dal TUIR, in aderenza alle risultanze del conto economico. E’, dunque, necessario stabilire quali sono gli elementi che

⁷⁸ Valacca R., *Il regime di derivazione rafforzata e la disattivazione del primo e secondo comma dell’art. 109 del TUIR*, in Boll. Trib. 02/2018 pp. 91-97

corrispondono a criteri di imputazione temporale e quelli che, invece, corrispondono a criteri valutativi. Questi ultimi sono esclusi dal principio di derivazione rafforzata, si pensi ad esempio alle poste quali gli ammortamenti, gli accantonamenti e le poste valutative. E' sempre l'art. 83 con il comma 1-bis del TUIR che norma il principio di derivazione rafforzata, stabilendo l' applicazione degli stessi criteri operanti per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi IAS alle aziende che, invece, lo redigono secondo i principi contabili stabiliti dall'OIC. Nello specifico, con riguardo agli art. 101 comma 5° e l'art. 106 del TUIR, possiamo sintetizzare nel seguente schema le principali disposizioni fiscali che si applicano a prescindere dai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio:

Art. 101 comma 5° del TUIR Perdite su crediti	Ai fini della deducibilità si applicano le disposizioni contenute nella norma
Art. 106 del TUIR Svalutazione ed accantonamento per rischi su crediti	Si applicano i limiti previsti dal legislatore fiscale

E' opportuno precisare nuovamente, per chiarezza, che nel caso in cui ci sia la sentenza di fallimento successivamente alla data di chiusura del bilancio, il principio di derivazione rafforzata non opera. Essendo gli elementi di certezza e precisione sorti con la dichiarazione di fallimento, a fine anno, si deve effettuare la rettifica/valutazione del credito, sottoposto a procedura concorsuale, a seguito di nuovi elementi "valutativi". Il principio di derivazione rafforzata, in questo caso, riduce le distanze tra reddito civilistico e reddito fiscale semplificando le modalità di determinazione dell'imponibile fiscale.

Con riferimento alle perdite su crediti ritengo che sia un comportamento corretto quello adottato dall'amministratore, redattore del bilancio d'esercizio, che in presenza di un credito di dubbia solvenza dovuta a difficoltà di pagamento del debitore, proceda con la sua svalutazione in base al principio di prudenza e di rappresentazione corretta e veritiera dei fatti di gestione a tutela dei terzi. Ovviamente il redattore del bilancio deve sottostare alle regole imposte dai principi contabili in quanto non può arbitrariamente stabilire la perdita o svalutare per altre ragioni, a seconda di criteri "soggettivi" il credito, la valutazione deve essere il più possibile aderente alla realtà. Ed è per questo

motivo che si parla di presunto realizzo. In sostanza di quanto presumo possa essere il flusso finanziario in entrata e dopo quanto ritengo presumibilmente di poterlo incamerare. Al contrario non si possono condividere i criteri stabiliti dal legislatore tributario che dovendo garantire il gettito e l'assolvimento dell'obbligazione in ottemperanza all'art. 53 della costituzione ha fissato precisi requisiti e limiti per la deducibilità delle perdite su crediti, in particolar modo ha imposto per la svalutazione dei crediti criteri basati su mere percentuali che non tengono in considerazione la natura del credito e la solvibilità del debitore. Il legislatore fiscale in questo è stato forse un po' troppo "prudente" e rigoroso nel voler limitare la "libertà di valutazione" del contribuente onde evitare la creazione di utili o perdite fittizie con l'inevitabile variazione del gettito fiscale. Ne discende un diverso modo di imputazione delle suddette perdite per i crediti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale della società, rispetto alla loro deduzione fiscale ed è evidente la mancata correlazione tra le due norme.

La seguente tabella mette in confronto le normative evidenziando i diversi criteri posti alla base delle rilevazioni contabili:

Normativa civilistica e Principi Contabili OIC	Normativa Fiscale Art. 105 e Art. 106 del TUIR	
Svalutazione dei crediti	Svalutazione dei crediti	
Perdita ragionevolmente prevedibile in base a valutazione analitica o sintetica dell'inesigibilità dei crediti. Voce B.10.d) del conto economico. Si tengono in considerazione e valutazione ove possibile le singole poste relative a singoli clienti.	Perdita potenziale , deduzione forfettaria non viene fatta un'analisi critica sulla inesigibilità dei crediti. Il calcolo viene operato sulla "massa" creditoria sulla base di un criterio forfettario, senza tenere in considerazione le singole posizioni dei clienti.	
Credito mantenuto in bilancio	Credito mantenuto in bilancio	
Perdite su crediti	Perdite su crediti	
Perdita realizzata in base di elementi certi e precisi. Imputazione alla voce B.14) del conto economico previo utilizzo del fondo svalutazione crediti	Perdita definitiva ex-lege, deduzione integrale per la parte che eccede il fondo svalutazione crediti	Perdita definitiva documentata da elementi certi e precisi, deduzione integrale per la parte che eccede il fondo

		svalutazioni dedotto
Credito cancellato dal bilancio. Si perde il diritto ad un'eventuale azione giudiziaria da esperire successivamente. Nel caso il debitore torni <i>in bonis</i> .	Credito cancellato dal bilancio nei casi di prescrizione o cancellazione in base ai principi contabili. Credito mantenuto in bilancio se: mini-credito, procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione del debito. Fino alla loro definitiva insolvenza determinata per legge.	Credito cancellato dal bilancio

Per quanto riguarda la svalutazione dei crediti, le due norme non hanno punti in comune, vedono la svalutazione dei crediti secondo principi diametralmente opposti, da una parte la norma civilistica rispetta il principio di prudenza e del presunto valore di realizzo del credito stesso, dall'altra invece si applica una formula matematica che non tiene in nessun conto del presunto valore di realizzo del credito, nel quale si fondono tutta una serie di valutazioni che riguardano in primo luogo l'esigibilità del credito e nell'eventualità che ci fosse una probabilità di insolvenza, la prospettiva di recupero. Il calcolo matematico tuttavia è stato previsto in quanto non si può determinare in modo oggettivo questo componente negativo del reddito, come stabilito dall'art. 109 comma 1° del TUIR. Da qui l'invitabile divergenza normativa.

Con riguardo alle rilevazioni delle perdite su crediti si identificano, nelle due norme, in sostanza, gli stessi elementi che riconoscono se è possibile o meno dedurre la perdita: questa per esser dedotta deve essere certa, precisa (determinata in modo obiettivo) e definitiva. L'aspetto che differenzia le due norme riguarda la competenza, dal lato del bilancio civilistico si deve far riferimento al principio di prudenza: *"tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio."*, dal lato tributario si deve sempre far riferimento invece alla certezza e alla definitività. *"... i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni"*. Ciò comporta un disallineamento

temporale. Potrebbe succedere che in via prudenziale una perdita venga inserita nel bilancio civilistico al 31 dicembre xx e che venga ripresa a livello fiscale perché gli elementi “certo, preciso e definito” si manifestano nell’anno successivo. A mio avviso comunque i principi che sorreggono la rilevazione della perdita sono gli stessi si ha solo uno slittamento temporale delle imposte. Se da un lato il bilancio civilistico prevede che le svalutazioni siano effettuate sul “reale stato di insolvenza del debitore” mentre la normativa tributaria prevede un meccanismo “matematico”, questa disparità verrà allineata nel momento in cui si rileverà l’effettiva perdita. Se ne rileverà una di importo inferiore nel bilancio civilistico e una superiore in fase di allineante dell’imponibile fiscale.

In conclusione sotto l’aspetto civile e tributario la materia “perdite su crediti” è nel lungo periodo univoca ciò non accade per la materia tributaria che riguarda l’Iva, che viaggia su un binario opposto.

BIBLIOGRAFIA

ABAGNALE A. SANTACROCE B., *Note IVA, la variazione detta i tempi*, in <http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com> del 26/10/2017

ABRITTA L., CACCIAPAGLIA L., CARBONE V., GEIDO M.R., *Codice TUIR Commentato*, IPSOA Gruppo Wolter Kluwer 2013

ANDREANI G. GIANFRANCO F. MIELE L. RAVAZZIN C., *Fiscalità della Crisi D'impresa* IPSOA Editore Gruppo Wolters Kluwer 2014

ANDREANI G. TUBELLI A., *La rilevanza fiscale delle svalutazioni dei crediti*, in *Il Fisco* 39/2015 pag. 3723-3728

ANDREANI G. TUBELLI A., *Le note di variazione IVA nella crisi d'impresa*, in *IPSOA Quotidiano VII FORUM TAX* del 20/01/2018

ANDREANI G. GIOMMONI F., *Disciplina delle perdite su crediti: prospettive di riforma in applicazione della delega fiscale*, in *Corriere Tributario* 20/2014 pag.1515-1521

ANNICCHIARICO M. MERCURIO G., *Credito prescritto deducibilità se l'inerzia non è elusiva*, in *IL FISCO Le guide Marzo 2014, Perdite su crediti*, Gruppo Wolters Kluwer

ANNICCHIARICO M. CACCIAPAGLIA L., *Le perdite su crediti di modesto importo*, in *IL FISCO Le guide Marzo 2014, Perdite su crediti*, Gruppo Wolters Kluwer

ANTONELLI G., *Note di variazione Iva e insolvenza del debitore*, in *Corriere Tributario* 13/2015 pag. 992-998

ARTINI F., *Certezza e competenza degli oneri tra norma generale e norme specifiche*, in *Corriere Tributario* 15/2008 pag. 1197-1202

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI MILANO, *Perdite su crediti:deducibilità in caso di fallimento o procedure concorsuali*, in *Bollettino Tributario d'Informazioni* 1/2009 pag. 29

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI MILANO, *Momento di emissione delle note di variazione Iva nelle procedure concorsuali. Norma di comportamento del*

1 febbraio 2015 n. 192 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, in Bollettino tributario d'informazioni 8/2015 pag. 594-599

AVI M. S., Il bilancio d'esercizio. Principi di redazione, norme civilistiche e principi contabili OIC, Libreria Editrice Cafoscarica 2017 Capitolo 4 (4.2.3)

BALZARINI P., Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili, in Diritto e Pratica Tributaria, Le Società 3/2013 pag. 269-288

BARGOGLIO A., Le perdite su crediti sono deducibili quando diventano certe, in Il Fisco 20/2011 pag. 3206-3210

BAVA F., BUSSO D., DEVALLE A., PISONI P., La valutazione dei crediti verso clienti in bilancio, in Contabilità Finanza e Controllo 02/2012 pag. 91-99

BAVA F. GROMIS DI TRANA M., La Cassazione chiarisce i criteri della valutazione dei crediti al "presunto valore di realizzo", in Le Società rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale 10/2015 pag. 1088-1100

BANA M., Svalutazione dei crediti e limite fiscale del fondo, in Bancadati24-Gruppo 24 Ore, Guida alla contabilità e bilancio del 7/09/2017, n. 9 pag. 30-33

BEGHETTO A., La nuova disciplina giuridica del bilancio di esercizio dopo l'approvazione del d. legisl. 18 agosto 2015, n. 139 (Prima parte), in Studium Iuris 2/2016 Pag. 154-165

BEGHETTO A., La nuova disciplina giuridica del bilancio di esercizio dopo l'approvazione del d. legisl. 18 agosto 2015, n. 139 (Seconda parte), in Studium Iuris 3/2016 Pag. 295-305

BEGHIN M., Diritto Tributario per l'università e la preparazione alle professioni economico-giuridiche Seconda Edizione, Wolters Kluwer Cedam Editore 2017

BEGHIN M., Prova della perdita su crediti e diritto alla deducibilità del componente reddituale nella recente (e restrittiva) interpretazione della Corte di Cassazione, in Rivista di giurisprudenza tributaria n. 9/2002 pag.850

BEGHIN M. MURARO D., Perdite su crediti, antieconomicità dell'operazione e giudizio d'inerenza, in Corriere Tributario Fascicolo 5/2008 pag. 377-386

BEGHIN M., *Perdite su crediti, atti dispositivi del diritto e principio di inerenza (Corte di cassazione, sez. tributaria, Sent. Del 17/06/2009 n. 17087)*, in *Rassegna Tributaria Fascicolo 5/2009* pag. 1463-1471

BEGHIN M., *Perdite e svalutazione dei crediti a seguito di rinunce, transazioni o insufficienza dell'attivo*, in *Il diritto Tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, PAPARELLA F. Giufrè Editore 2013

BENEZZI A., *Deducibili le perdite su crediti anche in un esercizio successivo all'apertura del fallimento (Commento a cass. Sez. tributi. 4 settembre 2002, n. 12831)*, in *Corriere tributario* 43/2002 pag. 3916-3921

BENUSSI C., *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in www.penalecontemporaneo.it, pag. 44-45

BIVONA B., *Automatismi e requisiti della deducibilità delle perdite su crediti (Commento a ris. Agenzia entrate 23 gennaio 2009, n. 16/E)*, in *Corriere Tributario* 14/2009 pag. 1125-1129

BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese 2 Bilancio d'esercizio*, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Quarta Edizione 2016 Capitolo Quarto paragrafo 4 Capitolo Sesto Capo secondo Sezione Terza

BORGOGLIO A., *Le perdite su crediti sono deducibili quando diventano certe*, in *IL FISCO* 20/2011 pag. 3206-3209

BRIGHENTI F., *Note di variazione Iva nel concordato preventivo (appunti a margine della circolare n. 77/e del 17 aprile 2000)*, in *Bollettino Tributario d'informazioni* 09/2000 pag 664-665

BRIGHENTI F., *Note di variazione IVA e perdite su crediti la nuova procedura esecutiva impone ulteriori oneri*, in *Bollettino Tributario d'informazioni* 12/2006 pag. 991-992

BRUNORO A., *Ancora sulle note di variazione Iva nel fallimento*, in *Corriere Tributario* 13/2000 pag. 915-916

BRUSATERRA M., *Perdite su crediti: apertura sui piani attestati*, in *Plus Plus Fisco – Il Sole 24 Ore*, Guida ai controlli fiscali del 01 aprile 2015, n. 4 pag. 35-40

- BRUSATERRA M., *Procedure esecutive, Iva e perdite su crediti a doppia velocità* in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 10/10/201, pag. 18
- BRUSATERRA M., *Perdite su crediti, attenzione alla matura della transazione*, in Il Sole 24 Ore, del 21/03/2016
- BRUSATERRA M., *Sproporzionato attendere la chiusura di una procedura concorsuale per la nota di accredito*, in <http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com>, del 18/12/2017
- CACCIAPAGLIA L. MERCURIO GIUSEPPE, *Certezza della perdita per abbandono dei tentativi di recupero*, in IL FISCO Le guide Marzo 2014, *Perdite su crediti*, Gruppo Wolters Kluwer
- CACCIAPAGLIA L., *Crediti verso soggetti in procedura concorsuale*, in IL FISCO Le guide Marzo 2014, *Perdite su crediti*, Gruppo Wolters Kluwer
- CANTILLO A., *La deducibilità fiscale delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, in Rassegna Tributaria 06/2002 pag. 2073-2077
- CAPOLUPO S., *La deducibilità delle perdite su crediti da transazione*, in Il Fisco 20/2017 pag. 1921-1928
- CARAMASCHI L. PERINI A., *Perdite su crediti*, in Plus Plus Fisco – Il Sole 24 Ore, Settimana Fiscale del 28 ottobre 2015, n. 40 pag. 34-37
- CARDUCCI G. ZANARDI B., *Perdite su crediti, sconto allargato*, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 21/09/2016 pag. 36
- CARUSO V., *La responsabilità degli amministratori di società*, in <http://altalex.com> Articolo 03/12/2015 pag. 1-13
- CENTONE P., *Le note di variazione Iva a seguito di procedure concorsuali rimaste infruttuose*, in Corriere Tributario 29/2000 pag. 2352-2358
- CENTONE P., *Le variazioni IVA in stile (quasi) europeo*, Corriere Tributario 4/2016 pag. 243-251
- CERIANA E., *Perdite su crediti derivanti da una rinuncia per intervenuta transazione*, in Rassegna Tributaria 2/2008 pag. 425-446

CONTRINO A., *Accordi di ristrutturazione, note di variazione Iva e decorrenza delle novità fiscali*, in *Corriere tributario*, 36/2012 pag. 2776-2782

DE MAURO A.R., *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, in *Corriere Tributario* 11/2017 pag. 827- 834

DENORA B., *Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini IVA: la tutela del creditore a fronte dell'inadempimento del debitore*, in, in *Il diritto Tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, PAPARELLA F. Giufrè Editore 2013

D'UGO A. GERMANI A., *Perdite su crediti, deduzione estesa*, <http://www.plusplus24fisco.ilsole24ore.com> del 04/12/2015

DAVID D. TURAZZA G., *La "nuova" Legge fallimentare anticipa i termini per la detrazione IVA*, in *Euroconference* <http://ecnews.it>, 12/10/2015

DAMI F., *Il ruolo dei principi contabili per la deducibilità delle perdite su crediti*, in *La Rivista dei Tributaristi Italiani* 2/2016

DE CANDIA R., *Il falso in bilancio e il falso valutativo*, in <http://www.diritto.it>, ISSN 1 127-8579 del 20/02/2017

DE PIRRO R. *Nota di variazione IVA e fallimento*, in *Telefisco* 2018, 06/02-2018

DE PIRRO R., *Note di credito IVA solo con insinuazione a passivo*, *Il Sole 24 Ore L'esperto risponde* del 12/02/2018

DE SANTIS E., *Competenza temporale delle perdite su crediti*, in <http://dottrina.ipsoa.it>, *Bilancio e reddito d'impresa*, 6/2016 pag. 37

DE STEFANI L., *Decreto internazionalizzazione, i benefici applicabili dalle imprese già dal primo gennaio di quest'anno*, in *Il Sole 24 Ore* del 24/09/2015

DENORA B., *Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini Iva: la tutela del creditore a fronte dell'inadempimento del debitore*, in *Rivista di diritto Tributario* 2013 I pag. 641-671

DEZZANI F. DEZZANI L., *Deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità: 2500 o 5000 euro*, in *Il Fisco* 32/2013 pag. 4913-4916

- DEZZANI F., *Il “bilancio irregolare” e il “bilancio falso”: divergenza*, in g. Giapichelli Editore <http://nuovodirittodellesocieta.it>, Fascicolo 2/2016 Pag. 1-16
- DRAGONE P. VALACCA R., *La deduzione dal reddito d'impresa delle perdite su crediti di modesto importo*, in *Corriere Tributario* 8/2013 pag. 647-652
- DRAGONE P. VALACCA R., *Deduzione delle perdite su crediti di modesto importo e prescritti: vale la competenza?*, in *Corriere Tributario* 13/2013 pag. 1020-10218
- DRAGONE P. VALACCA R., *Deducibili le perdite sui crediti cancellati dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali*, in *Corriere Tributario* 5/2014 pag. 352-357
- FACCHIN L., *Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti*, in *Rivista SFEF* <http://Strumenti Finanziari e Fiscalità> 29/2017 pag. 47-63 www.stefegaonline.it/61/archivio/3427613/articolo/3427638
- FAIENZA A.M., *Il “sistema tripartito” di determinazione del reddito ai fini IRES la derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter*, in *Corriere Tributario* 35/2017 pag. 2716-2722
- FANELLI R., *Variazioni in diminuzione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive infruttuose*, in *Corriere Tributario* 19/2000 pag. 1394-1401
- MOSCATELLI M.T., *Commentario Breve alle Leggi Tributarie Tomo II TUIR e Leggi complementari*, 2010 CEDAM Editore.
- FERRANTI G., *Le perdite su crediti nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Corriere Tributario* 3/2009 pag. 175-182
- FERRANTI G., *Perdite, la deduzione si può rinviare*, in *Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi*, 27/05/2013
- FERRANTI G., *La perdita si può dedurre dopo la rinuncia al credito*, in *Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi*, 01/07/2013
- FERRANTI G., *Perdite deducibili in caso di rinuncia al credito per salvaguardare i rapporti con il debitore*, in *Corriere Tributario* 31/2013 pag. 2423-2429

FERRANTI G., *Le perdite da realizzo del credito saranno deducibili senza dimostrare gli elementi certi e precisi*, in *Corriere Tributario* 44/2013 pag. 3451-3456

FERRANTI G., *La cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti non IAS-adopter: i problemi aperti*, in *Il Fisco* 31/2014 pag. 3033-3040

FERRANTI G., *La disciplina delle perdite su crediti "di modesto importo"*, in *Il Fisco* 32/2014 pag. 3127-3135

FERRANTI G., *"Doppio binario" complicato per la gestione per masse delle svalutazioni dei crediti*, in *Il Fisco* 33/2014 pag. 3207-3213

FERRANTI G., *Chiarita la competenza delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario* 25/2015 pag 1903-1909

FERRANTI G., *Svalutazione dei crediti: perdite deducibili anche nell'esercizio di cancellazione dal bilancio*, in *Corriere Tributario* 40/2015 pag 4028-4032

FERRANTI G., *Il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC: le osservazioni di Assonime*, in *Corriere Tributario* 30/2017 pag 2347-2354

FIORENTINO S., *La valutazione fiscale dei crediti nella disciplina Ires*, in *Rassegna Tributaria: Legislazione e giurisprudenza tributaria* 05/2006 pag. 1435-1584

FIORENTINO S. LOMBARDI O., *Il nuovo regime delle perdite su crediti*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, nr. 05/2017 Pag. 1944-1965

Fisco & Contabilità *La guida pratica contabile* N. 28 del 23/072014 in www.fiscal-focus.it pag. 8-12

FOLLI M. PIAZZA M., *Deducibilità delle perdite su crediti in caso di fallimento o di procedure concorsuali*, in *Il Fisco* 10/2009 pag. 1509-1517

FORNERO L., *Perdite su crediti alla prova della derivazione rafforzata*, in <http://eutekne.info> del 09/02/2018

FRANCO A., *Certezza e competenza degli oneri tra norma generale e norme specifiche*, in *Corriere Tributario* 15/2008 pag. 1197-1202

GABELLI M., *Deducibilità degli interessi di mora*, in Panorama Fiscale Sintesi Le Società 1/2010 pag. 128

GAIANI L., *Perdite su crediti a rilevanza singola*, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 02/08/2013

GAIANI L., *Perdite su crediti con "timbro" 2013*, in Il Sole 24 Ore, 14/09/2015

GAIANI L., *Più tempo per la deduzione delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, in Il Fisco 22/2015 pag. 2122-2125

GAIANI L., *Le questioni aperte sul raccordo fisco-bilanci*, in Il Sole 24 Ore, 31/01/2017

GAIANI L., *Niente IVA sui concordati preventivi*, in Il Sole 24 Ore, 02/02/2018

GALLETTI G.F. BACCOLINI L., *Deducibilità delle perdite sui crediti in caso di fallimento tra chiusura dell'esercizio e redazione del bilancio*, in Corriere Tributario 45/2013 pag. 3568-3574

GATTI F., *La deducibilità dei componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente ex art. 109, quarto comma, lett. A), del TUIR: applicabilità alle svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti ex art. 106, primo comma del TUIR*, in Bollettino Tributario d'informazione 9/2018 pag. 663-668

GAMBARDELLA M., *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in Cassazione penale, 2015 fasc. 5 pag. 1741-1745

GAVELLI. G., *Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato*, in Corriere Tributario 12/2017 pag. 898-905

GAVELLI. G., *Svalutazioni e perdite su crediti tra bilancio e fisco: la novità sulla competenza e l'impatto del costo ammortizzato*, in PlusPlus Fisco – Il Sole 24 Ore 01/2018 n. 1 pag. 28-41

GHISELLI F., *Perdite su crediti: i nuovi criteri di deducibilità si affiancano alle vecchie problematiche*, in Corriere Tributario 19/2013 pag. 1477-1483

- GHISELLI F., *Deducibilità delle perdite su crediti negli accordi di ristrutturazione e nelle altre procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario* 23/2013 pag. 1801-1807
- GHISELLI P., *Il reato di falso in bilancio tra considerazioni di politica criminale e valutazioni contabili*, in www.diritto24.ilsole24ore.com, del 14/05/2017
- GIORDANO S., *Perdite su crediti: deducibilità in caso di procedure concorsuali*, in *Bilancio&Reddito* 11/2013 pag. 18-23
- GIULIANI G. SPERA M., *Più semplice il recupero dell'IVA con i nuovi termini e modalità di emissione delle nota di variazione*, in *Il Fisco* 09/2016 pag. 838-845
- INGRAO G., *Considerazioni sulla deducibilità di perdite su crediti da transazioni e sulla imponibilità di sopravvenienze attive per la loro successiva insussistenza*, in *Rivista di diritto tributario* 5/2016 pag. 287-296 pt. 1
- IORI E. MANZANA G., *Perdite su crediti: elementi certi e precisi*, in *Contabilità&Bilancio* 01/2013 pag. 15-25
- IORIO ANTONIO, *Il concorso tra falso in bilancio e reati tributari*, *Corriere Tributario* 9/2018 pag. 665-670
- LEARDINI S. MATTIOLI M., *Valutazione dei crediti e rilevazione delle perdite*, in *Corriere Tributario Fascicolo* 27/2000 pag. 1969-1972
- LUMIA L., *Le perdite su crediti 2016: le regole per la deducibilità novità e chiarimenti*, in <http://www.fiscoetasse.com> del 18/04/2017
- LUPPI R. DI CARPEGNA F. CROVATO F. DAMIANI M., *Perdite su crediti: quali elementi certi e precisi per chi non fallisce?*, in *Dialoghi tributari* 02/2009 pag. 163-169
- LOGOZZO M., *Sesta Direttiva IVA – Direttiva 2006/112/ce- Diritto a detrazione dell'imposta versata a monte- Nuova normativa nazionale – requisiti relativi al contenuto della fattura – Applicazione con effetto retroattivo – Perdite del diritto a detrazione*, in *Rassegna Tributaria* 4/2011 pag. 1069-1081
- LOGOZZO M., *Codice Tributario 2017*, Paccini Giuridica Editore 2017
- LOVECCHIO L., *Per la UE note di variazione da anticipare*, in www.quotidianofisco.ilsole24ore.com del 07/03/2018

MANGUSO G., *Riflessioni in ordine alla deducibilità delle perdite su crediti: gli elementi certi e precisi richiesti dall'art. 101, quinto comma, del TUIR e la posizione dell'agenzia delle entrate sulle modifiche normative introdotte dall'art. 33, quinto comma, del D.L. N. 83/2012*, in Bollettino Tributario d'informazione 17/2013 pag. 1231-1236

MANZITTI A. DE CAPRARIIS G., *Effetti della crisi mondiale e possibili soluzioni fiscali per le imprese italiane*, in Corriere Tributario 13/2009 pag. 1002-1007

MARINI G. MURATORI M., *Novità in materia di deducibilità delle perdite su crediti*, in Bilancio&Reddito 03/2013 pag. 38-40

MASSA S., *IVA – Regime note di accredito IVA su procedure concorsuali del 1.1.2017*, in <http://www.fiscoetasse.com> del 11/03/2017

MASTROBERTI A., *Deduzione della perdita su crediti nel solo anno di prescrizione*, in Pratica Fiscale e Professionale n. 25 del 24/06/2013 pag. 26-30

MAZZAGRECO D., *I rischi e le perdite su crediti nelle imposte dirette*, Saggi di diritto tributario / 1, collana diretta da Amatucci F., Boria P. e Uricchio A. F. ARACNE editrice int.le S.r.l. 2015, Capitoli I, II e III

MAZZAGREGO D., *Le perdite su crediti tra riforma del bilancio di esercizio e nuovo principio di derivazione*, in Rassegna Tributaria 2/2018 pag. 278-316

MAZZUOCCOLO L., *Esercizio di competenza per la deduzione delle perdite su crediti derivanti da procedura concorsuale*, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria n. 1/2003 pag. 60-63

MENEGHETTI P., *Perdite su crediti con il vincolo del bilancio*, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 19/08/2013

MEZZABOTTA C., *OIC 15: novità per la valutazione di crediti*; in Bilancio e reddito d'impresa n. 4/2016 pag. 35-42

MELLIS G., *Lezioni di diritto Tributario V Edizione Giapichelli Editore 2017*

MIELE L., *Per la deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo rileva anche l'imputazione come svalutazione*, in Corriere Tributario 25/2013 pag. 1969-1974

MIELE L., *L'Agenzie delle entrate "apre" alla deducibilità automatica delle perdite da realizzo*, in *Corriere Tributario* 35/2013 pag. 2735-2743

MIELE L., *Le perdite su crediti sono deducibili dopo la cancellazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 20/01/2014

MIGNARRI E., *Deducibilità delle perdite su crediti Alcune annotazioni sulla circ.n. 26/E del 1° agosto 2013 dell'Agazia delle Entrate*, in *Il Fisco* 35/2013 pag. 5389-5396

MIGNARRI E., *La deducibilità delle perdite su crediti secondo il Decreto Sviluppo*, in *Il Fisco* 48/2012 pag. 7662-7669

NEGRI G., *Falso in bilancio con valutazioni*, in *Il Sole 24 Ore*, 13/01/2016

NEGRI G., *Falso in bilancio non svalutare i crediti*, in *Il Sole 24 Ore*, 16/06/2017

ORSI E., *La deducibilità fiscale delle perdite su crediti da accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Il Fisco* 09/2009 pag. 1334-1342

PAGANI G., *Perdite su crediti: considerazioni in ordine alla prova degli elementi "certi e precisi"*, in *Il Fisco* 30/2011 pag. 4833-4841

PAOLACCI M. DEI B., *Accantonamento per rischi su crediti e imputazione delle relative perdite*, in *Corriere Tributario* 19/1986 pag. 1261-1263

PARISI P. MAZZA P., *Perdite su crediti e procedure concorsuali*, in *Pratica Fiscale e Professionale* n. 41 del 28/10/2013 pag. 37-41

PASCARELLA L. E Rossi P., *Un "ingiustificato passo indietro del legislatore in tema di note di variazione in diminuzione IVA nel caso di assoggettamento del concessionario/committente ad una procedure concorsuale*, in *Documento* 15/03/2017
Fondazione Nazionale dei Commercialisti

PASCOLIN A., *Esistono ancora soglie di punibilità nel falso in bilancio? Il principio di revisione ISA Italia n. 320 e la sua possibile applicazione*, in *Il Diritto Fallimentare* 6/2016 pag. 1544-1556

PASQUALE R. FRANSONI G. CASTALDI L., *Istituzioni di diritto tributario*, Seconda edizione rivista ed ampliata, Giuffrè Editore 2016 Sezione V I redditi d'impresa Capitolo XI

PERNIGOTTO E. VAVASSORI P., *La valutazione civilistica e fiscale dei crediti e dei beni dati in leasing*, in Bollettino Tributario d'informazioni 9/1998 pag. 773-737

PERRONE L., *Crediti iscritti in bilancio e accantonamenti per rischi su crediti*, in Rassegna Tributaria 2015 pag. 714-722

PETRANGELI P., *La difficile gestione dei crediti di modesto importo in caso di svalutazioni per masse*, in Il Fisco 21/2014 pag. 2059-2069

PIACQUADDIO E., *Nota di variazione IVA "a causa di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose"*, in Giurisprudenza Commerciale 1998 Fascicolo 3 pag. 478-484

PICCININI G., *Deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti: principio di derivazione rafforzata*, in <http://dottrina.ipsoa.it>, Bilancio e reddito d'impresa, 11/2017 pag.5

PINO C., *La valutazione dei crediti commerciali*, in Corriere Tributario 31/2001 pag. 2343-2347

POZZOLI M., *Principio contabile OIC15 – crediti: principali novità*, in Contabilità&Bilancio 14-15/2012 pag. 38-46

PROCOPIO M., *La deducibilità delle perdite su crediti: continua il contrasto tra la cassazione e l'amministrazione finanziaria*, in Diritto e Pratica Tributaria, 2/2010 pag. 277-287

PROCOPIO M., *Il "nuovo" regime tributario delle perdite su crediti nel "segno" del rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio*, in Diritto e Pratica Tributaria, 1/2015 pag. 49-78

PROVAGGI G., *La "certezza e precisione" degli elementi per la deduzione di perdite e svalutazioni su crediti*, in Corriere Tributario 22/2013 pag. 1723-1731

PROVAGGI G., *Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali*, in Corriere Tributario 40/2015 pag. 4033-4040

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore 2017 Capitoli I (1.1-1.6), IV, XI (11.1-11.4)

- QUAGLI A. D'ALAURO G., *Contabilità e bilancio*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Febbraio 2014 Capitolo 1 (3.2) Capitolo 24 (1-4.5)
- REDAZIONE NORME, "*Detrarre più in fretta l'IVA delle fatture non pagate per fallimento*", <http://ilsole24ore.com>, del 23/11/2017
- RASSEGNA STAMPA, *Svalutazione dei crediti 2017 nella risoluzione dell'Agenzia*, in <http://fiscoetasse.com>, del 12/06/2017
- RASSEGNA STAMPA, *Note di credito IVA e perdita su crediti: le differenze nel reddito d'impresa*, in <http://fiscoetasse.com>, del 11/10/2016
- RASSEGNA STAMPA, *Riduzione della base imponibile IVA. Possibile anche se il cliente è fallito*, in <http://fiscoetasse.com>, del 19/12/2017
- RASSEGNA STAMPA, *Note di variazione IVA2017: le risposte di telefisco*, in <http://fiscoetasse.com>, del 16/02/2017
- ROCCO G., *Il debito fiscale nelle procedure concorsuali (1995-2006)*, in *Diritto e pratica tributaria – Rassegna di Giurisprudenza* 06/2006 pag. 1112-1113
- ROCCO G., *Il debito fiscale nelle procedure concorsuali. Parte seconda. I debiti sorti durante la procedura 1995-2009*, in *Diritto e pratica tributaria* pag. 414-416
- ROCCO G., *Il debito fiscale nelle procedure concorsuali. Parte seconda. I debiti sorti durante la procedura 2009-2015 (II)*, in *Diritto e pratica tributaria* 3/2016 pag. 1331-1332
- ROSSI P., *La nota di variazione in diminuzione quale strumento di rettifica delle reciproche posizioni che i soggetti passivi iva vantano nei confronti dell'Erario a seguito dell'effettuazione di un'operazione imponibile (Art. 26 comma 2 e 3 del DPR n. 633/1972)*, in *Fondazione nazionale Commercialisti*
- SABATINO U., *Nuove ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti*, in *Pratica Fiscale e Professionale* n. 37 del 30/09/2013 pag. 22-26
- SALVATI A., *Spunti di riflessione in tema di svalutazione dei crediti e accantonamento al fondo rischi*, in *Rassegna Tributaria; Legislazione e giurisprudenza tributaria* 3/1998 pag. 872-881

SALVI G., *Nuove indicazioni in merito alla deducibilità delle perdite su crediti*, in <http://dottrina.ipsoa.it>, Bilancio e reddito d'impresa 4/2016 pag. 24

SANTESSO E. SOSTERO U., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Il Sole 24 Ore S.p.a. Quinta edizione: aprile 2011 Capitolo 1 e7

SANTACROCE B., *Sulle note di variazione Iva serve un deciso cambio di rotta*, in <http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com>, del 10/06/2017

SANTACROCE B., *Note di variazione e procedure concorsuali: confermati i dubbi sulla compatibilità con il diritto UE*, in <http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com>, del 28/07/2017

SANTACROCE B., *Dalla corte uno spiraglio alle note di variazione*, in <http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com>, del 29/01/2018

SANTIN P., *Variazione Iva e crisi dell'impresa: per un'interpretazione comunitariamente orientata della nuova disciplina*, in *Rassegna Tributaria* 1/2015 pag. 99-114

SANTORIELLO C., *Commerciale- Falso in bilancio, Non svalutare un credito inesigibile integra il reato di falso in bilancio*, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it> Quotidiano, 29/062017

SCETTRI S. PACIERI A. VILLANI A., *Revisione dell' OIC 15 sui crediti: verso l'armonizzazione con la prassi internazionale*, in *Corriere Tributario* n. 21/2016

SIMIONATO V., *La gestione dell'impresa in partita doppia Dalle rilevazioni contabili al bilancio d'esercizio*, RCS Libri Spa Giugno 2004 pp266-268

STEVANATO D., *Dal "principio di derivazione" alla diretta rilevanza dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito fiscale*, in *Dialoghi di Diritto Tributario* n. 01/2008 pag. 72-75

TABET G., *Riflessioni in tema di note di variazione IVA per fatture insolute*, in *Rassegna TRIBUTARIA* 04/2015 pag. 785-804

TAGLIONI A., *La nota di credito IVA si può emettere prima del fallimento*, in *Il Sole 24 Ore* 08/06/2017.

TANCREDI M., *L'esercizio di competenza per dedurre le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali*, in *Corriere Tributario* 2/2011 pag. 153-157

TESAURO F., *Istituzioni di Diritto Tributario 2-Parte Speciale Undicesima Edizione*, Utet Giuridica Editore, 2018

TOZZI M. PROTANI R., *Deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità definitiva dei crediti*, in *IL FISCO Le guide Marzo 2014, Perdite su crediti*, Gruppo Wolters Kluwer

TOZZI M. PROTANI R., *Deducibilità secondo i corretti principi contabili*, in *IL FISCO Le guide Marzo 2014, Perdite su crediti*, Gruppo Wolters Kluwer

TRABUCCHI A. MANGUSO G., *Sulla cancellazione dei crediti per eventi estintivi regole bipartite tra soggetti "IAS adopter" e non*, in *Corriere Tributario* 35/2013 pag. 2745-2751

TRIVELLIN M., *Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d'impresa*, G. Giappichelli Editore 2017

VALACCA R., *Deduzione delle perdite su crediti tra competenza e facoltà di rinvio*, in *Corriere Tributario* 41/2005 pag. 3245-3250

VALACCA R., *Il regime di derivazione rafforzata e la disattivazione del primo e secondo comma dell'art. 109 del TUIR*, in *Bollettino Tributario* 02/2018 pag. 91-97

VANNI C., *La nota di variazione IVA sul credito Fallimentare*, *Il Sole 24 Ore* L'esperto risponde del 12/02/2018

VASAPOLLI V. VASAPOLLI A., *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, XXI Edizione – 2014 Ipsoa gruppo Wolters Kluwer

VASAPOLLI G. VASAPOLLI A., *Perdite su crediti di modesta entità con fondo svalutazione crediti "tassato"*, in *Corriere Tributario* 28/2014 pag. 2139-2145

VASAPOLLI G. VASAPOLLI A., *Le svalutazioni e le perdite su crediti alla luce del nuovo OIC 15*, in *Corriere Tributario* 13/2015 pag. 1010-1016

VICINI RONCHETTI A., *Sulla deducibilità delle perdite per rinuncia a crediti*, in Rassegna Tributaria: legislazione e giurisprudenza tributaria 2002 Fascicolo 4 pag. 13277-1336

VICINI RONCHETTI A., *Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti*, in Rivista di diritto tributario 2002 Fascicolo 7/8 pag. 707-763

VENUTI M. DE MAURO A.R., *Criterio del costo ammortizzato e processo di attualizzazione per i crediti e i debiti in bilancio*, in Corriere Tributario 12/2016 pag. 941-948

VIOTTO A., *La tassazione del reddito delle Società di capitali*, G. Giappichelli Editore 2016 Capitolo II

ZANNI M., *La nuova disciplina fiscale delle perdite su crediti*, in Il Fisco 40/2012 pag. 6401-6407

ZIZZO G., *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, in Corriere Tributario 29/2010 Pag. 2342-2345

NORMATIVE E GIURISPRUDENZA

Circolare 77/E/2000 del 14/04/2000 Agenzia delle Entrate

Circolare 42/E/2010 del 03/08/2010 Agenzia delle Entrate

Circolare 26/E/2013 del 01/08/2013 Agenzia delle Entrate

Circolare 14/E/2014 del 04/06/2014 Agenzia delle Entrate

Risoluzione 124 del 06/08/1976 Min. Finanze – imposte dirette

Risoluzione 155/E del 12/10/2001 Agenzia delle Entrate

Risoluzione 161/E del 07/10/2001 Agenzia delle Entrate

Risoluzione 127/E del 09/11/2006 Agenzia delle Entrate

Risoluzione 89/E del 18/03/2002 Agenzia delle Entrate

Risoluzione 195/E del 16/05/2008 Agenzia delle Entrate

Risoluzione 16/E del 23/01/2009 Agenzia delle Entrate

Risoluzione 65/E del 08/06/2017 Agenzia delle Entrate

Circolare Assonime n. 15 del 13/08/2013

Circolare Assonime n. 18 del 30/05/2014

Circolare Assonime n. 20 del 12/06/2014

Circolare Assonime n. 01 del 25/01/2017

Direttiva 2006/112/CE

Direttiva 2013/34/UE

Principi contabili OIC 11

Principi contabili OIC 15

Principi contabili OIC 29

D.L. 244 del 30 dicembre 2016

LEGGE n. 134 del 07/08/2012 “Decreto crescita” (che converte il D.L. 83 del 22 giugno 2012)

LEGGE DI STABILITA' 2014 (art. 1 comma 160 lett. b) n. 147 del 27/12/2013

LEGGE DI STABILITA' 2016 n. 208 del 28/11/2015

LEGGE DI BILANCIO 2017, n. 232 del 11/12/2016

LEGGE n. 69 del 27/05/2015

LEGGE FALLIMENTARE n. 232 del 11/12/2016

D.Lgs. n. 27 del 27/01/1992

D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003

D.Lgs. n. 175 del 21/11/2014 (Decreto semplificazioni)

D.Lgs. n. 139 del 18/08/2015

D.Lgs. n. 147 del 14/09/2015 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese)

D.P.R. 633/72 Art. 26 – Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 14568 del 20/11/2001

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 12379 del 22/08/2002

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 12831 del 04/09/2002

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 16330 del 03/08/2005

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 23863 del 19/11/2007

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 17087 del 17/06/2009

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 22135 del 29/10/2010

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 9218 del 21/04/2011

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza n. 11217 del 20/05/2011

CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 5450 del 18/03/2015

CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 27136 del 16/12/2011

CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 1541 del 27/01/2014

CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 19762 del 19/09/2014

CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 5838 del 24/03/2016

CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 5886 del 08/03/2017

CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 10643 del 29/11/2017

CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 10685 del 28/02/2018

CASSAZIONE CIVILE, Sezione VI, Sentenza n. 10256 del 27/02/2013

CASSAZIONE CIVILE, Sezione VI, Sentenza n. 10255 del 02/05/2013

CASSAZIONE CIVILE, Sezione tributaria, Sentenza n. 23155 del 04/10/2017

CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 890 del 12/01/2016

CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016

CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 6916 del 31/03/2016

CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 33774 del 30/07/2015

CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016

CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 29885 del 16/06/2017

CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 46689 DEL 30/06/2017

COMMISSIONE TRIBUTARA, Regione Lombardia Milano Brescia Sez. LXVII
Sentenza n. 2645 del 15/06/2015

COMMISSIONE TRIBUTARIA, Regionale Roma sez. XII, Sentenza n. 1791 del
30/03/2017

CORTE DI GIUSTIZIA UE, causa C-317/94 del 24/10/1996

CORTE DI GIUSTIZIA UE, causa C-588/10 sentenza del 26/01/2012

CORTE DI GIUSTIZIA UE, causa C-246/16 del 23/11/2017

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sentenza del 23/11/2017 n. 887